

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA

"F. DATINI"

Serie oro. Testi antichi in anastatica su CD-rom

3

RACCONTO STORICO DELLA PENURIA DE' GRANI

Accaduta in Italia, ed in più Provincie del Dominio
Temporale della Santa Sede

NEGLI ANNI MDCCLIII, E MDCCLXIV

PARTE PRIMA

Nella quale si contiene il racconto della cagione, e del principio della Penuria de' grani sofferta negli anni 1783, e 1764. Degli ordini dati per la provvista delli grani forestieri, e dello Stato; e per impedirne l'estrazione dalle Provincie, e da Roma.

E delle caritatevoli disposizioni per alimentare in Roma i poveri forestieri ristretti alle Terme Diocleziane quanto agli uomini; e nelle vicinanze di S. Teodoro, di Santa Anastasia, e di S. Giorgio in Velabro quanto alle donne, e fanciulli



IN ROMA

Nella Stamperia Salomoni alla piazza
di Sant' Ignazio

MDCCLXXXIII

CON LICENZA DE' SUPERIORI

DATI BIBLIOGRAFICI:

Campilli, Filippo [n. 1725]

Racconto storico della penuria de' grani accaduta in Italia, ed in più provincie del dominio temporale della Santa Sede negli anni MDCCLXIII e MDCCLXIV. Parte prima nella quale si contiene il racconto della cagione e del principio della penuria ... [-Seconda parte nella quale si contiene il racconto delle legali questioni ...]. - In Roma : nella Stamperia Salomoni alla piazza di Sant'Ignazio, 1783. - XII, 114, [2] p., [1] c. di tab. ripieg. ; 4° (27 cm)

Segn.: [pi greco]6 A-O4 P2. - Tit. dell'occh.: Racconto storico della penuria de' grani accaduta negli anni 1763, e 1764. - La pt. 2 inizia con un occh. a c. I2r. - Nome dell'A. in calce all'epistola dedicatoria. - Impronta: A,e- r-ra a.re nere (3) 1755 (R)

L'edizione è stata realizzata
grazie al contributo di:



Fondazione
Cassa Risparmio
di Prato

RACCONTO STORICO
DELLA PENURIA DE' GRANI
ACCADUTA NEGLI ANNI
1763., e 1764.

RACCONTO STORICO
DELLA
PENURIA DE' GRANI

Accaduta in Italia, ed in più Provincie del Dominio
Temporale della Santa Sede

NEGLI ANNI MDCCLXIII., E MDCCLXIV.*

PARTE PRIMA

Nella quale si contiene il racconto della cagione, e del principio della Penuria de' grani sofferta negli anni 1763., e 1764. Degli ordini dati per la provvista delli grani forastieri, e dello Stato; e per impedirne l' estrazioni dalle Provincie, e da Roma.

E delle caritative disposizioni per alimentare in Roma i poveri forastieri ristretti alle Terme Diocleziane quanto agli uomini; e nelle vicinanze di S. Teodoro, di Santa Anastasia, e di S. Giorgio in Velabro quanto alle donne, e fanciulli.



IN ROMA

Nella Stamperia SALOMONI alla piazza
di Sant' Ignazio

MDCCLXXXIII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.



REGIO BAVARICA
IL SIG. D. C. A. D. I. N. A. L. E.
REGIO BAVARICA

REGIO BAVARICA

REGIO BAVARICA

REGIO BAVARICA



REGIO BAVARICA

ALL' EMO, E RMO PRINCIPE
IL SIGNOR CARDINALE
GIO: BATTISTA
REZZONICO

GRAN PRIORE IN ROMA DELL'ORDINE GEROSOLIMITANO,
PRO-SEGRETARIO DE' MEMORIALI DELLA SANTITA'
DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO SESTO.

Se questa mia Operetta, qualunque
ella sia, intitolata: *Racconto Storico della*
Penuria de' Grani accaduta negli Anni 1763.
e 1764. viene fregiata, ed ornata dal ve-
neratissimo Nome di VOSTRA EMINENZA,

non è da farne maraviglia soltanto, che si rifletta ai titoli della medesima, sì per la sua materia, come per le persone, da cui deriva. Giacchè prescindendo ancora dal bisogno, che ha questa mia debole fatica di un Personaggio, che per lo splendore della sua Dignità, de' suoi meriti, e della sua rara capacità, la conforti, e sostenga; ritrova di più in VOSTRA EMINENZA altri titoli, per li quali non può, e non deve cercare altro Patrocinio. Se VOSTRA EMINENZA averà la degnazione di dare una scorsa coll'occhio suo perspicace a queste mie carte, nel rammentare in esse quella universale, e quasi improvvisa desolazione, che tanto afflisse Roma, e tutto lo Stato Pontificio; in mezzo anche all'orrore della materia averà molto di che maravigliarsi, e compiacersi, considerando, che quel tremendo castigo non ebbe altro sollievo, e rimedio fuori di quello, che prestogli la rara provvidenza, il sapientissimo consiglio, e l'incomparabile

carità del suo gran Zio CLEMENTE XIII. di sempre gloriosa ricordanza . E crescerà l' argomento della sua compiacenza nel riandare i fatti di quel tempo ; vedendo con quanta sollecitudine , e vigilanza l' Eminentissimo CARLO Camerlengo della Santa Romana Chiesa suo degnissimo Fratello si affaticasse per eseguire le sante intenzioni del Sommo Pastore ; e con quanta felicità riuscisse a lui di rimediare ai disordini , e di allontanare le sventure di Roma , e dello Stato ; mettendo in opera quei provvedimenti , che sogliono essere parto di una mente , che veglia al pubblico bene , e di un cuore , che lo procura . Che se tutta questa operetta farà per VOSTRA EMINENZA nel leggerla il soggetto di una ben giusta compiacenza , farà per me nell' offerirgliela un adempimento della mia dovuta riconoscenza non pure all' immortale CLEMENTE XIII. , quanto all' Eminentissimo CARLO , ed a VOSTRA EMINENZA , dai quali riconosco tutto

VIII

quello, che io sono . Ella intanto con quella sua gentile amorevolezza , con cui è solita di accogliere la mia miserabile persona , si degni gradire ancora questa mia umile, e debole offerta, mentre con rispettosissimo, e profondissimo ossequio, inchinato al bacio della Sagra Porpora , faccio all'EMINENZA VOSTRA umilissima riverenza.

Umilissimo , Divotissimo , ed Obligatissimo Servitore

Filippo Campilli

LO STAMPATORE

A CHI LEGGE

Sono stato alquanto dubbioso prima di accingermi alla Stampa del Racconto Storico della Penuria de' Grani accaduta in Italia, ed in più Provincie del Dominio Temporale della Santa Sede negli Anni 1763., e 1764.; non sapendo prevedere se fosse per riuscire grata al Pubblico: ma poi deposto ogni dubbio, mi determinai di pubblicarla colle mie stampe, avendo udito da più persone degne di tutta la fede che l'Autore, a quelle notissimo, sia, giusta la comune opinione, più di ogni altro versato, ed accreditato nelle materie risguardanti i regolamenti degl'interessi Camerali, come per l'appunto uno è quello dei Provvedimenti delle Annone; giacché dopo di aver terminati gli studj nella Città di Spoleti sua Patria, e quivi sostenute dispute pubbliche di Filosofia dedicate alla bo: mem: di Monsignor Lascaris in quel tempo Vescovo di detta Città, e terminato in essa sua Patria lo studio dell' Istituta Legale dettatagli per di lui buona sorte dalla bo: mem: dell' Avvocato Francesco Maria de' Conti di Campello, noto alla Repubblica Letteraria, e più noto ancora per l'erudite annotazioni da lui fatte alle Costituzioni del Duca di Urbino impresse in Roma nell'anno 1709., si portò in Roma sino dalli primi anni della sua gioventù, avendo quivi esercitati gradatamente tutti gl'impieghi Legali della Reverenda Camera Apostolica sino a quello di Commissario Generale della medesima Rev. Camera con zelo, onoratezza, e disinteresse, noto specialmente a tutta la Curia di Roma. Prescindendo poi dal mio privato interesse,*

* Quelli, che si appellano secondo, e terzo Sostituto Commissario, si denominavano primo, e secondo Sol-

licitatore, come dal Chirografo Pontificio segnato li 15. Maggio 1748. registrato negli Atti del Mariotti.

a me piace di giovare al pubblico, manifestando colle mie stampe quanto si contiene nella prima parte di detto Racconto Storico, per eternare la pietà del santo Pontefice Clemente XIII. per prevenire il flagello della Carestia dei Grani, e di altre vettovaglie, per sovvenire i popoli nel tempo della maggiore penuria di detti generi, e per soccorrere i più mendici, e miserabili, acciò questi non soggiacciano alle malattie, e non ne siegua qualche male contagioso.

Del rimanente tutto il libro corrisponde perfettamente al titolo del medesimo. Il nostro Autore nel raccontare i successi, e le azioni di quegli anni, nei quali lo Stato Ecclesiastico venne afflitto dalla fame, non fa le parti di Gazzettante, che si contenta di ragguagliarne le azioni; scrive anzi da Istórico, spargendo ora nei tempi, ora nelle azioni, quei riflessi opportuni, che applicando la Storia alla pratica insegnano a vivere. E tali insegnamenti sono tanto più degni di essere indagati, e saputi, quanto che l'ignoranza de' medesimi potrebbe un giorno produrre danno sì grande nel pubblico, quale si è quello, che al pubblico può derivare dalla fame.

Questa appunto è l'utilità, che deve ricavarfi dal Pubblico nel leggere questo Storico Racconto, che io produco alla luce colle stampe; sperando, che ognuno nel leggerlo debba essermi grato per averlo impreso a stampare. E vi vi felice.



A P P R O V A Z I O N E

Avendo per commissione del Reverendissimo Padre Maestro del Sagro Palazzo Apostolico, letta, ed esaminata attentamente l'Opera intitolata: *Racconto Storico della Penuria de' Grani accaduta negli anni 1763., 1764.* dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Filippo Campilli, non solo non vi ho ritrovata cosa, che alla Religione, ed al buon costume si opponga; ma l'ho rinvenuta piena di molti lumi, ed erudizioni non comuni, ed utilissime a prevenire, ed allontanare l'orribile flagello della Carestia. L'Illustre Autore, che sì lodevolmente sostenne in quegli anni due cariche, l'una di Segretario della Sagra Congregazione dell' Annona destinata a provvedere ai bisogni dello Stato, l'altra di Commissario Generale della R. C. A. nella prima parte di essa sua Opera con penna facile, naturale, e filosofica v'è divisando gli ottimi provvedimenti da quella presi per rimediare alla penuria de' Grani, ed al mal contagioso, onde veniva minacciata la Dominante; nella seconda poi espone non solo le dispute legali, quasi tutte esaminate, e decise dalla medesima Sagra Congregazione, le di cui decisioni possono molto giovare per simili casi avvenire, ma ancora gli ordini ch'ella diede per aumentare l'Agricoltura, e tener lontano il pericolo della Carestia. Quindi è, che io stimo quest'Opera accurata, e laboriosa d'infinito vantaggio al pubblico, e segnatamente alle persone, che dovranno regolare la Civile economia de' Grani. Di Casa questo dì 17. Agosto 1782.

*Claudio Todeschi Referendario dell' una e l' altra Segnatura,
e Ponente della S. Congregazione del Buon Governo, e Residente di Ferrara.*



I M P R I M A T U R

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici .

*F.A. Marcucci ab I.C. Patriarcha Constantinop.
Ep.Montisalti , ac Vicesg.*

I M P R I M A T U R

Fr. Thomas Maria Mamachius Ordinis Praedicatorum Sac. Palat. Apostol. Magist.

RACCONTO STORICO

DELLA PENURIA DE' GRANI

Accaduta in Italia negli Anni 1763. 1764. 1766., e susseguentemente in altre diverse Stagioni, ed Anni, ed in più Luoghi del Dominio Temporale della S. Sede Apostolica.

I. **Q**uanto sono più utili al pubblico, ed al privato interesse i Racconti Storici, che possano servire di norma per apprendere la vera sperimentata maniera di sottrarre i popoli dalle calamità, altrettanto è biasimevole chi trascura di lasciarne scritte le memorie; Onde io, che ebbi l'onore di essere Segretario di quella Sagra Congregazione deputato dal Sommo Pontefice Clemente XIII. di santa, e gloriosa memoria affine di prescrivere i più opportuni, e solleciti provvedimenti per tener lontano dallo Stato Pontificio il flagello della Penuria, e Carestia de' Grani, che circa il fine del 1763. si manifestò quasi in tutta l'Italia, mi riconosco più di ogni altro obbligato a dover narrare le provvidenze, che a tale effetto furono prese dal detto non mai abbastanza lodato Santo Pontefice Clemente XIII., e dalla prelodata Sagra Congregazione, in adempimento di un tale mio preciso dovere, mi accingo a farne il Racconto colla fiducia, che se mancherò nell'eleganza della dicitura, e dello stile, non sarò per essere difettoso nella sincerità di tutto ciò, che anderò cronologicamente rammentando, supplicando ognuno di compattare il primo difetto, che procede pur troppo dalla mia nota insufficienza; e di essere altresì persuaso, che in questo mio Racconto avrò sempre, come devo, per iscorta, e guida la sincerità, e verità degli avvenimenti, delle provvidenze, e dei fatti, che anderò col Divino ajuto fedelmente raccontando.

II. Premettendo ancora, che le notizie delli Provvedimenti presi, e da prendersi in occasione delle Carestie de' Grani, più di tutte le altre interessano la Repubblica, non essendo mai lontano il pericolo di doverle provare; giacchè male si affida qualunque Popolazione, o nelle sue ricchezze, o nel commercio, o nella sua situazione per tenersi sempre sicura da simile castigo. I soli Annali della nostra Romana Repubblica bastano per convincerne la verità. Lasciamo i primi tempi della Repubblica, nei quali era ella ancora nella sua mediocrità, non doviziosa, non commer-

ciante , almeno più delle altre Città emole sue , ed anche ristretta di confini : Onde poco munita potea parere contro ai pericoli della fame , che in fatti più volte l' afflisse . In quali angustie non si trovò essa quando già era giunta alla maggior sua grandezza ? Sotto Augusto si ridusse Roma a non avere nei suoi Granaj nulla più di Frumento , che per tre giorni : il che secondo Vittore in *Augusto sub finem* fù ad Augusto di tanta amarezza , che aveva già deliberato = *Veneno mori , si e Provinciis Classes interea non venirent : quibus advectis felicitati ejus salus Patriæ est adtributa* .

III. Nè i provvedimenti presi da Augusto assicuraron il Popolo Romano per l' avvenire . Carestia vi fu sotto Tiberio , *Tacitus Annal. Lib. VI. capit. 13.* Carestia sotto Caligola , *Seneca de Beneficiis cap. 18.* Penuria anche maggiore sotto Claudio , del cui tempo scrive *Tacito Annal. lib. 12. cap. 43.* = *Quindecim dierum alimenta Urbi amplius superfuisse constitit* . = e come che questi = *nihil non ex eo cogitavit* , come abbiamo da *Svetonio in Claudio Capit. 18. num. 4.* *ad invehendos etiam in tempore hiberno commeatus : Nam et Negotiatoribus certa lucra proposuit , suscepto in sedamno , si cui quid per tempestates accidisset ; et Naves mercaturæ causa fabricantibus magna commoda constituit* : Con tutto ciò sotto Nerone vi fu nuovamente Carestia , *Svetonius in Nerone capit. 45. num. 1.* ; e replicò sotto altri Imperatori anche dopo che Comodo , *Lampridius in Comnod. cap. 17.* , *Classem Africanam instituit , quæ subsidio esset si forte Alexandria frumenta cessassent* . Per la quale sventura fù spesso Roma costretta di venire all' espulsione dei Forastieri ; rimedio chiamato da *Temistio Orazione 6.* più atroce di ogni Penuria , e da *Libanio Antiochicon pag. 366.* una crudele offesa di Giove Ospitale .

IV. Quindi è chiaro , che senza la sollecitudine del Principato , faranno sempre soggetti gli Stati anche più floridi a somigliante disavventure = *Hanc curam* , scrisse già Tiberio al Senato , *Annal. lib. 3. cap. 54.* , *substinet Princeps : Hæc omissa funditus Republicam trahet* = E quindi è chiaro ancora quanto mai debba ognuno interessarsi , e gradire questa mia povera fatica , la quale è diretta ad additare il modo tenuto già nell' ultima Carestia , che afflisse tanto questo nostro Stato ; affinchè in uguale pericolo si possa metter mano alli provvedimenti usati allora con tanto vantaggio del pubblico ; ed evitare le cause , onde in noi derivò sì funesto travaglio . Considerando poi , che la divisione in più capi delle Opere , o grandi , o anche minime , come è la presente , fù

sempre creduta opportuna , togliendo a chi legge la confusione , ed il tedio , come insegnò Quintiliano = *Utilis , & jucunda partitio est , ut quidquid quaque de re dicturi sumus , ordine adpareat* = Quintilian. *Institut. Oratoriar. lib. 4. cap. 5.* Perciò seguitando il medesimo insegnamento , dividerò la presente Memoria in cinque Capitoli , riportando nel primo la cagione , ed il principio della Penuria dei Grani , e di altri vittuali ; nel secondo narrerò i provvedimenti presi per mantenere provveduta di Grano Roma , ed altri Luoghi delle Provincie bisognose di detti Generi ; nel terzo le caritative disposizioni date per alimentare i poveri forastieri , quali da ogni Luogo venivano in Roma fuggitivi , e discacciati dalle loro Patrie dal timore di perire per la fame ; additerò nel quarto Capitolo le Giuridiche Legali Questioni , specialmente circa la prelazione nella compra delli grani raccolti nelli rispettivi Territorj ; nel quinto finalmente soggiungerò diversi Progetti suggeriti per accrescere in dette Provincie la più abbondante Agricoltura .

CAPITOLO PRIMO

Si narra la cagione della Penuria dei Grani sofferta nel 1763. 1764. 1766. ed in alcuni Anni successivi .

V. **T**Ralascierò di dire alcuna cosa delle Provincie di Ferrara , e di Romagna , avendo queste avuta nel 1763. , e 1766. la buona sorte di essere immuni dal flagello della Carestia sofferta dalle altre Provincie ; come pure mi dispenserò dal ragionare dell' altra Provincia di Bologna , poichè questa fù molto bene assistita dalle Provvidenze del Signor Cardinale Legato , e di quell' avvedutissimo Reggimento : e ragionando delle altre Provincie dello Stato Pontificio , debbo colla promessa ingenuità riferire , che sebbene la raccolta del Grano fatta in detto anno 1763. nell' Agro Romano , e nelle adiacenti Provincie di Marittima , Campagna , Sabina , Lazio , e Patrimonio fosse riuscita mediocrementemente abbondante , onde il Tribunale dell' Annona , a cui appartiene fissare ogni anno il prezzo del Grano ragguagliato dalle vendite fatte in Campo di Fiore nelle prime sei settimane della nuova raccolta , cioè da Luglio in poi , giudicò doverlo apprezzare alla ragione di scudi sette il rubbio ; Tuttavolta la Città di Roma , le dette Provincie alla medesima adiacenti , e quelle ancora della Marca , e dell' Umbria si trovarono afflitte da una repentina Carestia , cagionata , a mio credere , dall' unione , non av-

vertita di più cause, una delle quali fu la tenuità della sementa fatta per la raccolta del 1763., che nell' Agro Romano non fu maggiore di Rubbia 5770., comprese Rubbia 474. di Colti; e nelle nominate Provincie di Marittima, Campagna, Patrimonio, Lazio, e Sabina, non eccedè la quantità di Rubbia 33359., comprese Rubbia 2964. di Colti, quando negli anni antecedenti rispetto all' Agro Romano soleva essere per lo meno di circa Rubbia 8000., ed in ordine alle dette adjacenti Provincie giungeva quasi sempre alla quantità di Rubbia 40000.. Sicchè per quanto fosse stata mediocrementemente buona la raccolta fatta nell' Agro Romano, e nelle dette adjacenti Provincie, avendo ragguagliatamente superato il punto più frequente di avere prodotto poco meno dell'otto per Rubbio, e conseguentemente la quantità di Rubbia 262000.; tuttavolta non fu battevole alle dette Provincie insieme, ed alla Città Metropoli, per cui era necessaria in quegli anni la quantità di circa Rubbia Cento trentaquattro mila, benchè alle volte il bisogno sia maggiore di circa Rubbia Cento quaranta mila, quando i Grani sieno di qualità inferiore, e di meno perfetta granitura.

VI. L'altra cagione fu quella della mancanza totale del Formentone, che chiamiamo Siciliano, o Grano Turco, essendo perita in quell'Anno tutta la sementa di un tal genere per la grandissima siccità sofferta nei Mesi di Luglio, ed Agosto; come altresì la mancanza ancora della Fava, Fagioli, e generalmente di tutti gli altri minuti disseccati mentre fiorivano dalle nebbie, e venti marini, che dominarono nella Primavera; avendo di più cagionata in ogni Territorio ancora la mancanza quasi totale delle Uve, delle Mela, delle Pera, e generalmente di ogni specie di frutta di Primavera, di Estate, e di Autunno: e fu cosa molto lagrimevole il vedere tutte le Piazze, e Contrade, specialmente di Roma, senza la menoma quantità di quelle frutta, che sempre, o molte, o poche erano esposte alla vendita in tutti li mesi di Primavera, di Estate, e di Autunno, a riserva di poche Mela rose picciolissime tutte macchiate, come percosse dalla Grandine, e di qualità tanto inferiori, che simili non si erano mai vedute; ed a riserva ancora di alcuni cestini, e bigonzi di Pera selvaggie dette Perazze, che solevano servire di nutrimento agli Orsi, ed ai Cignali, e che mai per l'addietro non erano state introdotte nelle porte di Roma, essendosi sofferta per fino la mancanza delle Radici, e delle Rape: onde parve avverato il castigo, che

Dio minacciò tante volte al Popolo Ebreo , e specialmente nel Levitico *Cap. 16. v. 16. . e 28.* ed in Geremia *cap. 28. v. 8. 10. , e 27.* *Knipschil. de Juribus , & Privilegiis Civit. Imperial. Lib. 5. cap. 21. num. 4.*

VII. Per le medesime cagioni furono soggetti alla stessa calamità il Regno di Napoli , ed il Gran Ducato di Toscana : Questo però si provvide via bene con li Grani , che in contrabando gli venivano condotti dallo Stato Pontificio , e con quelli , che riceveva dal suo Porto di Livorno . Non così potè provvedersi il detto Regno di Napoli , a cui , e specialmente alla sua Metropoli mancò il bisognevole ; onde fù asserito , e divulgato , che molti di quegl' infelici abitanti perissero di fame , ed altri molti soffrirono gravi , e pericolose malattie per la mala qualità del Pane , fatto con la farina di grano corrotto , ed adulterata con mescolanza di materia nociva alla umana salute ; ed in questa infelice circostanza fù sperimentato molto giovevole il balsamo composto da uno Speciale di Cantiano Luogo soggetto alla Presidenza di Urbino . Siccome approdaronò a questa Ripa grande di Roma alcuni Bastimenti Napoletani carichi di Maccaroni , e non parve verisimile , che da quel Regno potessero mandarsi quà detti Maccaroni più necessarj a Napoli sprovedutissimo di Grano , che a Roma bastantemente provveduta ; così sospettandosi , che detti Maccaroni fossero stati fatti con la sudetta mala qualità di farina , perciò ne fù proibita l' introduzione in tutto lo Stato del Papa , con Editto in data delli 25. Agosto 1764.

VIII. Lasciando però in disparte ogni altra riflessione riguardante gli esteri Dominj , e riassumendo il racconto delle cose accadute nello Stato Pontificio , dirò , che non ostante la mancanza di ogni genere di vettovaglie riferita negli due antecedenti paragrafi , e non ostante ancora , che i Popoli costretti a vivere di solo Pane faceffero un consumo di Grano quasi più del solito duplicato , non tanto in Roma , quanto , e molto più , nel suo Distretto , e nelle dette adjacenti Provincie , ed in quelle altresì della Marca , e dell' Umbria ; tuttavolta ne avrebbero avuta fino alla ventura raccolta del 1764. una per loro sufficiente quantità , se però si fossero scoperte , ed impedito fino dal principio le Estrazioni per fuori dello Stato Pontificio del Grano , e di tutti li generi delle vettovaglie , che in contrabando si portavano alli Dominj confinanti : ma non essendosi avvertito a tale disordine , che insensibilmente impoveriva tutte le Annone dello Sta-

to, e di Roma; da ciò ancora ne avvenne la mancanza maggiore
 2 del Grano. Il tempo Pasquale, rammentando la gloriosa Rifur-
 rezione del nostro Redentore, apporta ad ogni Cristiano giubi-
 lo, ed allegrezza, e come principalissima solennità dell' Anno si
 celebra con ispeciale apparecchio nelle Chiese non solo, special-
 mente Parocchiali, ma benanche nelle Case di ognuno, costu-
 mandosi la mattina del primo giorno di Pasqua cibarsi prima di
 ogni altra vivanda degli Ovi benedetti da' Sacerdoti: Nella Pas-
 qua però del 1764. in vece di allegrezza, e di giubilo, afflizione
 e mestizia molto grande soffrì la maggior parte delle famiglie di
 Roma, che non potè cibarsi degli Ovi benedetti, giacchè essen-
 do mancata la Conciatura de' Grani, il Tritello, e la Semola
 pel governo delle Galline, queste ancora vennero a mancare, e
 con esse anche gli Ovi, che non più si vedevano esposti alla ven-
 dita nelle contrade di Roma, come era solito nelli tempi prossi-
 mi alla Santa Pasqua. Si penuriò moltissimo nella Primavera, e
 nell' Estate susseguente di ogni specie di Pollami; e questa penu-
 ria andò continuando per alcuni altri anni successivi.

IX. L' Impulso predominante nell'animo pietosissimo del santo
 Pontefice Clemente XIII. di giovare alli Poveri anche nelle più
 scabrose circostanze, fece continuare la vendita della Farina, che
 1 in sollievo delli medesimi Poveri fino dal principio del suo Ponti-
 ficato si faceva nelli Granaj situati alle Terme Diocleziane, (*) non
 ostante la già scoperta Penuria del Grano; lo che aumentò nota-
 bilmente il consumo del Grano, che era nelli Granaj dell' Anno-
 na, facendosi da molti le più copiose compre della Farina, non
 già per consumarla in Roma, ma per mandarla fuori di Stato, ef-
 fendosi scoperto, che in tutte le Tartane, ed in ogni altro Basti-
 2 mento Napoletano, che approdava alla Ripa di Roma, si nasconde-
 va molta quantità di detta Farina per trasportarla alle loro rispet-
 tive Patrie, molto più di Roma sprovvedute di Grano, e di ogni
 altro vittuale. Datosi riparo all' esito della Farina, come dirò a
 suo luogo, si scoprì l' altro molto maggiore assorbente cagiona-
 to dall' estrazione similmente per fuori di Stato, ed anche per li
 Luoghi della Sabina, del Pane, che si spianava nelli forni di Roma,
 caricandosene non solo le Tartane, ed altre Barche forastiere, ma
 ancora delle some da taluni dell' Abbruzzo per farne mercimo-
 nio, rivendendo al prezzo di bajocchi due, e mezzo quelle Pa-

(*) Fù dato principio alla vendita della Farina fino dalli 16. De-
 cembre 1758. , e poi continuata a tutto li 17. Marzo 1764.

gnotte, che pagavano un sol bajocco. Essendosi impedita l'estrazione del Pane, che si faceva dalle Porte, e per Fiume, fù necessario impedire ancora quella, che si faceva gettandosi il Pane dalle mura; e colle botti, e barili, che si aprivano dentro Roma, e poi riempiti di Pane si chiudevano, e trasportavano in diversi Luoghi.

Avendo fin qui narrata la penuria, e rispettivamente la mancanza totale de' Grani, e di tutti gli altri generi destinati al vitto umano, accaduta, come dissi, negli Anni 1763. e 1764. non voglio tralasciare il racconto di un pernicioso Fenomeno ignoto a tutti li viventi, e noto solo a qualcuno per via di una confusa, ed imperfetta tradizione, mancante di quelle circostanze, che lo rendevano insolito, e singolare; quello cioè della Carestia delli Fieni, e delle Paglie sofferta l'Anno 1779. nell'Agro Romano, nel distretto di Roma, e nelle Provincie del Patrimonio, e dell'Umbria, a cagione della siccità, o sia per la mancanza del beneficio delle Piogge dal dì 19. Dicembre 1778. a tutto il dì 18. Giugno 1779., onde fù creduto, che ciò potesse in qualche modo paragonarsi alla siccità succeduta per Divino castigo nel Regno di Acabbo, predetta dal santo Profeta Elia in pena dei peccati, che pur troppo il Signore castiga con somiglianti flagelli dell'ira sua come si legge nel Libro 3. de' Re al Capo 15.

Era io in detti Anni 1778. e 1779. Governatore, e Preside della Città di Viterbo, e Provincia del Patrimonio, ed osservai attentamente l'accennata mancanza della pioggia per tutto il tempo suddetto dal dì 19. Dicembre 1778., a tutto il 18. Giugno 1779., che è quanto a dire per il lungo tempo di circa sei mesi; non dovendosi avere in alcuna considerazione, per non avere apportato il menomo giovamento, le poche stille di acqua, che caddero la sera delli 18., e la mattina delli 19. Marzo 1779. che neppure inumidì la polvere; quella poi, che cadde alli 27. di Aprile verso il mezzodì fù così tenue, che appena si vedeva cadere dal cielo; l'altra del dì 2. Maggio 1779. caduta dalle ore 23. fino ad un ora di notte fù parimenti tenuissima, e così fù quella, che nel dì 4. di detto mese cadde alle ore 11. e durò per il breve spazio di mezz'ora. Fù bensì di qualche giovamento la pioggia benchè minutissima che cadde dalle ore 19. del dì 7. Maggio, e continuò tutta la notte; Similmente apportò del giovamento una piccola pioggia, che da un ora di notte delli 12. di Maggio cadde fino alle ore quattro. Alli 30. del medesimo mese per lo spazio

di ore due si ebbe altra minutissima pioggia . Succedè alli 2. Giugno 1779. altra pioggia dalle ore otto fino alle ore 15. Alli 6. dello stesso mese di Giugno circa le ore 17. cadde per lo spazio di quasi tre ore una pioggia molto leggiera , nelli dì 11. 14. 17. 19. si ebbe il beneficio delle piogge , che tutte insieme apportarono del beneficio ; fuffeguentemente poi ritornarono le piogge conformi alla stagione , e cessò la cagione della Carestia delli Fieni , e delle Paglie .

Se la siccità impedì la produzione delli Fieni alli Territorj adusti , e sterili , non recò lo stesso danno agli altri di buon fondo , e più freschi ; sicchè li Fieni , e le Paglie non mancarono del tutto , ed ognuno potè provvedersene a misura del proprio bisogno , col divario però , che dove negli altri anni il fieno nella Città di Viterbo si pagava alla ragione al più di paoli cinque la soma di libbre 300., dovè pagarsi in detto anno 1779. in ragione di paoli venticinque . Quelli che non poterono provvedersi di Fieno , governarono i loro Cavalli , e Giumenti colla Gramigna , che pure si pagava a prezzo molto maggiore del solito , con foglie di Viti , di Canne , di Olmi , e di Quercie , ed anche con foglie guaste e non servibili di Broccoli , Cavoli , Lattughe , e simili , ed ancora colle Ghiande , quali però furono molto nocive alli Cavalli . Affine poi , che potesse il Bestiame nutrirsi colle stoppie del Grano , e delle Biade , la commendabilissima vigilanza dell' Eminentissimo Signor Cardinale Carlo Rezzonico Camerlengo di Santa Chiesa con suo speciale Editto proibì , che in detto anno 1779. si desse fuoco alle stoppie , come regolarmente suol farsi in ogni anno dopo li quindici del mese di Agosto .

La più volte detta siccità fu dannosa ancora alla raccolta del Grano , delli Fagioli , Fave , ed altri Minuti , e Legumi di ogni qualità specialmente nelli Territorj di Viterbo , Montefiascone , Toscanella , Corneto , e Civita Vecchia ; Li Territorj però della Teverina furono abbondanti di detti generi : all' opposto grande fù l' abbondanza delle frutta di ogni specie di Cerase , Pera , Persiche , Bricocole , Brugne , Mela , Uve , e simili ; e la raccolta della seta riuscì parimenti ubertossissima nella nominata Provincia del Patrimonio . Più , e diverse furono le controversie insorte tra i Locatori , e Conduttori delli Prati rapporto al defalco della convenuta annua risposta ; ed altresì tra i Fienaroli , ed i Padroni delli Cavalli circa l' adempimento dell' obbligo da quegli assunto di governare i Cavalli per una determinata men-
sua-

DELLA PENURIA DE' GRANI CAP.I.

9

suale fomma per ogni pajo di Cavalli , come diremo nella seconda parte di questo nostro Racconto , riportando ancora le istanze fatte dalli Tenenti delle Poste delli Cavalli per l' accrescimento della mercede dovuta per le corse da una Posta all' altra.

X. Onde è fuori di ogni dubbio, che dalla non abbondante raccolta del Grano , dalla deficienza totale di tutti gli altri generi di vettovaglie , dalle accennate clandestine estrazioni di Grano , di Farina , e di Pane , e dal concorso in Roma di moltissimi Poveri forastieri tanto sudditi , quanto anche non sudditi , ne sia avvenuta quella notevole mancanza di Grano , che apportò alle suddette Provincie , ed a Roma il timore di una irreparabile Carestia , benchè fosse tenuta lontana mercè le più sollecite provvidenze degne di eterna lode , prese dal S. Pontefice Clemente XIII. Ciò premesso, supplico il mio Veneratissimo Lettore di non attribuire ad iperboliche esagerazioni , nè a spirito di adulazione quanto intorno a tali provvidenze farò per riportare con la promessa sincerità , riflettendo , che parlo di un Sovrano , quale non poteva udire le altrui miserie senza soccorrerle , come sempre ha fatto tanto in Roma , dove col mezzo di un suo segreto Limosiniere dispensava ogni Anno a' Poveri circa scudi Settantamila ; quanto anche fuori dell'anzidetta sua Metropoli , come , tralasciando li moltissimi esempj che potrei qui congruamente accennare , scorgefi da quello , fece in sollievo della mia Patria , e si legge inciso in una lapide collocata nel Palazzo pubblico della Città .

CLEMENTI XIII. PONT. OPT. MAX.

QVOD

AD SACRAS AEDES ASCETERIA ET PAUPERVM DOMOS
URBIS ET AGRI SPOLETINI
GRAVISSIMO TERRAE MOTV NON. IVN. AN. MDCCLXVII
AVT LABEFACTATAS AVT DIRVTAS
PRISTINAE SECVRITATI ET DIGNITATI RESTITVENDAS
X. AVREORVM MILLIA DE SVA PECVNIA
BISTOTIDEM EX AERARIO
LIBERALISSIME CONTVLERIT

S. P. Q. SP.

MVNIFICENTISS. PRINCIPI GR. AN. MON. PP.

XI. Per non offendere l' eroica modestia dell' Eminentissimo Signor Cardinale Carlo Rezzonico degnissimo Nipote ed imita-

B

tore del santo Pontefice Clemente XIII. nella pietà , e carità verso i Poveri , e per non mancare al segreto dal medesimo ingiuntomi , mi conviene tacere , e passare sotto silenzio i copiosi sussidj caritativi dispensati a' Poveri a misura , che dalle lettere dei Superiori Locali veniva informato delle angustie , e miserie , che soffrivano le famiglie più povere dei Luoghi delle Provincie , e specialmente di quella del Patrimonio ; credendo di aver io con questo breve ricordo adempito all' obbligo del mio assunto di riferire tutto ciò , che può essere d' impulso , e di edificazione per seguirne l' esempio in quali si siano simili circostanze .

CAPITOLO SECONDO

Relazione di diversi Ordini dati per mantenere provveduta di Grano Roma , e le Comunità delle Provincie più bisognose .

XII. **V**olendo il più volte rispettosamente nominato santo Pontefice Clemente XIII. sovvenire i suoi Sudditi , e provvederli di Grano , non solo a riflesso dell' obbligo , che ne aveva come Principe , ma ancora per impulso di amore , e di carità ad esso connaturale ; Volle ciò fare col parere delle Persone più sagge : onde a tale effetto deputò una particolare Congregazione composta di più Signori Cardinali , e Prelati , avendo prescelto quei Soggetti , che nell' esercizio delle loro rispettive cariche , ed in altre premurose contingenze avevano sempre manifestato ogni maggiore zelo , ed impegno pel pubblico bene ; e furono i Signori Cardinali Carlo Rezzonico Nipote *ex Fratre* del Papa , Camerlengo di santa Chiesa , Luigi Torrigiani Segretario di Stato , Federico Marcello Lante Prefetto della sacra Congregazione del Buon Governo , Fabrizio Serbelloni Vescovo di Albano , Gio: Francesco Stoppani Vescovo di Palestrina , Giuseppe Maria Feroni , Gaetano Fantuzzi Prefetto della Sagra Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica , Niccola Perelli già Prefetto dell' Annona , e poi Tesoriere Generale , e Pietro Conti già Segretario della Sagra Congregazione del Buon Governo , ed in ordine alli Prelati furono destinati i Monsignor Francesco Delci Prefetto dell' Annona , ed ora degnissimo Cardinale , Giuseppe Vincentini Segretario della Sagra Congregazione del Buon Governo , e Filippo Campilli Commissario Generale della Reve-

renda Camera , che ebbe l'onore di essere deputato Segretario della medesima Sagra Congregazione .

XIII. Adunavasi questa Sagra Congregazione nelle Stanze del prelodato Signor Cardinale Segretario di Stato una , ed anche più volte la settimana , affine di dare , coll' approvazione Pontificia , gli ordini più convenienti alli bisogni di Roma , e delle Comunità Provinciali , che tutto di ricorrevano , esponendo le angustie , nelle quali erano sì per la mancanza del Grano , sì ancora per la deficienza del danaro , con cui avessero potuto provvederlo , e per altre molte quotidiane urgenze riguardanti le Provviste del medesimo genere . Furono altresì in vigore di Breve speciale segnato li 10. Settembre 1763. deputati con amplissima facoltà tre Prelati col carattere di Commissarj Apostolici , e Visitatori delle Province della Marca , del Patrimonio , e dell' Umbria ; essendo stato prescelto Monsignor Paolo Maffei Chierico di Camera per la Provincia della Marca , Monsignor Gio: Archinto ora degnissimo Cardinale per quella del Patrimonio , e Monsignor Vincenzo Macedonio per l' altra dell' Umbria , avendo ognuno eseguita la sua commissione nella più commendabile , e miglior maniera possibile , come narrerò a suo luogo .

XIV. Non devo omettere , nè passare sotto silenzio ciò , che sino dalli primi indizj della penuria de' Grani , e di tutte le altre vettovaglie fece , ed operò il vigilantissimo , e dottissimo Monsignor Uditore del prelodato Signor Cardinale Camerlengo , che in quel tempo era il Nostro Santissimo Padre PIO SESTO , ora gloriosamente regnante . Mentre però mi accingo a farne il racconto si presenta alla mia immaginativa l' impossibilità di saperne fare adeguato , e condegno ricordo . Ed invero come potrò io ridire l' efficacia , la giustizia , e l' equità degli ordini dati per la provvista della piazza di Roma di ogni genere di vettovaglie , per quanto permettevano le circostanze di quel tempo , senza impoverire i Luoghi del Distretto ? Come sarà possibile al cortio intendimento narrare il di lui profondo sapere nel decidere le Giuridiche questioni , che insorgevano rapporto specialmente alla prelazione nelle compre delli Grani , e de' Minuti ? Come pure il saggio discernimento in discoprire , e punire le collusioni , e le froudi , che si commettevano da quelli , che avidi d' illeciti guadagni facevano incette , e monopolj di ogni genere di vittuali ? Molto meno saprò esporre alla considerazione del leggitore quelle incessanti cure , e sollecitudini , e continue premure ,

che aveva per accorrere ovunque il bisogno richiedeva il di lui saggio Confoglio, la sua efficace assistenza, e la direzione più sicura pel buon successo di ogni provvidenza. Sono bensì costretto a dovere avvertire, che da sì provvido, e glorioso contegno sfavillò fin da quel tempo il luminoso pronostico presagito anche dalli comuni desiderj della meritata esaltazione al governo assoluto dello Stato, e della Santa Sede per essere maggiormente benefico a tutti, come lo dimostra in ogni sua gloriosa operazione, e specialmente in quella ammirabile, ed utile al pari di tutte le altre, della disseccazione delle Paludi Pontine, che felicità i Passaggieri nella via resa molto più breve, ed agiata, e che renderà più ubertosa l'Annona di quella Provincia, e l'aria più salubre tanto della medesima Provincia, quanto anche di Roma, e delle altre Città, e Luoghi del Lazio esposti alle perniciose esalazioni, ed ai maligni influssi delle medesime Paludi. Quanto poi allo Stato antico di quelle, che serve di argomento, per vieppiù ammirare la grandiosità, e la magnificenza dell' opera presente, e rapporto altresì alle più vetuste erudizioni, che per gloria maggiore della medesima Opera additano i Monumenti ammirabili degl' Imperatori Romani, che erano sepolti, e coperti alla nostra veduta dalle acque paludose ed ora visibili a tutti, mi riporto a ciò che ne disse il Kircherio *descrivendo il Lazio antico e nuovo Lib.4. dalla pag. 244. alla pag. 263.*

XV. Accennai di sopra la deputazione di tre Prelati in qualità di Commissarj, e Visitatori Apostolici delle Provincie della Marca, del Patrimonio, e dell' Umbria. Ora debbo soggiungere ciò, che da quelli fù operato nelle rispettive Provincie. Era stato ingiunto a Monsignor Maffei Visitatore della Provincia della Marca, che avesse fatto estrarre da questa Provincia, e trasportare alla confinante Provincia dell' Umbria, più di tutte le altre bisognosa, il Grano, le Fave, ed altri Minuti, che fossero sopravvanzati al bisogno della Marca. Pertanto esso Monsignor Maffei con suo speciale Editto ordinò, che tutti li Possessori di tali Generi ne avessero data l'assegna; questa però fù molto poco fedele, essendo stato più il Grano nascosto anche nelle botti, che quello assegnato, senza timore della maledizione, e rispettivamente senza far conto alcuno della benedizione, che si legge nella Divina Scrittura *ne' Proverb. Eccles. cap. 11. v. 26. = ivi = Qui abscondit frumentum maledicetur in populo; benedictio autem super caput vendentium. =* Onde ne seguì, che dalle assegne date

risultò la raccolta della detta Provincia della Marca insufficiente al bisogno, e consumo della medesima; e ne avvenne, che ogni giorno più cresceva il prezzo di ogni genere di vettovaglie, e specialmente del Grano, di maniera, che quando negli anni di mediocre raccolta soleva venderfi il grano alla ragione al più di scudi quattro il rubbio, era cresciuto fino a scudi cinque. Fatta di ciò consapevole la Sagra Congregazione dell'Annona, giudicò spediente di fermare il corso al maggiore aumento del prezzo, fissandolo nel dì 23. Novembre 1763. alla ragione di scudi sei il rubbio, creduta più vantaggiosa alli venditori, che alli compratori; giacchè secondo le più accertate notizie avute dalli Giudicenti Locali, il prezzo del Grano fino al detto mese di Novembre 1763. non eccedeva la somma di scudi quattro il rubbio.

XVI. Da tale provvedimento ne avvenne un effetto totalmente contrario, e svantaggioso alli poveri; e fù, che non trovavano chi avesse voluto vendergli alcuna, benchè piccola misura di Grano, sperando i Proprietarj venderlo a molto più caro prezzo a quelli confinanti, che glie ne facevano la richiesta, offerendo un prezzo non poco maggiore di quello era stato fissato. Per rimediare a questo nuovo non preveduto inconveniente, con altro Editto pubblicato li 22. Febrajo 1764. fù rivotato quello delli 23. Novembre 1763., e data la facoltà a tutti di vendere il loro Grano a quel prezzo, che avessero contrattato con li compratori, benchè maggiore di scudi sei il Rubbio; al che diede maggiore impulso tanto la notizia avutasi, che più partite di Grano, e di Granturco erano già state tramandate fuori dello Stato Pontificio, quanto anche la considerazione, che sarebbe stato impossibile impedire la continuazione di tali estrazioni, giacchè si farebber potute fare, come pur troppo si fecero in tante maniere, e per tante diverse strade, quante sono quelle, che conducono alli confini delli Dominj esteri: Ciò, che fece riflettere, che nelli tempi delle penurie deve aumentarsi piuttosto, che diminuirsi il prezzo delli generi per avere maggiore abbondanza, poichè quelli corrono dove il prezzo è maggiore = *Sola ad constitutiones Sabaudie sub Rubrica de Edictis Annonæ Glosa 2. e 3. n. 19. Joannes de Platea in Leg. Modios in principio &c. de suscep., & arcar. lib. x. Bobadil. politic. Leg. 3. cap. 4. num. 65. Ibanez. ad Covar. variar. resolut. lib. 2. cap. 3. num. 46.* In tale stato di cose tornò in Roma Monsignor Maffei senza aver potuto tramandare sussidio alcuno di Grano alla povera Provincia dell' Umbria.

XVII. Monsignor Macedonio Visitatore della Provincia dell' Umbria avvedutosi , che nelle preaccennate circostanze non avrebbe potuto provvedere l' Umbria col Grano della Marca , nè con quello della Provincia del Patrimonio , come dirò parlando del Visitatore di questa Provincia , fece eseguire , per quanto gli fu possibile , gli ordini ristretti alla Provincia dell' Umbria , che fino dal principio della sua visita aveva dati con opportuni Editti pubblicati nel dì 13. Settembre , e 4. Novembre 1763. ; avendo in quelli saggiamente ordinato , che si dassero nelle Cancellerie Vescovili le Assegne , che dovevano dare le persone Ecclesiastiche , per così togliere le controversie , che farebbero infortire tra i Cancellieri Vescovili , e quelli delli Governatori , e poi conoscendo , che sarebbe stata infruttuosa la sua più lunga permanenza nella detta Provincia , se ne tornò in Roma , dove rese molto ben conto della detta sua commissione tanto al Santo Pontefice Clemente XIII. quanto anche alla più volte nominata Sagra Congregazione dell' Annona .

XVIII. Giacchè ragiono della Provincia dell' Umbria , non voglio tralasciare il racconto dell' abbondanza , che nel mezzo
 1 alle calamità della penuria più Luoghi della Montagna soggetti alla Diocesi di Spoleti , e specialmente la Città di Norcia aveva nelli suoi granaj così abbondante quantità di Grano , che potè fare spianare il Pane del peso di once dieci la pagnotta , ed anche
 2 somministrare del grano alle Città di Spoleti , e di Terni . La detta Città di Norcia potè aumentare molto grandemente il suo
 3 Monte Frumentario col prezzo del grano , che vendè alla ragione più del doppio maggiore di quello lo avevano pagato in tempo della raccolta ; se però avesse impiegato il rigoroso prezzo ritratto dal suo grano nella compra di altro grano , che in tempo della prossima raccolta più abbondante avrebbe potuto provvedere a prezzo più basso . Ciò , che si farebbe potuto fare dalla Città di
 4 Norcia , potrebbe farsi ancora da ogni altrà Città , che avesse Patrizj amanti dei Poveri , e zelanti del pubblico bene . Quando però manchino tali soggetti , quali amministrino onoratamente l' Annona , diviene problematico , se sia cosa lodevole l' introduzione delle Annone , come avverte il *Zauli ad Statut. Faventin. in observatione ad Rubricam 41. lib.4. num.170. tom.1. pag.534. , e seq. , dove riportando l' autorità del Card. de Luca , dice = Valde redditur problematicum , an introductio Annonæ sit laudabilis necne , cum id totum pendeat a bona , vel mala administratione , ut*

advertit Cardinalis de Luca de Principe cap. 40. num. 17. = ibi = Quanto all'altra Ispezione del Governo dell'Annona ne tempi buoni, e non calamitosi per ovviare alle calamità in alcuni Paesi &c. si costuma l'Annona pubblica in tutti li tempi, colla quale da Magistrati, ed Officiali a quella Deputati si stabilisce un certo prezzo uniforme al Pane in tutti li tempi, anche dell'abbondanza, particolarmente nelle Città grandi. E quando l'amministrazione sia bene regolata, questa Introduzione deve stimarsi buona, e degna di lode, cioè, che l'Annona ne' tempi dell'abbondanza provvedendo il grano a dolce prezzo, faccia qualche notabile guadagno collo spiano, e con la vendita del pane al solito prezzo, e peso tassato, acciò quel guadagno si cumuli per compensare il danno grande, che conviene patire negli anni della carestia, quando conviene comprare il grano a caro prezzo, e spianarlo con perdita notabile al solito peso, e prezzo del pane, sicchè il popolo non senta disagio dalla carestia, ed in tal modo rimanga sollevato da quel danno, che patisce negli anni dell'abbondanza di rimaner privo del beneficio di questa: Che però la teorica è ottima, e degna di molta lode; ma la difficoltà consiste nella pratica, la quale alle volte insegna, che questo uso riesca pernicioso per la meno fedele amministrazione, la quale cagiona, che l'utile, ed il guadagno, che si fa negli anni dell'abbondanza sia di alcuni particolari, e che il danno, che segue nel tempo della carestia, sia del popolo, ovvero del Principe, e dell'Erario pubblico &c. Di simile probità devono essere gli Amministratori delli Monti Frumentarij, che sono nelle Città, Terre, e Castelli delle Provincie a due principali oggetti, per quello cioè, che si conservino, ed accreschino i medesimi Monti, usando tutta la vigilanza nel riscuotere, e rimettere nelli Monti in tempo profuso alla già fatta raccolta tutto il grano somministrato a' Poveri, e nell'esigere quel tenue aumento, che suol darli nella misura, quando si fa la restituzione del grano. L'altro oggetto riguarda i medesimi Poveri, acciò non siano defraudati, ed esclusi dalla somministrazione di quel grano, che richiedono, con maneggi, ed irregolari procedure, siccome frequentemente succede nelli piccioli Luoghi, dove non si trovano così onesti Amministratori, giusta l'osservazione, che con molta erudizione ne fa il Zauli nella precitata Rubrica dal num. 154. al num. 165. Tom. I. pag. 533. , dove addita i tempi, nei quali si deve fare la somministrazione del grano, e rispettivamente si deve riscuotere per riporlo nei granaj del Monte Frumentario.

XIX. Monsignor Giovanni Archinto Commissario, e Visitatore della Provincia del Patrimonio, ora veneratissimo Cardinale di Santa Chiesa, prese le più giuste misure per assicurare ogni Luogo di una sufficiente provvista di grano, essendosi con suo molto grande incomodo trasferito a tutti i Luoghi per avere le necessarie notizie del numero delle anime, della quantità del grano, e di ogni altro vittuale, che nel tempo della sua presenza era in ciaschedun Luogo, ordinando, che quello, che avanzava ad un Luogo, si facesse passar a quel tal' altro Luogo, che non aveva la sua bastanza, giusta la giuridica disposizione additata dal *Bonden. Coliect. 50. num. 172. Mastrill. dec. 257. num. 25.*; e di più proibì l' estrazione da Luogo a Luogo delli detti generi, senza di lui licenza per vieppiù assicurarsi di potere col sopravanzo di un Luogo provvedere allo smanco dell' altro, avendo avuto intorno a ciò un ben assicurato carteggio con Monsignor Macedonio Visitatore della Provincia dell' Umbria, poscia che aveva stabilito di dargli qualche soccorso col grano di essa Provincia del Patrimonio; e finalmente avendo nella riferita maniera compiuta la sua commissione, se ne tornò in Roma, diede conto al Papa dell' adempimento della sua commissione, e ne informò ancora la prefata Sagra Congregazione, essendosi degnato il Santo Padre colle più benigne espressioni rimostrargli il sovrano suo gradimento, ed avendo ancora la medesima Sagra Congregazione con li maggiori meritati elogj commendato l' adempimento della di lui accuratissima commissione.

XX. Se fossero state osservate le preaccennate disposizioni, ed ordini, farebbero state per se stesse bastevoli all' intiero provvedimento di quasi tutte quelle popolazioni della provincia del Patrimonio, a riserva di alcune poche, che pure avevano tanto grano da poter sussistere per più mesi, e per fino che dal vicino Porto di Civitavecchia loro fosse stata consegnata quella quantità di grano, che bisognava per l' intiero sfamo, come il prelodato Monsignor Visitatore aveva stabilito con intelligenza della Sagra Congregazione dell' Annona, dalla quale era stato preventivamente ordinato di fare approdare li grani nelli due Porti principali; in quello cioè di Ancona, affine di provvedere le Provincie della Marca, e dell' Umbria; e nell' altro di Civitavecchia per soccorrere Roma, e le Provincie del Patrimonio, della Marittima, e Campagna, del Lazio, e della Sabina, come dirò a suo tempo ragionando degli ordini dati per la provvista delli grani:

ni: Ma perchè gli enunciati ordini di Monsignor Visitatore non furono osservati, avendo li Comunisti disposto diversamente di quelle partite di grano, che aveva assegnate alle tali, e tali Comunità; da ciò ne avvenne, che sconcertato il buon sistema, come sopra, prescritto, non vi fu alcuna Comunità bastantemente affortita di Grano. Se fosse stato possibile prevedere sì punibile inobbedienza, si sarebbe potuto impedire il disordine, facendo consegnare alli rispettivi pubblici rappresentanti quelle partite di Grano, che la provvidenza di Monfig. Visitatore avea destinate alla Comunità con obbligo di doverle custodire, e disporne in conformità delle dette provvide ordinazioni.

XXI. Quanto alla Provincia di Marittima, e Campagna non vi fu spedita alcuna commissione, perchè nel principio, che si manifestò la penuria, niuna di quelle Communità rappresentò il 1 menomo suo bisogno; avendosi perciò qualche speranza, che da quella Provincia si sarebbe avuta per Roma buona quantità di grano, e di altre vettovaglie, come soleva accadere ogni anno, contentandosi le famiglie anche più facoltose di quella Provincia 2 vivere, e nutrirsi col granturco per potere portare in Roma maggiore quantità dei loro grani. Questa speranza però fu delusa non solo dall' avvedutezza delli Popoli del confinante Regno di 3 Napoli, quali provvidero qualche poco al loro bisogno con le clandestine estrazioni da detta Provincia di grano, e di granturco; ma ancora, e molto più dalla poca, o niuna attenzione delli Governatori Locali nell' impedire, come dovevano, l' estrazione delli detti generi, che fu veramente copiosa di grano, granturco, e d' ogni altra specie di vettovaglie: onde la Provincia di Marittima, e Campagna, che sarebbe stata la più bene provveduta di tutte le altre, si trovò in estrema necessità nelli mesi d' Inverno, e molto più in quelli di Primavera, e fu duopo sovvenirla alla meglio, che si potè con li grani, che il Papa faceva condurre in 4 Civitavecchia comprati a carissimo prezzo nelli Porti di Marsiglia, di Genova, e di Livorno, e nelli dominj del Rè di Sardegna. Questo avvenimento fece bene avvertire quanto sarebbe stato necessario, ed utile d' impedirlo con quelli provvedimenti, che si additeranno quando si ragionerà delle provvidenze prese, e di quelle, che si farebbero dovute prendere per impedire l' estrazione delle vettovaglie.

XXII. Fu informato il SSmo Padre, e la Sagra Congregazione dell' Annona, che le Communità delle Provincie più bisognose,

necessarj a ciascheduna Comunità per la provvista dei grani, secondo il parere dei rispettivi pubblici consiglieri; obbligandosi in detto Chirografo tanto le Comunità a dovere pagare in mani degli Appaltatori Camerali delle Tesorerie delle Provincie i frutti delli Luoghi de' Monti, per li quali fossero state ammesse, in ragione di scudi tre per ogni Luogo, quanto anche agli Appaltatori delle dette Tesorerie a dovere ricevere, ed esiggere dalle stesse Comunità il danaro, che queste dovrebbero pagare in soddisfazione delli frutti de' Luoghi del predetto nuovo Monte, come pure di farne la rimessa in Roma depositandoli nella Depositaria Generale della Camera Apostolica, dove doveva farfene il pagamento a quelli, che avessero comprati detti Luoghi del nominato *Monte Abbondanza*.

XXV. Non solo furono provvedute di danaro le Comunità provinciali, con l'erezione del detto *Monte Abbondanza*; ma inoltre rifletteudo il SSmo Padre quanto sia necessario, e quanto convenga alle regole della prudenza d'un buon governo il reintegrare il Pontificio erario molto grandemente esausto a cagione delle gravi spese fatte nella provvista dei grani, e d'altre vettovaglie, e quanto altresì convenga il rimettere la cassa dell'Annona di Roma nel primiero suo stato di attività, e di vigore, perchè possa non solo continuare i soliti ajuti delle prestanze agli agricoltori delle campagne di Roma, ma anche sovvenire la stessa Città in altri bisogni; interpellò la più volte lodata Sagra Congregazione dell'Annona, affine che questa, molto bene consapevole delli sofferti discapiti per avere vegliato alla provvista delli grani, avesse suggerito all'effetto suddetto i mezzi più discreti, e meno gravosi. Pertanto avendo essa Sagra Congregazione con giuridico, ed equitativo fondamento insinuato al Santo Padre l'imposizione di una qualche tassa sopra tutti li capitali, e fondi esistenti in Roma, e suo distretto si degnò benignamente approvare tale suggerimento con sua Cedola di *Motu proprio* segnata li 30. Agosto 1764., ed ingiunse al Sig. Cardinale Camerlengo, che l'avesse pubblicata, come fece, con Editto in data delli 31. Agosto del 1764. del tenore seguente.

XXVI. „ Carlo del Titolo di S. Clemente Prete Cardinal Rez-
 „ zonico della Santa Romana Chiesa Camerlengo = Nota è pur
 „ troppo a ciascuno la penuria dei grani, che nella passata sta-
 „ gione tante angustie ha recate non meno alla Città di Roma,
 „ e suo distretto, che quasi a tutte generalmente le Provincie

„ dello Stato Ecclesiastico . Dobbiamo la nostra salvezza alle pa-
 „ terne incessanti cure di nostro Signore , e ad immensa profu-
 „ sione di danaro cavato dall' erario Pontificio , dopo consumo
 „ quello della cassa dell' Annona per la compra fatta a carissimi
 „ prezzi della mancante quantità di un genere così necessario al
 „ vitto umano ; ma quindi appunto n' è nato , che l' Annona
 „ medesima già depauperata per li discapiti sofferti nella stagione
 „ dell' anno 1762. è rimasta affatto distrutta per la perdita molto
 „ maggiore fatta in quest' anno nel sostenere lo spaccio del pane
 „ a prezzo del doppio , e del triplo inferiore al costo de grani ,
 „ e sovvenire in tal guisa al bisogno non meno della Città di
 „ Roma , ove concorrevà dalle vicine , e più lontane Provincie
 „ una innumerabile moltitudine di persone suddite , e forastiere,
 „ che degli Affidati , e Campieri dell' Agro Romano , e anche
 „ di molti luoghi della Sabina , e del Lazio .

„ Riflettendo però la Santità Sua quanto sia necessario , e
 „ quanto convenga alle regole della prudenza , e di un buon
 „ governo il reintegrare il Pontificio erario , e rimettere la cassa
 „ dell' Annona nel primiero suo stato di attività , e di vigore ,
 „ perchè possa non solo continuare li soliti ajuti delle prestanze
 „ agli agricoltori delle campagne di Roma , ma anche sovvenire
 „ questa sua amatissima Città in altri bisogni ; acciocchè questo
 „ seguisse con li mezzi più discreti , e meno gravosi , ha voluto
 „ prima d' ogni altro consultare il parere di quella stessa parti-
 „ colare Congregazione composta di più Sig. Cardinali , e Pre-
 „ lati , che avendo vegliato alle provviste dei grani , è ben con-
 „ sapevole dei sofferti discapiti : ed ora approvando i di Lei
 „ sentimenti , ha risoluto , benchè non senza amarezza dell' ani-
 „ mo suo , d' imporre per un solo anno quelle medesime gra-
 „ vezze , e tasse , che furono imposte dalla sa: me: di Bene-
 „ detto XIV. suo predecessore per altre pubbliche straordinarie
 „ calamità occorse nell' anno 1743. , avendo a tal' effetto la
 „ Santità Sua con Cedola di Motu proprio segnata li 30. del
 „ cadente mese di Agosto ordinato a noi di pubblicarne l' Im-
 „ posizione .

„ Pertanto in esecuzione del detto Pontificio Chirografo ,
 „ e per l' autorità del nostro officio di Camerlingato , ordina-
 „ mo , e comandiamo a tutte , e singole persone , tanto Ro-
 „ mani , quanto abitanti in Roma , compresi ancora i forastieri,
 „ che possiedono Beni nella Città , ed Agro Romano , e per

„ questi ai loro Agenti , Procuratori , ed altri Ministri , e non
 „ esclusi i Luoghi Pii , Capitoli , e Canonici di qualsivisa Basi-
 „ lica , ed altri Ecclesiastici Regolari , e Secolari , ancorchè
 „ Cardinali , Arcivescovi , e Vescovi , eziandio assistenti alla
 „ Cappella Pontificia , Sant' Ufficio , Chierici di Camera , Con-
 „ clavisti , Cavalieri di Malta , Monasterj , e Regolari dell' uno,
 „ e l' altro sesso , eziandio Mendicanti , delle undici Congre-
 „ gazioni , della Compagnia di Gesù , e di qualunque altro Or-
 „ dine , ed Istituto , Palatini , e Familiari veri , ed attuali di
 „ Sua Santità , esenti per li dodici Figliuoli , e quali si siano
 „ altre privilegiate , e privilegiatissime persone , aneora per
 „ titolo veramente oneroso , ottenuto collo sborso di danaro
 „ effettivo , e che per comprenderle si richiedesse espressa ,
 „ speciale , e individua menzione , che dentro il termine di
 „ venti giorni da decorrere dal dì della pubblicazione del pre-
 „ sente Editto , debbano aver data fedele , e giurata assegna-
 „ di tutte l' entrate , corpi , ed effetti infrascritti in qualsivo-
 „ glia modo , e per qualunque titolo da loro posseduti per do-
 „ verne poi pagare la contribuzione , e tassa , secondo che in
 „ ciascheduna classe dei medesimi quì sotto si esprime .

I.

Tutte , e singole persone suddette , che possiedono Casali ,
 Tenute , o Pediche nell' Agro Romano , benchè giurisdizionali ,
 o pretese giurisdizionali , debbano dare nel detto termine di
 giorni venti l' assegna delle medesime , e loro quantità , colla
 distinzione quanto sia il terreno boschivo , o selvato , quanto
 l' altro prativo , arativo , o destinato ad altro uso : Ed in se-
 guito di tale assegna si ordina , e comanda , che le medesime
 ne debbano pagarè per un solo anno la tassa a ragione di ba-
 jocchi venticinque per ogni rubbio di terreno boschivo , o sel-
 vato , e rispettivamente di bajocchi cinquanta per ogni rub-
 bio di terreno prativo , arativo , e di qualunque altra specie ,
 e qualità .

II.

Tutti quelli , che possiedono Palazzi , Casini , Botteghe ,
 Rimesse , Magazzini , Granari , Fienili , Molini , Valchiere ,
 o altri simili edificj , o Corpi , o Botteghe di legno , e Posti ,
 tanto in Piazza Navona , quanto in Campo di Fiora , ed in
 altre piazze , e luoghi di Roma , dovranno assegnarli tutti di-
 stintamente ad uno per uno , con individuare l' annua pigione ,

o affitto , che ne ritraggono da ciascheduno , e indicare gl' Istromenti , o Polize delle Locazioni correnti ; e di tali pigioni siano poi tenuti di pagare scudi sette per cento , con un proporzionato defalco in caso di sfitto : Per quei Palazzi poi , e Case , che sono abitate da proprj Padroni , siano obbligati a pagare la tassa a ragione di scudi cinque per cento delle pigioni , che se ne potrebbero ricavare a stima de' Periti , se fossero affittate : Con avvertenza , che tanto nel primo , quanto nel secondo capo di quest' assegna , non dovrà detrarsi alcuna spesa di risarcimenti , o altri simili , essendosi già questi avuti in considerazione nello stabilimento della sopradetta tassa . A riserva solamente de' Canonj , dei quali potessero essere gravate , quali dovranno distintamente esprimersi in piè dell' assegna con ispecificare il creditore , cui sono dovuti .

III.

Li Padroni , e Professori , che hanno Vigne dentro le porte , e mura di Roma , o anche fuori di Roma in distanza di sei miglia dalle porte , debbano fedelmente assegnarle , con esprimere la loro giusta misura , e per queste dovranno pagare la tassa a ragione di bajocchi cinquanta per pezza , comprese ancora quelle pezze , che non fossero vitate , o ridotte ad altra coltura , in modo tale , che resti interamente assegnata , e soggetta alla tassa tutta la quantità del terreno di qualunque sorta , coltura , e qualità si sia .

IV.

Dovranno assegnarsi ancora dai possessori tutte le Ville, Giardini , ed ogni altra specie di terreno , ancorchè infruttifero , e destinato per mera delizia , tanto dentro la Città , quanto fuori della medesima , dentro però la distanza di due miglia dalle porte , con ispecificare distintamente ciascun corpo , e sua misura . Quali tutti si tassano alla ragione di baj. cinquanta per pezza di terreno fruttifero , ed infruttifero , coltivato , e non coltivato .

V.

Gli Orti poi adacquativi , tanto esistenti dentro Roma , che fuori , tra la distanza però di sei miglia dalle porte , dovranno assegnarsi separatamente con indicare gl' Istromenti , e Polize degli affitti correnti , come si è ordinato di sopra nel Capitolo 2. circa le Case , e queste entrate si tassano a ragione di scudi dodici per cento per rapporto al loro fruttato , o annuo Affitto .

VI.

Si obbligano parimenti ad una fedele assegna tutti quelli , che

godono Canonj , o Censj perpetui tanto riservativi , quanto consegnativi sopra Vigne , Case , e Orti , o altro qualsivoglia fondo , con ispecificare i fondi , sopra de' quali sono imposti , i nomi dei debitori , o di chicchessia altro possessore de' medesimi fondi ; Dovendo per simili entrate i padroni , o possessori di tali Canonj , e Censj perpetui pagare la loro tassa a ragione di scudi dodici per cento .

VII.

Tutti quelli , che hanno Crediti fruttiferi di qualsivoglia sorta , come Cambj limitati , Livelli , Risposte , Frutti Dotali , o compensativi , Compagnie di Offizio , Vitalizj , Contratti , o Soccite di animali , e generalmente qualunque altro effetto , o contratto fruttifero , purchè non siano veramente affatto inesigibili , siano tenuti ad assegnare in genere tutta l'annua entrata proveniente dalli medesimi con additar solamente i Capitali , e loro frutti , senza espressione nè delli crediti , nè delle persone , contro le quali li hanno : E quest' entrate si tassano a ragione dell' otto per cento , con dichiarazione però , che dall' obbligo di dare l' assegna , e pagare la tassa sudetta restino esenti , nè siano compresi i Legati , o altri assegnamenti a titolo di alimenti , come anche gli assegnamenti domestici , e nè tampoco i Livelli de' Religiosi dell' uno , e l' altro sesso .

VIII.

Tutti li Titolari (niuno di essi escluso , come sopra al §. Pertanto in esecuzione ec.) che godono Vescovati , Abbazie , Priorati , o Commende di qualunque Ordine , anche Militare , anche di Malta , Canonicati , e qualsivoglia altro Benefizio , ancorchè Curato , anco di Jus padronato Ecclesiastico , Laicale , e Misti nella Città di Roma , e suo distretto gravati di pensioni , siano obbligati a dar nota distinta di esse pensioni , e a chi si debbano ; Ed in seguito di tale assegna dovranno i detti Titolari ritenersi nei termini correnti la rata tassata di Scudi Dodici per cento da doversi pagare in mano del Depositario della Camera , ancorchè le suddette pensioni siano possedute da Cardinali , Vescovi , Arcivescovi , Ospedali , Chiese , o altre persone , e luoghi di sopra espressi nel §. Pertanto in esecuzione &c. sotto pena in caso di contravvenzione di dover pagare li detti Scudi Dodici per cento del proprio .

IX.

Li Baroni , e Feudatarj Romani , tanto abitanti , quanto

non abitanti in Roma dovranno assegnare tutte l'Entrate Feudali, giurisdizionali, allodiali di tutti li Beni, che possiedono dentro il distretto, tanto feudali, o giurisdizionali, come allodiali, secondo l'Editto altre volte pubblicato li 29. Settembre 1708., e 18. Dicembre 1743., purchè però non siano di quei Beni, de' quali i medesimi possessori devono pagare come sopra la tassa dell' Agro Romano: E tutte queste entrate faranno indifferentemente obbligate alla tassa di scudi dodici per cento.

X.

Dichiarando, che quando i detti Beni allodiali fossero soggetti a qualche nuova imposizione, o tassa, che le Comunità imponessero sopra tutti i terreni, e fondi esistenti nei loro rispettivi territorj per la stessa causa di supplire alle spese fatte nella provvista de' grani; in tal caso, non essendo dovere, che i nominati Baroni soggiacciano al pagamento d'una doppia imposizione, o tassa, si ordina, che le medesime Comunità non possano sopra detti Beni allodiali pretendere pagamento alcuno di tali tasse, o imposizioni. E perchè all'incontro neppure è dovere, che si accresca agli altri privati possessori quel tanto, che non deve come sopra pagarsi dai Baroni, vogliamo perciò, ed ordiniamo, che la Reverenda Camera Apostolica debba pagare, e buonificare alle dette Comunità quel tanto, che, giusta l'imposizione, o tassa comunitativa, non esigeranno sopra i Beni allodiali dei mentovati Baroni.

XI.

Finalmente avendo la Santità di Nostro Signore nella detta sua Cedola di Moto proprio ordinato, che all'effetto di sopra accennato si esiga per una volta solamente sopra i Luoghi di Monte, e Vacabili quella medesima tassa, che fu imposta dal nominato suo predecessore Benedetto XIV. per altre pubbliche calamità occorse l'anno 1743. = Pertanto in ulteriore esecuzione degli Ordini Pontificj, ordiniamo, e comandiamo, che per un anno prossimo da decorrere dal dì primo dell'imminente mese di Settembre si ritenga un'intero bimestre di tutti, e singoli Luoghi di Monte non vacabili di qualsivoglia sorte, qualità, natura, e denominazione tanto Camerali, quanto Comunitativi, e Baronali, da ripartirsi pro rata in cinque bimestri del medesimo anno, cioè alla ragione d'un Giulio per ciascheduno dei suddetti Luoghi di Monte in ogni bimestre, incominciando da quella di Settembre, e d'Ottobre prossimi, che suol pagarsi nel mese di Dicembre

cembre, e continuando negli altri quattro successivi bimestri fino all'ultimo di Luglio, ed Agosto dell'Anno prossimo avvenire 1765., lasciando libero, ed immune dalla presente Tassa il Bimestre di Novembre, e Dicembre, essendo questo soggetto all'altra imposizione di bajocchi cinque per ogni Luogo di Monte.

XII.

Come pure ordiniamo, e comandiamo, che si ritenga la decima parte del frutto tanto certo, quanto incerto di ciascun mese, che entra nella Massa Comune di tutti, e singoli Officj Vacabili di Dataria, e Cancelleria di qualsivoglia sorta, e qualità, natura, e denominazione, e ciò per dieci mesi, cioè Settembre, Ottobre, Novembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Luglio, ed Agosto, lasciando liberi dalla presente Tassa i due mesi di Giugno, e Dicembre, giacchè in questi si paga l'altra imposizione pel Bollo estinto. Vogliamo però, e dichiariamo, che nella presente Tassa non siano compresi gli emolumenti, che provengono dall'industria, e fatica personale per l'esercizio dei medesimi Officj.

XIII.

Tutte le sopra enunciate Note, ed Assegne dovranno darfi sottoscritte di proprio carattere, o munite con segno di croce di chi non sapesse scrivere, in mano di uno delli quattro Segretarj di Camera, che dovranno riceverle gratis, e senza alcun meno- mo pagamento nel termine di giorni venti dal dì della pubblicazione del presente, sotto pena del doppio a tutti quelli, che mancheranno di dare le suddette Assegne nel modo detto di sopra, o che avendole date non si trovassero veridiche, o giuste, o in qualche parte mancanti, da applicarsi la metà all'Accusatore, quando vi sia, e l'altra metà alla Reverenda Camera, e di altre pene ancora corporali a nostro arbitrio, secondo le qualità delle persone.

XIV.

In ultimo si dichiara, che le suddette Contribuzioni, o Tasse di nuovo imposte, e che dovranno a tenore del presente Editto pagarsi, s'intendono imposte, e dovranno durare per un solo anno, e si esigeranno in quattro termini; dovendosi in ciascheduno pagare la rata proporzionata, da maturare il primo termine nel trimestre di Settembre, Ottobre, e Novembre prossimo, il secondo nell'altro trimestre di Dicembre, Gennaio, e Febbraio 1765., il terzo nell'altro Trimestre di Marzo, Apri-

le , e Maggio , e finalmente il quarto , ed ultimo termine dovrà esigersi nel trimestre dei susseguenti mesi di Giugno , Luglio , ed Agosto . Avvertendo tutti di fare i pagamenti in nome di quelle medesime persone , che hanno date le Assegne , acciò non segua- no sbagli , e confusioni nel darli credito a chi avrà fatti tali pa- gamenti ; ed inoltre di esser puntuali , e pronti al pagamento , che dovrà farsi da ciascheduno compreso , ed obbligato come so- pra , senz' altra richiesta , o intimazione , nè giudiziale , nè stra- giudiziale , nella Depositaria della Reverenda Camera Apostolica ; mentre poi spirato ciaschedun termine si procederà contro i mo- rosi nel pagamento del doppio *more Camerali* colla mano Regia , e senza alcuna citazione , o interpellazione . Dato in Camera Apostolica . Questo dì 31. Agosto 1764.

C. Card. Rezzonico Camerlengo

S. Canale Tesoriere Generale .

Filippo Campilli Commissario Generale della R. C. A.

XXVII. Sebbene il riferito Editto fosse concepito con tutta la maggiore chiarezza , onde non sembrasse probabile , che nella esecuzione del medesimo potesse inforgere dubbio alcuno ; tut- tavolta per la decisione di qualsivisa controversia , che talvolta ve- nisse proposta , con viglietto della Segretaria di Stato spedito li 22. Novembre 1764. si deputò una particolare Congregazione composta delli Signori Cardinali Carlo Rezzonico Camerlengo di Santa Chiesa , Luigi Torrigiani Segretario di Stato , Andrea Negroni Pro-Uditore del Papa , e delli Monsignori Niccolò Pe- relli Tesoriere Generale , Gaetano Forti Avvocato Fiscale , e Filippo Campilli Commissario Generale della R. C. A. Ciò però non ostante più volte fù convocata la stessa Congregazione per decidere alcune frivole controversie già prevenute nell' Editto , e con la lettera del medesimo agevolmente decise .

XXVIII. Interloquì ancora rapporto ad alcune suppliche pre- sentate alla stessa Congregazione in nome di quelli poveri , che chiedevano di essere assoluti dal pagamento della Tassa per moti- vo di povertà , come furono quelli , che possedevano una picco- la casuccia , dove abitavano con numerosa famiglia , e non pote- vano a cagione della loro povertà pagare la Tassa ; e questi tutti 1 ne furono col Pontificio oracolo graziosamente assoluti , unita- mente con altri simili poveri possessori di piccole Vigne , che vivevano col tenue frutto , che ne ritraevano coltivandole colle loro proprie braccia . Queste , ed altre simili caritative conde-

nazioni della tassa imposta sopra gli stabili, importarono la diminuzione della medesima tassa delli scudi 183529: 21 = a scudi 166822: 18 =, e conseguentemente le caritative condonazioni giunsero alla somma di scudi 16707: 03 =. La tassa imposta sopra dei Luoghi di Monte ascese a scudi 231642: 31 = Quella ritratta dalli Vacabili costituì la somma di scudi 18711: 10 ÷ tantochè tutto l'importo della tassa effettivamente esatta sopra gli Stabili, Luoghi di Monte, e Vacabili costituì la somma di scudi 417175: 59 = 2 ÷, e questa unita a quella, che in somma di circa scudi 38267. = fu conseguita dalle pensioni Ecclesiastiche, Canonicj, e Beneficj, aumentò l'introito fino alla somma di scudi 438267. 3

XXIX. Terminata l'esigenza della tassa, tutti i libri della medesima furono trasportati dalla Computisteria Generale della Camera Apostolica all' Archivio Camerale esistente nel Palazzo Apostolico Vaticano con ordine, che a niuno si desse il transunto di qualsivisa partita delle assegni scritte in detti libri; sembrando contrario alla buona fede, che le assegni date per ubbidire agli Ordini del Sovrano dovessero servire di documento, e di prova contro quelli, che nel dare fedelmente l'assegna dei loro Capitali avevano ubbidito al proprio Principe, a solo fine di pagarne la tassa.

XXX. Fu providamente avvertito dalla detta Congregazione dell' Annona, che la suddetta tassa non sarebbe stata bastevole a potere continuare le grandiose spese della provvista dei grani, che sempre più crescevano di prezzo; pertanto la medesima Congregazione risolvè, che si facesse istanza al S. Collegio per avere da questo la facoltà necessaria d' estrarre dall' Erario *Sanctiore* esistente nella Fortezza di Castel S. Angelo la somma di scudi 50000 siccome nel dì 10. Aprile 1764. = adunatosi il Sagro Collegio, ne fu a quello proposta l' istanza. Ezzo Sagro Collegio però risolvè, che dovesse dal detto erario somministrarsi per allora solamente la somma di scudi 25000. = come fu eseguito coll' assistenza delli Sig. Cardinali Decano, sotto Decano, Camerlengo di S. Chiesa, e delli Monfig. Tesoriere Generale, Presidente della Zecca, e del Sig. Vice Castellano di detta Fortezza, essendosene rogato pubblico Istromento da Silvestro Antonio Mariotti uno delli Segretarj della Camera Apostolica, e coll' accompagnamento di un Picchetto di Soldati Granatieri di detta Fortezza, fu trasportata la detta somma di scudi 25000. al Sagro Monte di Pietà, e consegnata

ta al Cassiere del medesimo Sagro Monte, presente il Soprain-
tendente della Zecca Pontificia. Dipoi in altri cinque Consistorj
adunatisi colla medesima formalità fu similmente proposta l'istanza
per avere la licenza di potere estrarre dal detto Erario altre cin-
que partite di scudi duecento cinquantamila; ed avutosene l'as-
senso, ognuna delle anzidette partite fu come la prima, e collo
stesso compagno trasportata al Sagro Monte di Pietà, ed in ap-
presso coniate in moneta corrente, delle Monete, come sopra
estrate dal ridetto erario ne fu fatta la consegna alla cassa dell'An-
3 nona, la quale in conseguenza ricevè un Millione, e cinque-
cento mila scudi di più provenienti dall'aumento, che si ebbe
nella coniazione delle monete dell'erario per ridurle a moneta
corrente.

XXXI. Debbo riferire ancora, che il S. Pontefice Clemen-
te XIII., volendo che si procedesse colla più matura, e ponde-
rata considerazione nel fare le preaccennate istanze per le estra-
zioni delle additate somme da detto Erario *Sanctiore*, ordinò pre-
ventivamente alla tante volte nominata Sagra Congregazione
dell'Annona, che avesse seriamente esaminato, se nelle circo-
1 stanze della carestia del grano, che allora si provava, fosse coe-
rente alla Bolla della san. mem: di Sisto V. impressa la 43. in
ordine nel Bollario Romano stampato dal Mainardi Tomo 4. Par-
te 4. pag. 206., che incomincia = *Ad clarum Apostolicæ servitu-
tis &c.* = spedito alli 11. Aprile 1586. anno primo del di lui Pon-
tificato. Quindi la medesima Sagra Congregazione avendo con-
siderato il secondo caso espresso in detta Bolla, cioè = *Si tanta
Annonæ, & rei frumentariæ inopia sit, ut fames Populi interit-
us latura videatur* = Giudicò, che le circostanze della penuria
de' grani erano tali, che più urgenti di quelle non potevano
darli per temere, che = *Inopia Annonæ frumentariæ tanta esset,
ut fames populi interitus latura videretur*, = giacchè l'Erario Ca-
merale era del tutto esaurto, la cassa dell'Annona affatto vuota,
e la tassa dell'imposta sopra gli Stabili, i Luoghi de Monti, e dei
Vacabili, e sopra le rendite Ecclesiastiche non bastava a potere
comprare tanto grano, che fosse sufficiente allo sfamo del po-
polo per un giorno, essendo cresciuto il prezzo di detto genere
al rigorosissimo saggio di scudi diciannove il rubbio. E il grano,
che si ritrovava in Roma, e nelle suddette Provincie bisognose,
era così poco, che faceva temerne la mancanza da un giorno
all'altro. Così informato il Santo Padre ordinò, che fosse pro-

posta al Sagro Collegio l'istanza per avere dall' Erario *Sanctiore* la somministrazione del denaro nella somma positivamente necessaria, come già dissi, che fu estratta colle prescritte solennità.

XXXII. Merita, a mio credere, che si considerino le cause, e li motivi, per li quali il detto glorioso Pontefice Sisto V. risolvè di fare il suddetto Deposito; quali furono principalmente il timore delle guerre minacciate dagl' Infedeli; la prudentiale considerazione di avere preparato il danaro prima che ne sopravven- 1
ga il bisogno, giacchè per averlo nel tempo del bisogno si ap-
porta grande incommodo, ed aggravio alli sudditi: Laddove
esso Sisto V., senza incommodo alcuno delli sudditi lo aveva
cumulato con la sua *parsimonia, frugalitateque pontificia*. L'al-
tra considerazione avuta dal lodato Pontefice fu, che *Inter omnia
præsidia, ac firmamenta, quæ ad reipublicæ defensionem, & con-
servationem Sapientium judicio putantur, magnam sapientissimus
Salomon vim, & facultatem pecuniæ tribuit verbis illis = UTI-
LIOR EST SAPIENTIA CUM DIVITIIS, ET MAGIS PRO-
DEST, SICUT ENIM PROTEGIT SAPIENTIA, SIC PRO-
DEST PECUNIA* = e io direi ancora, che il danaro è *virtua-
liter, & æquivalenter omnia*, perchè a lui tutte le cose obbe- 2
discono = *Pecuniæ obediunt omnia*, = come disse l' *Ecclesiasti-
co* xxix. 19. A riflesso della considerazione, che = *Utilior est sa-
pientia cum divitiis* = non è maraviglia, che si sia avuto tanto im-
pegno per la conservazione dell' Erario *Sanctiore*, denominandosi
= *tamquam Sacrum Ecclesiæ Romanæ peculium, & præcipuum* 3
ærarium = e volendo, che si considerasse, e fosse = *Bonorum im-
mobiliium instar sit* = proibendo anche a se medesimo di levarne
partem aliquam, etiam minimam =, poichè senza la specifica 4
comprensione di se medesimo, non sarebbe compreso il Pontefice
nella detta proibizione, essendo certo, che = *in generali sermone
non includitur persona loquentis* = giusta la disposizione del testo
nella *L. Inquisitio &c. C. de solutionib. Surd. Conf. 152. n. 45. lib. 2.
Gratian. discept. forens. cap. 771. n. 5. Tom. 4.* E finalmente ciò, 5
che con più chiarezza dimostra la premura della conservazione
del detto Deposito è la comminazione delle pene sì spirituali,
che temporali contro quelli, che non avessero osservata la dispo-
sizione della detta Bolla, tanto nel fare l' estrazione di qualche
somma, quanto anche nel trascurare la reintegrazione, e la ri-
portazione della somma estratta. Non è stata certamente in que- 6
sta parte, nè in alcun' altra cosa defraudata la disposizione, e la

mente dell'anzidetta Bolla; essendosi anzi dalla lodevolissima, e notoria probità degli Eñi Sig. Cardinali, a quali apparteneva, esattamente osservata, con avere ordinato un sufficiente multiplo, che tuttora si continua per reintegrare l'Erario *Sanctiore* di tutta la somma dal medesimo estratta per la riferita provvista dei grani, e si dà ogni anno al Sagro Collègio la notizia della somma all'effetto suddetto moltiplicata.

XXXIII. Passando al secondo Capitolo delli provvedimenti presi per mantenere provveduta di grano Roma, ed altri luoghi delle Provincie dell'Umbria, del Patrimonio, della Sabina, e di Marittima, e Campagna, dirò, che il più importante, e più giovevole fu quello proposto, ed eseguito dalla esemplarissima pietà del Sommo Pontefice Clemente XIII., di ricorrere alla Divina misericordia, implorando il perdono delle colpe, per le quali ci veniva minacciato il flagello della carestia, mediante la pubblicazione d'una Indulgenza in forma di Giubileo a tutti quelli, che col preventivo digiuno, confessati, e comunicati avessero visitata una delle tre Basiliche, di S. Giovanni, di S. Pietro, e di S. Maria Maggiore, con una Processione fatta nella prima Domenica d'Aprile 1764. dalla Chiesa di S. Maria in Traspontina fino alla Basilica di S. Pietro coll'intervento del Papa medesimo, delli Sig. Cardinali, e del Clero, e della Prelatura, cantando preci, ed orazioni congruenti al bisogno per conseguire l'Indulgenza plenaria conceduta dal SSmo Padre. Nel susseguente Lunedì, dopo la detta Processione, la Santità Sua si portò a celebrare la S. Messa all'altare della cappella *ad Sancta Sanctorum*, essendosi scoperta la S. Immagine del SSmo Salvatore per tutto il tempo della celebrazione del S. Sacrificio; oltre l'Indulgenza conceduta a tutti quelli, che genuflessi avessero recitati cinque *Pater*, & *Ave*, e cinque *Gloria Patri* nel tempo, che ad un'ora, e mezza di notte dovevano suonare le campane di tutte le Chiese di Roma. Così placata l'ira Divina, si degnò il clementissimo Dio manifestare con infinita misericordia il benigno suo perdono colla più sollecita provvista del grano necessario al bisogno di Roma, e delle suddette Provincie, come dirò a suo luogo.

XXXIV. Essendosi avvertito, che la vendita molto grande della farina, che si faceva, come dissi di sopra al §. *Nono*, in un granajo esistente alle Terme Diocleziane, cagionava eccedente consumo di grano, giacchè li poveri piuttosto che comprare il

pane alli forni , si affollavano al detto granajo per la compra della farina ; fu creduto di potere impedire il detto grandioso consumo, e distogliere i compratori dal più comprarla con aumentarne il prezzo , ficcome fu accresciuto , prima dalli bajocchi dodici fino a bajocchi tredici la diecina , di poi fino a baj. sedici , e finalmente fu aumentato il prezzo fino a venti bajocchi la diecina . Non ostante però tale accrescimento di prezzo , che ragguagliava l'importo fino a scudi dodici , e bajocchi ottanta il rubbio , andava ogni giorno più crescendo lo smaltimento della farina , e si venne in cognizione , che li compratori non erano altrimenti Romani , ma bensì forastieri , e Marinari Napolitani ; e fu creduto , che non farebbe cessato il copioso consumo di farina ancorchè il prezzo di essa fosse maggiormente accresciuto , poichè a quelli , che nelle loro Patrie non avevano grano , nè farina , conveniva farne a qualunque costo la compra . Queste furono le considerazioni , per le quali la Congregazione dell'Annona proibì la continuazione della detta vendita di farina , e con ciò impedì uno delli discapiti dell'Annona , che fino a quel tempo aveva portato il consumo non indifferente di rubbia mille di grano .

XXXV. Narrai di sopra al §. IX. che da Roma si estraeva considerabilissima quantità di pane , e farina per fiume , per le porte , ed in tempo di notte si gettava dalle mura a quelle molte persone , che aspettavano al di fuori per portarle via in contrabando . Per impedire sì grandissimo consumo diede la detta Congregazione gli ordini più opportuni , come furono quelli di comminare con Editto affisso nel dì 13. Marzo 1764. la pena della Vita a quelli , che avessero ardito gettare dalle mura di Roma pane , o farina ; di fare girare di notte intorno alle mura della Città la Pattuglia delle Corazze ; di far chiudere alcune porte della Città , cioè , la Latina , di S. Maria Maggiore , la Pinciana , quella detta Salara , l'altra di Castello , e porta Fabbrica ; e d'ordinare alli soldati ritenuti alla guardia delle porte aperte , che avessero visitati tutti li carri , carretti , strascini , e sorme , che uscivano dalle medesime porte , ed anche le botti , e barili , che , come accennai al §. IX. , si aprivano dentro la Città , e poi riempiti di pane , e rispettivamente di farina , si trasportavano fuori della medesima . Di più furono collocate delle barche armate di birri nel porto di Ripetta , al di sopra del medesimo Porto verso il Ponte Milvio , all' incontro della Bocca della Verità , e più in giù , quasi in faccia alla Basilica di S. Paolo , facendosi inoltre

- 6 la visita a tutte le barche , che partivano dal porto di questa Ripa grande , per osservare , se vi avessero maggior quantità di quella razione di pane , che loro era stata assegnata pel puro bisogno della navigazione fino al primo Porto , al quale era diretto il loro viaggio . Qualche difficoltà fu incontrata nello stabilire il più , e il meno del pane , che doveva darsi ad ogni barca a proporzione del numero maggiore , e rispettivamente minore delli marinari , e forastieri , che conducevano ; ma peraltro intorno a questa differenza fu dato ad ogni Naviglio piuttosto più , che meno del suo bisognoevole .

- XXXVI. Con gli anzidetti provvedimenti assicurato il poco grano , che era in Roma , si volle sapere per regola di buon governo la quantità precisa di detto genere , che era dentro la Città ; ondè con Editto pubblicato li 4. Aprile 1764. , fu ordinato , che si desse l' assegna , siccome fu data del grano in quantità di rubbia 11300. , della farina in tenue quantità di rubbia 2777. e tre quarte , e del pane ascendente a libbre 36000. Non sò narrare al mio Lettore quale , e quanta fosse l' agitazione del Papa , e della nominata Congregazione , che presiedeva alla provvista dell' Annona, tosto che furono informati della suddetta cosa
- 2 tenue quantità di grano , di farina , e di pane , riflettendo che appena farebbe potuto bastare per mantenere un sol mese provveduta Roma di pane , giacchè il consumo , che in essa soleva farsi ogni anno non era minore di rubbia cento trentacinque mila circa , tutto che non vi fossero tanti poveri forastieri , quanti ve ne erano concorsi nel principio dell' anno suddetto 1764. quali aumentarono il consumo fino alla quantità di rubbia mille in circa , come distintamente dimostrano gl' infrascritti scandagli , che potranno servire di regola per li tempi avvenire , avendo però sempre in considerazione la maggiore , o minore popolazione di Roma , ed anche la qualità del grano di migliore , e rispettivamente minore perfezione , e granitura , essendo a tutti noto , che tante rubbia di più si consumano di quel grano , quanto meno è la farina , che se ne ricava , a cagione specialmente della mala , ed imperfetta granitura .

SCANDAGLIO

*Del consumo di Roma da Luglio 1762. a tutto Giugno 1763.
distribuito alla S. Congregazione dell'Annona per desu-
merne un probabile regolamento nel fare le provviste
del Grano, del tenore seguente.*

Essendo la popolazione numerosa
di anime 158819.

4

Nelli Forni decinanti, e bajocanti furono spianate Rubbia	num.	87651
Nel Forno del Sagro Palazzo Apostolico furono spia- nate Rubbia	num.	5000
Nel Forno della pia casa di S. Spirito furono spia- nate Rubbia	num.	1800
Nel Forno del Sig. Duca di Zagarolo furono spia- nate Rubbia	num.	800
Li Vermicellari consumarono circa Rubbia	num.	5000
Li Ciambellari, e li Pasticcieri spianarono circa Rubbia	num.	2200
Le case delle famiglie delli particolari, e dei Luoghi Pii spianarono circa Rubbia	num.	2300
L' Università degli Ebrei spianarono Rubbia	num.	100
Le Fabbriche delle Paste, e Maccaroni all' uso di Napoli, di Genova, di Sardegna &c. consuma- rono circa Rubbia	num.	1600
Sommano in tutto Rubbia		num. <u>106451</u>

Dal suddetto scandaglio si vede quanto grano consumino ogni anno i Vermicellari, i Ciambellari, i Pasticcieri, e li Maccaronari, che fabbricano i maccaroni all' uso forastiero di Genova, di Napoli, e di Cagliari, le famiglie particolari, le case Religiose, e l' Università degli Ebrei.

Si aggiunge altro più esatto, e più generale scandaglio, in cui si dimostra specialmente il consumo del grano spianato in Roma da Luglio 1719. a tutto Giugno 1763., con altre utilissime notizie per buona regola della Prefettura dell'Annona, distri-

buito parimente alla Sagra Congregazione dell' Annona nel dì primo Agosto 1767. del tenore seguente . Discorda questo scandaglio generale di più anni dall' antecedente del 1763. nella quantità di Rubbia 41574. , perchè in quello non fu calcolato il macinato della farina , che era presso li Fornari , Maccaronari , ed altri nel dì primo Luglio 1763. , come ne più si ebbe ragione del grano dato alli Vergari , che per timore di non trovare il pane nell' andare alle Montagne , portarono il grano dato loro dall' Annona .

Il preaccennato scandaglio generale si leggerà nel compiegato foglio aperto ripartito in cinque colonne .

SPECCHIO

Grano rimatto in essere in fine di ogni stagione, cioè a tutto Giugno degli infrascritti anni, dentro la Città di Roma, tanto in Annona, che in mano de' Mercanti, e Fornari.	Grano entrato nelle prime otto settimane dopo la raccolta di ciascun' anno, cioè Luglio, ed Agosto.	Grano macinato, e con fumato dentro Roma principiando da Luglio 1719. a tutto Giugno di ciascuna' anno.	Introito generale di ogni anno del grano entrato in Roma, tanto per conto de' mercanti, quanto di quello provvisto dall' Annona fuori di Roma.	Grano fatto provvedere dall' Annona fuori di Roma, quale è già compreso nell' Introito generale di ogni anno.
---	---	---	--	---

1719	Rub. 117425	Rub. 28911	Rub. 121288	Rub. 57906	Rub. 18216	Comprete Rubbia 16000. comprate nella Marca .
1720	46677	80577	117484	135078	21970	
1721	67212	77908	122925	152965	13826	
1722	109990	44073	127304	76608		
1723	63584	74739	123638	145082	13736	
1724	93264	32897	131543	81121	17459	Comprete Rub. 12605. della Marca provviste dal Belloni in Rub. 15125.
1725	42634	96432	122398	154856		
1726	77542	70137	114173	134913	6443	
1727	111806	51623	119405	98705	10117	
1728	95724	36148	121536	67663	18282	Comprete Rub. 12525. di Montalto dichiarate dall' Annona .
1729	34681	42317	120397	114308	30964	Comprete le dichiarazioni fatte dall' Annona in Rub. 15766. di Montalto, Patrimonio, e Marca .
1730	35809	70031	118789	132478	14340	
1731	57975	68521	122108	129469	12474	
1732	73712	39777	122385	84484	17848	Comprete Rub. 9000. del Patrimonio dichiarate dall' Annona .
1733	37988	63254	127192	145413	29132	
1734	56924	63063	129869	120592	9650	Comprete Rub. 5000. del Patrimonio dichiarate dall' Annona .
1735	60246	50037	128692	118018	19200	Comprete Rub. 5970. del Patrimonio dichiarate dall' Annona .
1736	59819	49365	121206	89829	3380	
1737	35845	76626	123892	135780		
1738	57720	63449	124693	117635		
1739	60697	71284	128605	107232		
1740	43813	70432	127214	122774	19077	Comprete Rub. 7025. di Mont'alto, e Rub. 1000. della Marca contrattate dall' Annona .
1741	48585	74189	127339	120950		
1742	47822	54972	123903	105136	27403	Comprete le dichiarazioni fatte dall' Annona in Rub. 15000. di Montalto, Patrimonio, e Marca .
1743	35595	59439	131326	120761	24920	Comprete le dichiarazioni fatte dall' Annona di Montalto, e Patrimonio in Rub. 15000.
1744	25259	108561	136341	168456	13776	
1745	57066	92453	133989	164712		
1746	101027	59084	133900	97553		
1747	74961	36418	130202	70595	25342	Che R. 19516. della Marca, R. 5250. di Montalto dichiarate dall' Annona, e R. 576. di Trani nel Regno di Napoli.
1748	14761	83996	128662	130849	279	Della Marca in carico di Rub. 300.
1749	27635	53868	139008	122020	32441	Che R. 6549. di Montalto, R. 24339:08. della Marca, R. 1400. di Corneto, e R. 152:08. di Toscana.
1750	18054	102443	144118	149003	3884	Provviste in Corneto .
1751	37493	51004	136704	112126	16177	Che R. 15000. di Montalto dichiarate dall' Annona, e R. 1177. di Corneto, e Civitavecchia .
1752	24757	60987	130065	120707	17555	Che R. 7654. di Montalto non dichiarate dall' Annona, e R. 4101. de' Commisfarj del Diretore .
1753	25271	66371	126849	132984	11727	Che R. 5305. di Montalto comprato alla Ripa di Roma, e R. 6422. de' Commisfarj .
1754	39452	68351	126740	127094	9561	Che R. 9289. de' Commisfarj, e R. 272. della Rev. Camera di Montalto .
1755	53482	66106	125732	106815		
1756	46860	65535	121066	122992		
1757	56511	54840	127844	97901		
1758	37075	61623	130679	109809	10104	De' Commisfarj dell' Annona .
1759	23487	60291	135724	128845	52000	Comprete R. 28000. della Marca, Corneto, Civitavecchia, ed altri Luoghi .
1760	26871	66311	129081	130086	48387	Che R. 29385. della Marca, R. 3366. dell' Aluniere, R. 5848. di Civitavecchia, e R. 9788. de' Commisfarj, ed altri Mercanti.
1761	42985	71088	132027	147428	30858	Che R. 19809. della Marca, e R. 10749. de' Commisfarj .
1762	67251	55854	134794	104391	574	De' Mercanti in Terracina .
1763	54938	40712	148025	108488	60000	Del Commisfarjo di Corneto, e di altre Commissioni, con più una gran quantità di Grano estero di circa Rub. 42000.

*Numero delle Anime di Roma dall' Anno 1719.
fino a tutto l' Anno 1763.*

	Maschi	Femine	Atti alla Com- munioue	Non atti	Tutti infie- me
1719	Num. 78756	Num. 57541	Num. 106497	Num. 29800	Num. 136297
1720	80020	57709	108439	29290	137729
1721	76311	57521	105378	28454	133832
1722	76069	58215	103994	30290	134284
1723	78581	59086	108225	29842	138067
1724	79620	60247	109115	30779	139894
1725	81330	61018	112069	30279	142348
1726	85622	62533	116937	31218	148155
1727	84364	61573	113021	32916	145937
1728	82945	63036	113259	32722	145981
1729	82062	61928	111862	32128	143990
1730	80301	64323	112890	31734	144624
1731	82400	63049	113544	31950	145494
1732	82441	63707	113332	32816	146148
1733	83873	65801	115837	33837	149674
1734	84509	65262	116458	33313	149771
1735	85071	66263	127363	24071	151334
1736	86563	64102	116864	23801	150605
1737	85589	65060	116797	33852	150649
1738	93711	65469	115313	33867	149180
1739	83163	63094	114025	33094	147119
1740	83049	63701	114887	31863	146750
1741	82272	63808	113873	32207	146080
1742	81265	64745	112675	33335	146010
1743	82705	63826	111930	34601	146531
1744	82723	64753	113514	32962	147476
1745	81363	66069	114286	33146	147432
1746	83233	66163	116795	32601	149396
1747	84651	66537	113581	37607	151188
1748	83869	65492	115900	34061	149361
1749	84266	67447	116945	34768	151713
1750	85303	67569	119323	33549	142872
1751	88806	69075	121304	36577	157881
1752	87155	67413	118602	35966	154568
1753	85780	68031	117333	36478	153811
1754	86542	67125	116864	36803	153667
1755	85575	67561	115256	37880	153136
1756	85382	68530	116330	37582	153912
1757	85436	68412	116694	37154	153848
1758	84621	68127	116459	36289	152748
1759	85937	68121	116626	37432	154058
1760	86476	68708	119459	35725	155184
1761	88155	68930	119509	37576	157085
1762	90239	67219	120696	36762	157458
1763	87396	71423	123211	35608	158819

*Consumo del Grano macinato in Roma
principiando da Luglio 1719.
a tutto Giugno 1763.*

Rub.	
121288	—
117484	—
122925	—
127304	—
123638	—
131543	—
122398	—
114173	—
119005	—
121536	—
120397	—
118789	—
122108	—
122385	—
127192	—
129869	—
128692	—
121206	—
123892	—
124693	—
128605	—
127214	—
127339	—
123903	—
131326	—
136341	—
133989	—
133900	—
130202	—
128662	—
139008	—
144118	—
136704	—
130065	—
126849	—
126740	—
125732	—
121096	—
127844	—
130079	—
135724	—
129081	—
132027	—
134794	—
148025	—

SPECCHI

<p>Grano di Cassa di R- ed Agallo.</p>	<p>Grano di Cassa di R- ed Agallo.</p>	<p>Grano di Cassa di R- ed Agallo.</p>
--	--	--

1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800
1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800

XXXVII. Se fu grande, come dissi il timore, non minore fu la sollecitudine, che si ebbe nel prevenire la mancanza del grano, siccome fu tanto felicemente prevenuta, che agli 8. di Maggio 1764. potè dirsi svanita quella penuria, che tanto si temeva; essendosi antecedentemente nel principio di Settembre 1763. da Monsignor Prefetto dell'Annona con premurosa Lettera circolare ordinato a tutti li Torrieri della spiaggia del Mediterraneo di 2
dovere invigilare, che non fosse imbarcata alcuna benchè menoma quantità di grano, di granturco, e di qualsifiano altre vettovaglie: fu altresì pregato il Sig. Cardinal Crivelli Legato di 3
Romagna di fare invigilare, che non fosse estratta da quella Legazione grano, nè altra vettovaglia; così pure fu pregato l'Emo Sig. Card. Negroni Pro-Uditore del Papa, affinchè come Sopraintendente Amministratore delli Feudi di Sarsina, e di Meldola, 4
avesse ordinato alli Governatori di detti luoghi di non permettere, che da quelli fossero estratti per fuori dello Stato Papale i generi suddetti. Molto più utilmente nel dì 5. Novembre 1763. fu ingiunto a Monsignor Prefetto dell'Annona, che avesse comprato per la medesima tanto il grano raccolto nelle 5
Tenute Camerali delle Alumiere, pagandone il prezzo alla ragione di scudi sette il rubbio posto alla vela, quanto anche l'altro grano raccolto dall'Appaltatore delle Dogane del Patrimonio al prezzo di scudi sette, e baj. 50. il rubbio posto similmente alla vela, o fosse al Caricatore della Fossa di Corneto, sollecitandone l'imbarco per Roma, unitamente con l'altro grano dell'Affittuario dello Stato di Castro, secondo la dichiarazione, che ne aveva fatta la medesima Annona di volerlo per Roma. Di più con Lettera della Segreteria di Stato spedita circa il fine di Febrajo 1764. fu ingiunto al Signor Card. Legato di Ferrara, che d'ordine del Papa avesse rivate tutte le tratte di grano, e di ogni altra vettovaglia concesse a qualsifiano persone, benchè privilegiate. Fu altresì data la permissione all'Ebreo Coen di 6
Ferrara di provvedere quella maggiore quantità di grano, e granturco, che gli fosse riuscito possibile, senza limitazione di prezzo, ma a quel prezzo più vantaggioso, che avesse potuto convenire con li venditori, e che con tutta sollecitudine li avesse fatti imbarcare per il Porto di Ancona diretti al Negoziante Tommaso Ricotti, al quale si diede contemporaneamente l'ordine di fare 7
imbarcare per il Porto di Civita vecchia tutti quelli suddetti generi, che gli avesse inviato il nominato Coen di Ferrara. Per fare

le provviste delli grani nelli Dominj esteri, e specialmente in Livorno, Genova, Savoja, Sardegna, Sicilia, Marfaglia, e in altri Dominj, erano stati primieramente deputati, e spediti a detti luoghi li Signori Melchior Cacciari, il Marchese Giuseppe Lepri, e di poi nel 1766. Antonino Schiatti Computista dell'Annona con le più ampie facultà, e specialmente quella di non esserli stati limitati i prezzi; e ad ognuno di questi si scrivevano dalla Segretaria di Stato Lettere urgentissime per la più sollecita, e più copiosa spedizione di grano diretto al Porto di Civita vecchia.

XXXVIII. In rapporto alla deputazione, e spedizioni di detti Deputati agli accennati esteri Dominj, debbo riferire, che fino da quel tempo fu avvertito, che ciò cagionò il rincarimento del prezzo delli grani, e la maggior difficoltà per averli; giacchè con tale spedizione accertati maggiormente i Negozianti forestieri del gran bisogno di Roma, aumentarono di molto il prezzo delli grani, fingendo di averne richieste da altre parti, e pretendendo di fare un molto gran favore, quando preferissero nella compra i detti nostri Deputati: Di più i Negozianti di due delli suddetti Porti, tutti d'accordo inventarono la maniera di aumentare notabilmente i prezzi, e di far credere, che si contentava d'un lucro molto discreto quel Negoziante, che faceva ad esso nostro Deputato la vendita. Qualunque partita di grano, che arrivava in quel Porto, si comprava subito da uno delli detti Negozianti, notandosi nel libro delli Sensali la quantità, ed il costo; di poi, e quasi subito questo compratore lo rivendeva ad un'altro delli medesimi Negozianti con guadagno discreto, e ragionevole, e il Sensale notava la quantità, e il prezzo, acciò sempre apparisse il moderato guadagno, che aveva fatto il primo compratore. Il secondo compratore faceva lo stesso, vendendolo ad un'altro degli stessi Negozianti, e così praticavano il terzo, e il quarto, e successivamente tutti gli altri suddetti Negozianti delli medesimi Porti, tantoche calcolati insieme tutti li detti piccioli, e moderati guadagni, che appariva aver fatto ognuno di essi Negozianti, costituivano una somma molto rilevante comparativamente al costo della prima compra; e così il Deputato spedito da Roma era costretto comprare il grano da quel Negoziante, che era stato l'ultimo nelle riferite compre, e coll'apparenza di contentarsi d'un moderato guadagno si gravava il Deputato spedito da Roma di tutti gli accennati aumenti di prezzo, che

uniti insieme portavano considerabile alterazione comparativamente alla prima compra, mentre i Negozianti degl' indicati Porti ripartivano tra di loro il detto considerabile guadagno. Fingevano ancora, che fosse giunto al Porto un' ordine sovrano, che non potesse farsi da esso Porto l' estrazione del grano; e poi supponendo d' aver fatta qualche spesa per avere la permissione dell' estrazione, anche di questa gravavano il nostro Deputato. A riflesso pertanto di tali, e di altri gravosi inconvenienti, fu creduto, che farebbe tornato più conto incaricare li Negozianti dello Stato Pontificio, che avessero essi direttamente fatte le compre di detto vittuale, come facevano di tutti gli altri generi, poichè si farebbero contentati del rimborso dello speso, e di quelle consuete provvisioni, che non farebbero state all' Annona di Roma, e delle dette Provincie di tanto maggiore dispendio, quanto fu quello sofferto nella provvista dei grani fatta dalli detti peraltro onestissimi, e avvedutissimi Deputati. Quanto alla Sicilia, è indispensabile la destinazione delli Deputati, quali siano presenti per ricevere la consegna delli grani, e pagarne subito il prezzo, che si concordava con quelli, che li trasportano alli Porti, e farne contemporaneamente l' imbarco; Non essendo facile, nè probabile, che i proprietarj vogliano fermarsi alla spiaggia, aspettando altri compratori per averne prezzo maggiore.

XXXIX. Molto diversa, e grandemente favorevole, e benigna fu la sorte, che presso la Maestà del Rè di Sardegna incontrò il Marchese Giuseppe Lepri uno delli Deputati: Avendo questi esposte al benignissimo Sovrano le angustie, nelle quali si trovava Roma, e una gran parte dello Stato Pontificio per la mancanza del grano, si degnò la Maestà Sua permettergli l' estrazione dai luoghi delli suoi Dominj d' una non tenue quantità di grano, dandogli anche speranza dell' estrazione di qualche altra quantità di detto genere subito, che avesse riconosciuto, se nelli detti di lui Stati ve ne fosse maggior sopravanzo. Considerando poi il clementissimo Sovrano, che l' unione, e il trasporto delle partite del grano, che il Marchese Lepri poteva estrarre, secondo la Regia permissione, richiedeva molto perdimento di tempo, e che talvolta non farebbe arrivato in tempo il soccorso richiesto per Roma; si degnò con eccesso di bontà raccomandarlo alla Repubblica di Genova, affinchè avesse permesso al nominato Marchese la compra, e l' estrazione dal Porto di Genova di una provvisionale quantità di grano, promettendo alla Repubblica

di farlene avere dalli suoi Stati altrettanta quantità, quando essa Repubblica ne avesse avuto di bisogno. Con detto Regio Dispaccio passò il Marchese Lepri in Genova, dove molto poco grano potè provvedere, avendo trovato, che le partite di tal genere esistenti in quel Porto erano quasi tutte impegnate, e contrattate con altri compratori, e per quelle partite, che non erano ancora impegnate si richiedeva un prezzo esorbitante; onde giudicò spediente tornarsene in Roma, avendo lasciate in Genova, e in qualche altro luogo ai suoi corrispondenti quelle ordinazioni, che credè opportune per l'acquisto a prezzo discreto di qualche quantità di grano, spargendo voce, che Roma era già provveduta, come realmente fu vero, mercè le altre Provvidenze, che aveva date la Sagra Congregazione dell'Annona.

XL. Segui poi la destinazione di più abili persone, quali dall'Emo Signor Cardinale Camerlengo furono incaricate di fare compre, ed incette di grano con patente speciale spedita loro del tenore seguente = *Carlo del Titolo di S. Clemente Prete Cardinale Rezzonico della Santa Romana Chiesa Camerlengo = Avendo noi in esecuzione dell'ordine datoci dalla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XIII. felicemente regnante incaricato il Signor N. N. di provvedere per l'Annona di Roma quella quantità di grano, che al prezzo da Noi prefisso gli fosse riuscito comprare nel Ducato di Urbino, e nella Provincia della Marca; Pertanto ordiniamo alli Tesorieri, e loro Vice-Tesorieri del detto Ducato di Urbino, e Provincia della Marca, quanto anche ai Vice-Rassegnatori del medesimo Ducato, e Provincia, che non ardiscono pretendere dal detto Signore N. N. pagamento di alcun Dazio, Pedagio, Gabella, Tassa, nè qualsisia altra imposizione, o gravezza, e molto meno dargli impedimento alcuno nelle compre, e trasporti, ed imbarchi per Civita vecchia di tutto il grano, che sarà dal medesimo, o da chi esso avrà deputato, comprato, trasportato, ed imbarcato pel detto Porto di Civita vecchia, come altresì ingiungiamo a Monsignor Presidente di Urbino, ai Presidi, e Governatori della detta Provincia della Marca di prestare al detto N. N. ogni favore, assistenza, ed ajuto per la più facile, e spedita esecuzione della Commissione suddetta, essendo tale la mente, e volontà espressa della Santità di Nostro Signore. Dato in Camera Apostolica questo dì . . .*

XLI. Si dice in detta Patente, che il Deputato debba comprare i grani = *al prezzo prefissogli dal Sig. Cardinale Camerlengo* =, e ciò perchè dovendosi imbarcare per farli trasportare a Civita

vecchia, voleva che il prezzo non eccedesse la somma di scudi cinque il Rubbio, compresa la spesa del trasporto alla spiaggia, o all'imbarco; perlochè il Deputato doveva esser cauto di convenire con li venditori del grano il detto prezzo, compreso in quello la spesa dell'enunciato trasporto. E qui si deve avvertire, che i grani raccolti, ed esistenti in luoghi più distanti dalla spiaggia marittima si vendono a minor prezzo di quello si vendano gli altri, che si raccolgono in vicinanza dell'imbarco.

XLII. Viene ordinato in detta Patente, che per li grani, che avesse provveduti il Deputato, non si dovesse pagare alcun Dazio, 1
 Gabella, o Pedagio, giacchè essendo destinati per l'Annona di Roma, doveano esserne immuni, ed esenti, giusta il parere del *de Zaulis ad Statut. Faventin. observat. ad Rubricam 51. num 28. Tom. 1. pag. 571.*; e come nel dì 19. Giugno 1764. risolvè la Sagra Congregazione dell'Annona, avendo ingiunto a Monfig. Tesoriere Generale di obbligare il Tesoriere della Provincia di Ferrara a dovere rimborsare il Coen del Dazio pagato in somma di circa scudi cinquecento per il grano spedito all'Annona di Roma. Come altresì si prescrive, che non si dia al Deputato impedimento alcuno nelle compre, trasporti, ed imbarchi delli grani, derogandosi con questo ordine alla disposizione della Bolla detta del libero 2
 Commercio del Santo Pontefice Benedetto XIV. emanata li 8. Luglio 1749., nella quale al §. 2. viene proibito l'imbarco di ogni vettovaglia, senza la preventiva licenza, e al §. 6. si proibiscono le incette dei grani, e di ogni vettovaglia. Siccome non era possibile, che un solo potesse portarsi in tutti li luoghi della Provincia della Marca, e del Ducato, o Presidato di Urbino per fare le compre delli grani con quella sollecitudine, che richiedeva il bisogno dell'Annona di Roma, così fu in essa Patente data facoltà al Deputato di potere sostituire, e deputare altri subalterni, che avessero fatte le sue veci nel comprare, e fare trasportare i grani all'imbarco. Quanto poi all'effettuazione dell'imbarco, ne fu dato l'incarico al medesimo Deputato, essendo stato avvertito di prescegliere Bastimenti Inglesi, ed Olandesi, 3
 per essere questi più sicuri, e più solleciti, e di non confidare alcun imbarco ai Bastimenti Napolitani, sì perchè questi non sono tanto solleciti nella navigazione, sì ancora perchè passando per la spiaggia, e i porti di Napoli bisognoso di grano più dell'Annona di Roma, si temeva, che il grano fosse arrestato con intelligenza delli Padroni degli stessi bastimenti, come realmente succedè di un

carico di grano arrestato nel Porto di Napoli, che si appropriò la stessa Città.

XLIII. Era stato incaricato il Signor Raffaele Gnudi in quel tempo Tesoriere della Provincia di Romagna di provvedere in essa Provincia ogni possibile maggiore quantità di grano, e d'ordine della Sagra Congregazione dell'Annona adunata li 3. Settembre 1764. fu avvertito di non comprare quel grano di mal'odore, che si conservava nelle fosse, o pozzi; essendosi contemporaneamente dal Signor Cardinale Segretario di Stato pregato il Signor Cardinal Crivelli Legato di quella Provincia, acciocchè si fosse degnato di favorire della sua assistenza il nominato Signor Gnudi. Inutili però furono le premure, che questi si prese per riuscire nella sua Commissione, posciachè l'accennata falsazione del prezzo delli grani operò, che il medesimo genere si trasportasse dalli Contrabandieri al confinante Dominio della Toscana, tanto che col mezzo degli stessi Contrabandieri potè il Gnudi acquistare solamente una tenue quantità di grano di Rubbia 7323. Questo svantaggioso avvenimento comprova, che nel tempo della penuria di qualche genere non conviene fissarne il prezzo, dovendosi anzi aumentare per averne maggiore abbondanza, come avvertono molti Autori allegati dal *Zauli ad Statutum Faventinum Rub. 41. lib. iv. dal num. 71. al num. 75. pag. 525.*, ove si riferiscono molti esempj. L'esserli dovuto poi provvedere il grano forastiere a prezzo molto maggiore di quello si sarebbe pagato il grano dello Stato, ci fa comprendere, che sia sempre spedito comprare il grano dello Stato, ancorchè convenisse pagarlo più del forastiero, per la considerazione tra le altre, che comprandosi il grano dello Stato, il danaro rimarrà nello Stato medesimo, e cirolerà tra i sudditi, giusta l'avvertimento, che ne danno il *Zauli ad Statut. Faventin. observat. ad Rubricam 41. lib. 4. n. 167. e 168. Tom. 1. pag. 534.*, ed altri dal medesimo allegati.

XLIV. Fu veramente forte molto propizia, vantaggiosa, e utile all'Annona di Roma, che nel tempo di tanta penuria di grano fosse Nunzio Apostolico in Bruselles Monsignor Tommaso Ghilini, ora Cardinale degnissimo di Santa Chiesa; giacchè questi colla maggiore sollecitudine, e avvedutezza possibile, prevalendosi in Bruselles della ricca ragione, che passava col nome della Vedova Vanschoor, provvide la quantità di Rubbia 33117. di grano al discretissimo prezzo di circa scudi 9. il rubbio, tanto che colla spesa dell'imbarco, e trasportato in Roma dentro li
gra-

granari dell'Annona, tutto l'importo non eccedè la somma di scudi 11. 23. 2 $\frac{1}{4}$ il Rubbio; e di più diede la commissione in Amsterdam all'onorato Negoziante Cesare Sardi di provvedere altro grano, come ne provvide fino alla quantità di Rubbia 33039. allo stesso discretissimo prezzo di circa scudi 9. il Rubbio, onde condotto alli suddetti granari, il costo non fu maggiore per ogni Rubbio di scudi 11. 87., secondo il più esatto ragguaglio, che ne fece la Computisteria dell'Annona. Si vantaggiosa provvista di grano fatta dal lodato E^{mo} Signor Cardinal Ghilini servì per lume, e guida al Signor Antonino Schiatti Computista dell'Annona. Questi si portò in Amsterdam unitamente col Signor Gio: Battista Frezza per appurare il progetto fatto dal medesimo Frezza alla Sagra Congregazione dell'Annona di provvedere Roma col mezzo d'un suo corrispondente d'Amsterdam di rilevante partita di grano a prezzo creduto molto tenue; ma riconosciutosi da detto Signore Schiatti, che tale progetto non era di sicura riuscita, si prevalse giudiziosamente del suddetto Negoziante Sardi per fare l'acquisto di circa Rubbia diecimila di grano all'accennato vantaggioso prezzo di circa scudi 9. il Rubbio. Ebbero ingerenza nella provvista delli grani ancora altre persone, o pregate d'ordine della Sagra Congregazione dell'Annona, o per parte di alcune Comunità dello Stato, o che spontaneamente si erano esibite in aria di fare cosa grata; e vi fu qualche Negoziante dello Stato, che per suo conto proprio comprò negli esteri Dominj qualche quantità di grano con animo di venderlo con suo guadagno all'Annona di Roma, e alle Comunità dello Stato Pontificio bisognose di grano. Tale ingerenza di persone estranee, non ricercate dalla Sagra Congregazione dell'Annona, fu ragionevolmente creduta oltremodo nociva alla buona economia; posciachè dava impulso all'aumento del prezzo delli grani, che tanto più andava crescendo nelli Dominj esteri, quanto era maggiore il numero di quelli, che ne cercavano le compre. Quindi la medesima Sagra Congregazione dell'Annona per dare qualche riparo all'accennato disordine comandò, che niuno fuori del Signor Marchese Mancinforte Sperelli Capitano del Porto di Civita vecchia potesse quì comprare grano, nè altre vettovaglie. Accadde, che un Negoziante di Civita vecchia voleva sbarcare un carico di grano a lui diretto; e non gli fu permesso, se non dopo che ebbe concludentemente provato, che in realtà detto carico di grano era stato da lui contrattato, e comprato molto

- prima dell' accennato divieto . Succedè in detto Porto altro inconveniente a danno di tutte quelle Comunità , che speravano avere dall' Annona di Roma qualche quantità di grano . Ognuna di dette Comunità aveva a sue spese spedito al suddetto Porto
5. un Deputato , e quivi lo riteneva fissamente per ricevere al primo arrivo il grano , che le aveva destinato la medesima Annona ; e siccome andava in lungo l' arrivo del grano , così cresceva vieppiù il dispendio delle Comunità per mantenere , e stipendiare tali Deputati . Fatta di ciò consapevole la Sagra Congregazione del Buon Governo , diede questa gli ordini più opportuni per isgravare le nominate Comunità dall' aditato inutile dispendio , come tante volte succede in aggravio delle povere Comunità , che se non fossero assistite dall' avvedutezza del lodato Sagra Tribunale , molto grandemente sarebbero gravate da certi dispendj , o del tutto inutili , o alterati per più del vero bisogno .

XLV. Avendo bastevolmente ragionato delle commissioni date per la provvista delli grani forastieri , e dello Stato , debbo ora riferire ciò , che si fece in Roma affine , che bastasse allo sfamo del popolo quel poco grano , che era in Annona nelli mesi di Febrajo , Marzo , e Aprile 1764 . ; e fu , che oltre la già detta proibizione dell' estrazione della farina , e del pane , e dei ripari fissati alle Porte della Città , e alle Ripe del Tevere , e oltre alla detta Dispensa dell' osservanza della Quadragesima , anche in tempo della Settimana Santa , si ordinò , che dovessero aprirsi più

1. Forni sino al numero di quaranta , nelli quali si spianasse , e vendesse il solo pane di tutta farina fatto all' uso dei casarecci del solito peso di once otto . Fu ingiunto agli Signori Conservatori d' invigilare , che detto pane fosse bene manipolato , e di giusto peso ; e furono altresì al medesimo effetto deputate più persone , quali andassero in giro per detti Forni a riconoscere , se veramente il pane fosse bene condizionato , e di giusto peso .
3. In oltre si ordinò che il pane bianco a bajocco del solito peso d' once otto dovesse pagarsi due bajocchi la pagnotta ; e del pane bianco a decina del solito peso fu aumentato il prezzo sino a bajocchi trè la pagnotta . Venne ordinato ancora , che si chiudessero tutti li
4. Forni ad un' ora di notte . Di più la Sagra Congregazione dell' Annona nel dì 13. Marzo 1764. ingiunse a Monsignor Governatore , che avesse fatto pubblicare un rigoroso Editto , comminando in esso la pena dell' ultimo supplicio contro di quelli , che avessero derubbato il pane alli forni , o lo avessero rapinato a chi

lo portava dalli Forni agli Spacci . Si proibì alli Maccaronari , Vermicellari , Pasticcieri , Ciambellari , e Maritozzari di più fabbricare Maccaroni , Vermicelli , Pasticci , Ciambelle , e Maritozzi ; proibendosi alli Fornari di vendere il grano dato loro per farne pane . Fu ordinata l'assegna della farina , del pane , delli biscotti , e ciambelle , e di cose simili ; e ciò perchè si era risaputo , che taluni si erano provveduti delle cose suddette pel timore , che potesse mancare affatto il pane . Finalmente fu proibita anche l'estrazione del Tritello . Se fosse stato possibile , sarebbe riuscita molto opportuna l'economia saggiamente introdotta in Benevento da quel Monsignor Governatore Stefano Borgia , ora degnissimo Segretario della Sagra Congregazione di Propaganda Fide , di non dispensare il pane fatto di fresco , ma che fosse , come si dice , rifatto , e panizzato almeno un giorno avanti , sulla considerazione , che del pane fresco se ne consuma più di quello si consumi del pane rifatto . Oltre le provvidenze date per ristringere i poveri dell' uno , e dell' altro sesso alle Terme Diocleziane , e rispettivamente nelle vicinanze di S. Teodoro , delle quali ne farò or ora particolare racconto .

XLVI. Soggiungendo prima , che per provvedere di pane fatto di tutta farina i coltivatori delle Vigne Suburbane , e li Custodi delle Maserie di pecore , e di altri Bestiami in quella quantità meramente necessaria , erano stati destinati alcuni Forni più vicini alle Porte della Città , nei quali si fossero provveduti di quella sola quantità di pane , che fosse stata specificata nelli rispettivi attestati delli Padroni , o Affittuarj di dette Vigne , e delli Vergari delle dette Maserie ; essendosi di più ordinato alli Custodi delle porte di riconoscere , se il pane , che si estraeva , fosse di quella quantità specificata in essi attestati : e finalmente si fecero serie minaccie di rigorose pene alli ridetti padroni , Affittuarj , e alli Vergari suddetti nel caso , che avessero richiesta quantità di pane maggiore di quello richiedeva il loro bisogno . Supplicarono li Custodi delle dette Porte per avere qualche ricognizione corrispettiva all' incomodo sofferto per visitare le case , e li sacchi del pane che si estraevano dalle Porte , e per altri incomodi straordinarj ; per parte della Camera si diceva , che tale ricognizione doveva darsi dall' Annona ; I Ministri di questa si opponevano , sostenendo , che apparteneva alla Camera il dare la richiesta ricognizione . Tanto la Camera , quanto l' Annona perissero nel loro rispettivo parere ; e da tale discordia di pareri ,

ne avvenne la peggio per li Custodi, che non ebbero cosa alcuna, nè dalla Camera, nè dall' Annona. Inoltre aggiungo la notizia, che in Roma sono più, e diversi li Forni, nei quali si spiana, e vende il pane, cioè i bajocanti, che in numero di cinquantacinque spianano, e vendono il pane bianco del peso di on-
 6 ce otto la pagnotta; li decinanti erano nel 1764. dodici, e ora, che siamo nel 1781. sono quindici, che spianano, e vendono il pane più bianco di quello delli bajocanti, e di peso maggiore, di once dieci la pagnotta, dandosene dodici per una diecina, che si pagano alla ragione di un bajocco e mezzo la pagnotta. Vendono anche il pane fatto di Tritello, che si nomina pane a peso; e si vende alla ragione di bajocchi dodici, e mezzo la diecina.

XLVII. Altri Forni sono denominati *Privilegiati*; questi nel
 1 1764. erano in numero di cinque, cioè quello di S. Giovanni, di S. Pietro, di S. Maria Maggiore, di Santo Spirito, e della Casa Rospigliosi Duca di Zagarolo; ora poi ve ne è uno di meno, mancando quello di S. Maria Maggiore divenuto Forno *Bajocante*. Intanto si appellano Forni *Privilegiati*, in quanto, che non sono soggetti a dovere ricevere le distribuzioni, che fa l'Annona agli altri Forni, delli Grani, che vuole o vendere a contanti, ovvero per rinnovare il grano vecchio, che potrebbe patire, e surrogare quello della nuova raccolta: Tali forni privilegiati sono stati dati a quelli, che raccolgono del grano nelle loro Tenute coltivate a conto proprio, per facilitarli vieppiù la coltivazione, e la sementa de' grani. Esistono in Roma altri Forni,
 2 che si chiamano *a Soccio*; in questi forni si cuoce il pane per quelle particolari persone, che spianano il pane nelle proprie loro case, così tornandoli conto negli anni di abbondante raccolta, che possono averli i grani a basso prezzo; ed i proprietari di detti Forni *a Soccio* conseguiscono da quelli, che gli danno a cuocere il pane, la mercede in ragione di paoli sei il rubbio.

XLVIII. In altre Città, Terre, e Castelli sono parimenti simili forni a *Soccio*, denominandosi in alcuni Luoghi *Panicocoli*. Li padroni di detti forni esiggon il pagamento della mercede dovutagli per la cottura del pane, o in danaro, ovvero in pane. Tali forni nelli Luoghi Baronali appartengono per lo più alli Baroni colla privativa di non poterli cuocere il pane in altri forni, fuori che in quelli delli medesimi Baroni. Nella Città di Viterbo Capitale della Provincia del Patrimonio, dove io in vigore
 2 di Breve spedito li 6. Luglio 1773. esibito nella Segreteria Con-

servatoriale di Viterbo li 8. dello stesso mese di Luglio, fui Governatore dal dì suddetto a tutto li 17. Febraro 1781., esistono in essa Città, oltre li forni a Soccio, altri forni denominati a Diecina, che spianano, e cuocono il pane per le Case Religiose, e per le particolari persone, e famiglie: queste danno il grano al Fornaro, che possiede il forno, o proprio, o preso in affitto, con obbligo del medesimo fornaro di doverlo far macinare, ridurre in farina, spianarlo, e cuocere, con obbligo altresì di dare per ogni rubbio di grano quarantaquattro diecine di pane. L'utile poi, che ne ritrae il fornaro, consiste principalmente nel tritello, nella semola, ed anche nella farina, che gli avanza, fatte che abbia quelle diecine di pane, che deve dare alle suddette famiglie, che gli hanno dato il grano. E perchè in detta Città, come anche nelle altre, vi è la privativa del forno del pane venale; perciò affine d'indennizzare la medesima privativa è proibito ai detti forni decinanti di fare la pagnotta di peso eguale a quello della pagnotta del pubblico forno venale; come pure gli è proibito di spianare per dette famiglie grano proprio delli fornari decinanti, dovendo spianare il solo grano datogli dalle medesime famiglie sì religiose, che particolari. Sebbene sia molto il comodo, che le nominate famiglie ricevono dal così concordare con detti fornari decinanti, giacchè non devono avere l'incomodo di far macinare il grano, nè di farlo spianare, e ridurlo in pane nelle loro proprie case, nè di tenere occupata, o una, o anche più stanze cogli attrezzi necessari, e qualche persona capace, ed atta alla panizzazione; tuttavolta incontrandosi con fornari di poco buona fede, ne ricevono discapiti molto considerabili, come trà gli altri è quello, che mancandogli alle volte il grano, glielo vendono li fornari medesimi, non già a quel prezzo, che è stato da loro pagato, ma al costo più rigoroso dell'anno; con che molto pregiudicano alle famiglie secolari, e case religiose, contravengono all'accennata proibizione di non spianare altro grano, che quello datogli dalle dette famiglie, come pure alla Bolla del libero commercio, che proibisce le Incette.

XLIX. Prima dell'anno 1716. era ognuno in libertà di aprire, ed esercitare in Viterbo tali forni decinanti; ma poi ne fu data la privativa ad uno, o fosse a due di quelli, che avevano, ed esercitavano i *Forni Decinanti*, con obbligo di dover pagare alla Comunità il censo annuo di scudi trecento. Uno di detti Fornari decinanti serviva gli avventori molto meglio dell'altro, e pe-

e però aveva concorso maggiore di avventori , e da ciò ne avvenne trà di loro gelofia , gara , e discordia , che molto turbava la quiete della Città . Questa nel mese di Agosto 1779. ne fece ricorso alla Sagra Congregazione del Buon Governo , e la supplicò ,
 1 che tolta via la privativa , avesse permesso ad ognuno di aprire , ed esercitare li forni a decina , con obbligo di pagare in Comunità anche somma maggiore di detti annui scudi trecento , da ripartirsi , secondo il macinato maggiore , o minore , che avesse fatto ogni Fornaro decinante ; in seguito la prelodata Sagra Congregazione ordinò , che fosse proposto l'affare nel pubblico Consiglio , ed avendo questo colla discrepanza di uno , o due voti solamente , risoluto , che conveniva abolire , come sopra , la privativa , ne sperava l' approvazione . Le rappresentanze però fatte in contrario prevalsero , e conseguentemente nel mese di Ottobre 1779. , fù deliberata la privativa a quel Fornaro meno
 2 accetto al Pubblico . Divenuto questo solo , ed unico , ebbe la disgrazia , che gli mancarono li concorrenti , non piacendo il fare di detto unico decinante , perchè serviva molto male gli avventori ; e conviene credere , che così fosse , essendosi nel fine di Agosto meritata la carcerazione ordinata dal zelantissimo Monsignor Governatore : dal che ne avverrà la verificaione del pronostico , che la Comunità avrebbe perduto il provento della Privativa , che si sarebbe risolta per mancanza di concorrenti , facendo ognuno il pane nelle sue proprie case piuttosto , che trattare col detto Fornaro divenuto al Pubblico soggetto di non intera buona fede .

L. Ritornando col discorso alli forni , e Fornari di Roma , foggiungerò la notizia delle Gabelle , che quelli pagavano negli anni precedenti alla Carestia , incominciata , come dissi , nel 1763. , cioè :

1 Il Fornaro del Palazzo Apostolico non paga alcuna Gabella *del Macinato* pel grano , che spiana nel forno del detto Palazzo Apostolico ; paga bensì alla cassa del medesimo Sagro Palazzo un' annua risposta , o maggiore , o minore , secondo che conviene nell' Istromento dell'appalto di detto forno .

Li Fornari Decinanti per ogni rubbio di Grano pagavano la gabella di sc. 1. 48.

Li Fornari Bajoccati per ogni rubbio di grano pagavano la gabella di sc. 1. 38.

Li Vermicellari per ogni rubbio di grano pagavano la gabella di sc. 1. 38.

Li Forni privilegiati dell' Archiospedale di Santo Spirito, e del Duca di Zagarolo, non pagavano Gabella alcuna pel macinato del grano, che spianavano pel proprio uso, e consumo; ma pel pane, che vendevano, pagavano la gabella di sc. 1. 38.

Li Pasticcieri, e Ciambellari pagavano per ogni rubbio di grano la gabella di baj. 83.

Li Maccaronari, che lavoravano li maccaroni all' uso forastiero di Genova, di Napoli, e di Cagliari, per ogni rubbio di grano pagavano la gabella di baj. 72. †

Le persone particolari, che facevano il pane nelle loro proprie case, per ogni rubbio di grano pagavano la gabella di bajocchi 55.

Tutto il grano, che viene introdotto in Roma, paga la gabella di bajocchi dieci il rubbio, entrando per le porte; quello poi, che s' introduce per acqua, e si scarica alla Ripa grande, paga sei bajocchi di più, cioè bajocchi sedici il rubbio. Tra la Camera, e l'Annona si osserva il concordato dell' esenzione dal pagamento della gabella dell' introduzione per la quantità di rubbia quindicimila di grano. Rapporto però a tale Concordato, spesse volte sono accadute delle discordie, specialmente quando sotto il nome dell' Annona viene introdotto il grano non proprio della medesima Annona.

Nel tempo però della suddetta Carestia si accrebbe la gabella del macinato in sollievo dell' Annona, grandemente esauista per la provvista delli grani.

CAPITOLO TERZO

Delle caritative disposizioni per alimentare i poveri forastieri entrati in Roma.

I. **I**Nformata la Sagra Congregazione dell' Annona, che ogni giorno più cresceva in Roma il numero delli poveri forastieri di ogni sesso, e di ogni età, e temendo molto gravi disordini, quando quelli avessero continuato nell' andar vagando, e questuare per la Città; stimò non meno spedito, che sommarmente necessario di farli restringere in qualche parte della Città, e quivi somministrar loro un sufficiente alimento, giusta quella provvidenza, che sino dalli 4. Aprile 1764. aveva premeditata, ed eseguita l' Eminentissimo Signor Cardinale Marco Antonio.

Colonna Vicario esemplarissimo di Roma, quale faceva ritenere le donne in tempo di notte, parte in un' albergo non molto distante dalla basilica di S. Pietro, e parte nelli granari situati incontro a S. Teodoro, dove radunate la sera verso le ore 23. udivano spirituali esortazioni, che per ordine del lodato Eminentissimo Signor Cardinal Vicario loro facevano gli Ecclesiastici più esemplari, ed erano altresì provvedute di sufficiente alimento. Fu pertanto col preventivo oracolo del santo Pontefice ordinato, che tutti gli uomini con li ragazzi maggiori di anni sette, fossero ristretti, come si fece nel dì 26. Aprile 1764., alle Terme Diocleziane, sbarrate le sboccature delle strade, e guardate da due quartieri di Soldati, acciò non potessero uscire, nè andare vagando per la Città, nè di giorno, nè di notte, temendosi di qualche sconcerto, se tanti uomini vagabondi avessero avuta la libertà di circolare per tutte le contrade. Quanto poi alle donne, ed alli ragazzi non maggiori di anni sette, furono nel medesimo giorno ristrette, ed alloggiate nelli granari esistenti vicino la Chiesa di S. Teodoro, di S. Anastasia, e di S. Giorgio in Velabro, e sbarrate tutte le sboccature della contrada, con proibizione di non uscire, e non allontanarsi da quelli contorni; e per maggior cautela furono impiegati delli soldati con ordine d'impedire alle dette donne l'uscita dal suddetto Reclusorio, come sopra destinato loro. Venne di più ordinato, che in breve distanza dell'anzidetto Reclusorio girasse specialmente di notte un sufficiente numero di Birri, affine d'impedire le insolenze che talvolta volessero farsi alle donne suddette. Fu notato il nome, cognome, e patria di quelli, che erano stati ristretti nelli suddetti Reclusorj, e si rinvenne, che fra tutti ascendevano al numero di circa 7000.; cioè gli uomini, e li ragazzi maggiori di anni 7. = 3500. circa; e le donne, ed i Ragazzi minori di anni 7 3607., cioè donne 2039., ragazzi 1568. 385. non erano suddite, e li ragazzi non sudditi erano 311., tanto che le persone non suddite ritenute in dette vicinanze di S. Teodoro giungevano al numero di 696., oltre a quelle, che erano nel Reclusorio delle dette Terme.

II. Alli Padri dell'Oratorio detto del Padre Gravita fu dal medesimo Sommo Pontefice data la cura per alimentarli con li danari somministrati dal medesimo Santo Pontefice, e dalla cassa dell'Annona, e con quelli, che si farebbero raccolti dalle limosine, che in forma di questuanti chiedevano dodici esemplarissimi Sacerdoti

Fratelli

Fratelli del ristretto eretto in detto Oratorio sotto l'invocazione **3**
di S. Pietro prescelti dal Signor Abate, allora Padre Pichi Prefetto del nominato Oratorio. Le limosine raccolte dalli ridetti dodici Sacerdoti in somma di scudi 1744. 63., come altresì li scudi 2400. somministrati in gran parte del proprio borsiglio dallo stesso Sommo Pontefice, con quel di più che diedero molti pii **4**
 benefattori, fu raccolta la somma di scudi 4144., che bastò per alimentare tutti li poveri di ambedue i Reclusorj. La spirituale assistenza rapporto al Reclusorio delle Donne fu assunta intieramente dall' indefessa esemplarissima vigilanza del più volte lodato E^{mo} Signor Cardinal Vicario; quale a tale effetto aveva in suo ajuto deputati alquanti Ecclesiastici forniti di molto zelo, e del tutto irreprensibili. Non saprò mai bastantemente encomiare, e **5**
 riferire gl' incomodi, e i disagi sofferti con edificazione di tutta Roma sì dal tante volte nominato Signor Cardinal Vicario, e da Monsignor Giordani di lui Vicegerente, sì ancora dagli altri esemplarissimi Ecclesiastici; Onde uno di essi, e fu il Signor Canonico Strozzi, attaccato da febbre maligna nell'attuale caritativo servizio, compianto insieme, ed invidiato da tutti i buoni, santamente, come era sempre vissuto, con incredibile tranquillità cessò di vivere; ed i suoi generosi compagni niente avviliti, nè intiepiditi, ma con fervore sempre maggiore, animati da sì preziosa morte, continuarono il laborioso travaglio in esso Reclusorio delle povere Donne per fino, che queste furono rimandate alle loro patrie.

III. Quanto poi alla cura spirituale, e al governo, e vitto degli uomini ristretti alle Terme Diocleziane, fu assunto da PP. allora della Compagnia di Gesù nella maniera, che diffusamente si legge **1**
 in quella lunga relazione, che ne fece il nominato Signor Abate Alessio Pichi Prefetto dell' Oratorio Gravita, specificando, che per il vitto si dava la mattina dopo le ore 14. una pagnotta da otto once a testa, e minestra con olio; e la sera dopo le ore 22. due pagnotte da once otto a testa. Maraviglioso fu sempre il buon'ordine, col quale veniva loro distribuito il detto vitto, senza che mai accadesse disordine alcuno, come ampiamente si legge nella preaccennata relazione; in cui si descrive ancora l'alloggio, che si dava alli detti poveri contadini, e ch'erano stati separati gl' **2**
 invalidi in numero di quattrocento cinquanta, e collocati in uno di quelli granari più elevato di pavimento, dove venivano alimentati con cibi salubri, e di maggior sostanza per rinvigorirli

- quanto più fosse stato possibile . Massima fu l'attenzione , che ebbero i Padri allora della Compagnia di Gesù nel fare , che ogni giorno impreteribilmente fosse spazzato , e polito da tutte le immondezze l'intero vasto campo delle Terme , e i granari dove dormivano i poveri Contadini ; e facendone riempire le botti , che servono per vuotare le cloache , e le latrine , erano gettate dove si scaricano le immondezze della Città . Non ostante così assidua giornaliera polizia , pure erano molestati da qualche mal'odore , quale peraltro non recò nocumento alcuno alli poveri contadini , non essendone perito alcuno , benchè circa 450. di essi fossero entrati nel Reclusorio , come dissi , di molto mala salute , malissimo vestiti , e accompagnati da quelli molestissimi animalletti , che mai non mancano alli poveri mendicanti , e sempre ne raccolgono quelli , che li assistono da vicino , come facevano i Gesuiti , particolarmente nell'udire le loro frequenti Confessioni .
5. Se pertanto accaddero la morte , e gravi malattie a più Gesuiti , non vuole attribuirsi all'insalubrità di quella regione d'aria che respiravano detti miserabili contadini ; ma bensì alle incessanti fatiche , che soffrirono per assistere detti poveri contadini nello spirituale , e nel temporale .

IV. Non mi accingo al racconto dell'ordine , col quale il detto Signor Abate Alessio Pichi Prefetto dell'Oratorio con altri esemplarissimi Gesuiti dirigeva nello spirituale le anime di tanti poveri contadini , senza che mai accadesse la menoma confusione , riportandomi all'esatta relazione , che , come dissi , ne distese il predetto Signore Abbate Pichi ; e solo accennerò , come di volo , che la mattina molto per tempo s'incamminavano tutti verso la Chiesa contigua della SS^{ma} Vergine degli Angeli , cantando lodi spirituali , e quivi giunti si dava principio ad una Istruzione in modo di Catechismo , che durava circa un'ora , e dopo di questa genuflessi tutti avanti il SS^{mo} Sacramento facevano gli atti delle Virtù Teologali , e di Contrizione , e consecutivamente tutti contriti correvano alli confessionali , dove erano molti Padri per udire le loro confessioni , e per assisterli mentre ricevevano il SS^{mo} Sacramento dell'Eucaristia ; ed in fine fatto ogni più divoto rendimento di grazie all'Altissimo partivano dalla Chiesa per ricevere il pranzo nel modo preaccennato . Nelle ore del meriggio erano pronti altri Gesuiti non ancora Sacerdoti , quali nel vasto campo delle Terme , avendo diviso tutto quel popolo in tanti drappelli di 30. , 40. , e 50. , venivano tutti

familiarmente iftruiti con gran pazienza , eſattezza , e fervore nelli Miſterj principali della noſtra ſanta Fede per fino a tanto , che arrivava l' ora di tornare in Chieſa , dove andavano proceſſionalmente cantando le Litanie della SS^{ma} Vergine , per udire le fervorofe Prediche , che faceva il già Padre Timotei ; dopo le quali genufleſſi avanti l'Altare della Santiffima Vergine ſi recitava divotamente il ſanto Roſario . Tutto ciò fu fatto nello ſpazio di quattro ſettimane , e dopo di queſte partirono li poveri dal Recluſorio tanto contenti , e ſoddiſfatti di dette ſpirituali aſſiſtenze , che non ceſſavano di benedire li PP. , e ringraziarli , piangendo la perdita , che facevano *di ſentire tante Prediche , e tante ſante coſe* . Con altrettanti ajuti ſpirituali erano aſſiſtiti quelli 450. poveri invalidi , che non potendo uſcire , nè portarſi alla Chieſa , ſtavano continuamente nell' accennato granajo , dove i PP. Geſuiti , o in piedi , o ſdrajati eolli medefimi invalidi ſopra il pavimento , udivano le loro confeſſioni , e li confortavano con eſortazioni ſpirituali , ricevendo da queſte , come eſſi dicevano , interna conſolazione , e conforto per ſopportare con raſſegnazione le loro miſerie .

V. Nel tempo , che li ſuddetti poveri erano riſtretti nel Recluſorio delle Terme , ſi concedeva licenza a chi di loro la chiedeva , di andare alli lavori , e alla coltivazione delle vigne ſuburbane , ſotto condizione però di dovere nel ritorno , che faceva al Recluſorio , portare al Signore Abate Pichi ſuddetto l'atteſtato delli Padroni delle Vigne , che in tutto il tempo della loro aſſenza foſſero ſtati ſempre al lavoro delle ſuddette Vigne ; e ciò ſi voleva affine , che niuno col preteſto del detto lavoro delle Vigne andaffe vagando per la Città . Dal che ancora ſi ſcorge la già manifefſtata intenzione del provvido Santo Pontefice Clemente XIII. e della Sagra Congregazione dell'Annona , che tutte le provvidenze di ſopra riferite erano dirette per mantenere in vita i poveri coltivatori delle campagne , e conſeguentemente la coltivazione della campagna medefima ; giacchè ſe non foſſero ſtati alimentati con cibi ſalubri li poveri contadini , e aveſſero queſti dovuto vivere miſeramente d'erbe , farebbe accaduta la loro mortalità , come diſſe *Galeno de Succ. bonit. , & Vit. cap. 1. ivi = Quantum ſit in mali ſucci cibus vitium ad procreandos morbos facile non omnino mente captis declaravit famas , quæ per plurimas Romano Imperio ſubditas gentes ſeviit multis deinceps annis continue . Cum enim cives pro more ſuo (quo æſtate cum primum ſolent fru-*

menti, quod satis sit; reliquum anni tempus parare) quidquid in agris tritici fuerat . . . & legumina simul abstulissent . . . reliquos agrestibus facere cereales fructus. Consumptis itaque hyeme iis, quæ facta reliqua fuerant, agrestes necessario vere toto succi pravi alimentis vescebantur, adhibitis ad cibi usum arborum, fructicumque germinibus, ac turionibus, bulbisque, & radicibus simul herbas virentes edebant elixas; = e dalla morte degli agricoltori ne sarebbe seguita la continuazione della carestia più atroce della precedente per mancanza degli agricoltori. Quindi volendosi efficacemente la conservazione di questi, come altresì delle donne, e delli ragazzi ritenuti nell'altro Reclusorio di S. Anastasia furono provveduti di vitto salubre non meno nel tempo della loro permanenza nelli Reclusorj, che pel viaggio, che dovevano fare ritornando alle loro rispettive Patrie, essendosi dati gli ordini opportuni all'importante fine, che avessero nelle patrie loro medesime vitto, e sussistenza, come or ora narrerò più distintamente.

VI. Per non omettere cosa alcuna di ciò, che accadde nel miserabile tempo della penuria dei grani, aggiungo, che siccome avvenne tra i poveri ragazzi, che erano nel Reclusorio di S. Anastasia, l'influenza del Vajuolo; così molti ne morirono, non ostante, che si avesse di loro ogni maggior cura possibile, e quella specialmente, che subito, che erano sorpresi dalla prima febbre, si facevano trasportare all'Archiospedale di Santo Spirito, dove con quella esemplare carità, che è propria di esso Luogo Pio, erano curati molto bene. Per quelli poi, che si doverono curare dentro i granaj esistenti presso S. Teodoro, per non essersi in tempo scoperti i primi sintomi del male, si ebbe tutta l'attenzione possibile; e per riguardarli dall'aria, si fecero chiudere con store, e canavacci le finestre de' medesimi granaj. Non ostante però tale, e altre attenzioni, molti ne morirono, e tutti, e le Donne ancora, che morirono in età avanzata, furono sepolte nella detta Chiesa di S. Anastasia; e non potendosi questa più praticare per essersi reso insoffribile il mal odore, che esalava da' cadaveri quivi sepolti, fu chiusa, e così rimase per lo spazio di più mesi, e per fino, che svaporò detto mal odore. Ciò non sarebbe accaduto, se li cadaveri da seppellirsi fossero stati ripartiti in più Chiese, che non mancavano in quelle vicinanze.

VII. Conveniva disporre l'occorrente prima di obbligare i poveri a dovere ritornare alle loro Patrie con sicurezza di avere

in esse loro Patrie i Forni aperti del pane venale ; A tal' effetto dunque fu ordinato a tutti gli Appaltatori Camerali , che in conformità del loro obbligo avessero aperti i forni , che avevano chiusi per mancanza di grano , offerendo loro l' Annona quella quantità di grano , che fosse necessaria al prezzo provinciale di scudi dodici il rubbio . Lo stesso fu ingiunto alli Signori Baroni , che nei loro feudi posseduti dentro il distretto di Roma avevano la privativa dei forni ; facendosi a questi ancora l' offerta del grano al medesimo prezzo provvisionale di scudi dodici il rubbio . Le comunità del medesimo distretto , alle quali apparteneva simile privativa , furono obbligate a dovere aprire li forni , offerendosi loro il grano bisognevole all'accennato prezzo provvisionale di scudi dodici . Se l'Annona avesse avuto in quel tempo tanto grano da poterne dare agli Appaltatori Camerali , alle comunità suddette , ed alli nominati Signori Baroni , sarebbe stato molto spediente di scacciare subito da Roma i detti poveri contadini , ed obbligarli a dovere ritornare alle loro Patrie per attendere alla coltivazione della campagna , piuttosto , che ritenerli ristretti nelli più volte detti reclusorj con tanti incomodi , e sollecitudini della Sagra Congregazione dell'Annona , del Tribunale dell'Emo Sig. Cardinale Vicario , e con altrettanti sudori , fatiche , e disagi di tutti quelli , che erano stati destinati per assistere all' uno , ed all'altro reclusorio , e non senza qualche danno notabile dell'Agricoltura del tutto abbandonata dalli poveri ritenuti in essi reclusorj . Si ebbe pur anche l'attenzione di fare esortare tutti i Parrochi dei luoghi , dove ritornavano i poveri suddetti , acciò avessero dall'Altare inculcata la limosina da farsi alli medesimi .

Premesse le additate provvidenze , determinò la Sagra Congregazione i giorni ultimi del mese di Maggio 1764. per la partenza da Roma delli poveri tanto sudditi , quanto non sudditi , che erano ritenuti nelli reclusorj ; non però tutti in un medesimo giorno , ma parte in un giorno , e parte in altri diversi giorni successivi , avendo ordinato alli custodi delle porte , secondo l'ordine espresso in un bolletino , che riceveva ogni povero nell'atto di partire dal reclusorio, di dover dare a ciaschedun povero non suddito tanto pane, che gli bastasse per il viaggio in ragione di quattro pagnotte il giorno , e di più paoli tre in danaro contante . Consimile bollettino fu dato alli poveri sudditi per la consegna del pane alla stessa ragione di pagnotte quat-

tro il giorno, ed inoltre altro bollettino diretto alli Parrochi delle rispettive loro Patrie, col quale si ordinava di dare ad ognuno d'essi poveri paoli tre, che i medesimi Parrochi avevano preventivamente ricevuti dal Tesoriere della Provincia: fu ordinato ancora alli custodi delle porte, che per lo spazio di quattro giorni non avessero permesso alli poveri partiti da Roma di rientrare nelle porte della Città. Terminata così la dimissione delli poveri, fu dalla detta Sagra Congregazione ingiunto a Monsignor presidente delle strade, che immediatamente avesse fatti pulire i reclusorj da tutte le immondezze, che vi avevano lasciati i poveri, per così tener lontano la contaminazione dell'aria dalle perniciose esalazioni. Così dunque con edificazione d'ogni ceto di persone si diede fine a tutte quelle sollecitudini, e premure, che come dissi, si erano avute per assistere tanti poveri nello spirituale, e nel temporale. Io poi conoscendo, e

7

8

confessando di aver troppo imperfettamente compita questa prima parte del mio *Racconto Storico*, supplico di nuovo la benignità del lettore a voler compatire tutti i difetti della nota mia insufficienza.

Fine della Prima Parte.

INDICE

DE' CAPI, PARAGRAFI, E TITOLI

Contenuti nel Racconto Storico
della penuria de' Grani.

- S**I devono lasciare scritte le memorie delli provvedimenti presi per tenere lontana la carestia dei grani §. 1. n. 1. pag. 1.
- Protesta dell' Autore di essere sincero nel racconto degli avvenimenti, e delle provvidenze ordinate per liberare Roma, e lo Stato Pontificio dalla carestia §. 1. num. 2. pag. 1.
- Penurie dei grani sofferte in più anni dalla Repubblica Romana §§. 2. 3. pag. 1. e 2.
- Deve il Sovrano essere sollecito nella provvista dei grani §. 4. num. 1. pag. 2.
- Divisione del Racconto Storico in cinque Capitoli, che si narrano nel detto §. 4. num. 2. pag. 3.
- Si narra la cagione della penuria dei grani, e di altre vettovaglie accaduta in Italia dall' anno 1763. in poi §§. 5. e 6. num. 1. pag. 3.
- Si additano le Provincie dello Stato Pontificio, che furono esenti dalla penuria dei Grani, e quelle altresì, che la soffrono §. 5. num. 2. pag. 3.
- Si dà la notizia della quantità dei grani raccolti nel detto anno 1763., e dei seminati fatti per detta raccolta §. 5. verso il fine pag. 4.
- Si accenna la penuria sofferta in detti anni 1763., e 1764. nel Regno di Napoli, e nel Granducato di Toscana §. 7. numero 1. pag. 5.
- Si dà la notizia del Balsamo composto da uno Speciale di Cantiano per curare gl' Infermi di Napoli a cagione della mala qualità del pane §. 7. numero 2. pag. 5.
- Proibizione emanata li 25. Aprile 1764. di introdurre in Roma, e nello Stato li Maccaroni, e le paste di Napoli §. 7. in fine pag. 5.
- Si riferisce l' estrazione per fuori dello Stato Pontificio dei grani, e di altre vettovaglie §. 8. num. 1. pag. 5.
- Si accenna la penuria degli uovi, e dei pollami, che ebbe principio nel 1764. §. 8. n. 2. pag. 6.
- Vendita della farina, che si faceva nei granari situati alle Terme Diocleziane §§. 8. e 9. pag. 5. e 6.
- Estrazione da Roma del pane per le Porte, e per fiume §. 9. num. 2. pag. 6.

- Si fa l'epilogo delle cagioni produttive della mancanza del grano in Roma §. 10. n. 1. p. 9.*
- Caritative sovvenzioni generosamente date dal Santo Pontefice Clemente XIII. in Roma, e fuori di Roma §. 10. numero 2. pag. 9.*
- Non dovendo l'Autore mancare alla promessa di riferire tutto ciò, che puol essere d'impulso, e di edificazione in qualsiviano altre simili circostanze, accenna laconicamente le limosine dispensate dall' Eino Sig. Cardinale Carlo Rezzonico §. 11. pag. 9. e 10.*
- Si passa al Capitolo secondo, che contiene la relazione di diversi ordini dati per mantenere provveduta di grano Roma, e le Provincie più bisognose p. 10.*
- Deputazione della particolare Congregazione dell' Annona composta di Signori Cardinali, e Prelati §. 12. pag. 10.*
- La Congregazione si adunava anche più volte la Settimana per istabilire le provvidenze necessarie per soccorrere le Provincie, e Comunità bisognose §. 13. num. 1. pag. 11.*
- Deputazione di tre Prelati Commissarj per la Visita delle Provincie del Patrimonio, della Marca, e dell' Umbria §. 13. num. 2. pag. 11.*
- Utilissime provvidenze proposte, ed eseguite dalla Santità di*
- N. S. Papa PIO VI. gloriosamente regnante nel tempo, che era Uditore vigilantissimo dell' Eino Sig. Card. Rezzonico Camerlengo di Santa Chiesa §. 14. pag. 11.*
- Operazioni di Monsignor Massei nel tempo, che era Commissario Apostolico della medesima Provincia §. 15. pag. 12.*
- Ordine dato con Editto dal detto Monsig. Massei di doverli assegnare i Grani, e gli altri Minuti, che fu molto poco osservato, e diede impulso a molti di nascondere i loro grani §. 15. num. 1. pag. 12.*
- Editto dei 23. Novembre 1763. della fissazione del prezzo dei Grani nella Provincia della Marca ordinata dalla Sagra Congregazione dell' Annona §. 15. num. 2. pag. 12.*
- Dalla fissazione del prezzo dei Grani ne avvenne, che niuno voleva più vendere Grano, onde con altro Editto pubblicato li 22. Novembre 1764. d' ordine della Sagra Congregazione dell' Annona, fu rivocato l' Editto antecedente delli 23. Novembre 1763. §. 16. numero 1. pag. 13.*
- Notizia delle estrazioni di Grano per fuori di Stato, e dell' impossibilità di poterle impedire §. 16. num. 2. pag. 13.*
- Riflessione, che in tempo della penuria dei grani deve aumentarsi*

tarfi il prezzo dei grani per averne maggior abbondanza §.16. num.3. pag.13.

Il nominato Monsignor Massei Commissario Apostolico per detta Provincia della Marca terminò la sua Commissione senza avere potuto provvedere di Grano la Provincia dell' Umbria, come gli era stato ingiunto dalla Sagra Congregazione dell' Annona §.16. in fin. p.13.

Si riferisce la Visita fatta nella Provincia dell' Umbria da Monsignor Macedonio, come Commissario Apostolico della medesima Provincia §. 17. pag. 14.

Nel tempo della maggior penuria dei grani ne avevano grande abbondanza più Comunità della Montagna soggette alla Diocesi di Spoleti, e specialmente quella di Norcia, che facevano spianare il pane del peso di once dieci la pagnotta §.18. num.1. pag.14.

La Comunità di Norcia provvide di qualche quantità di grano le Città di Spoleti, e di Norcia § 18. num.2. pag.14.

Si riflette al maggiore aumento del Monte Frumentario, che avrebbe potuto fare la Città di Norcia, avendo i Cittadini amanti de' poveri, e zelanti del pubblico bene §. 18. numero 3. pag. 14.

Si accenna il problema, se siano spedienti i Monti Frumentarj

nelle Città Metropoli, e si risolve affermativamente, quando quelli siano amministrati da persone zelanti del pubblico bene §.18. num.4. pag.14.

Gli Amministratori ancora delli Monti Frumentarj delle Città provinciali devono avere lo stesso requisito di essere zelanti del pubblico bene §.18. numero 5. pag.15.

Si riferisce la Visita fatta nella Provincia del Patrimonio da Monsignore, ora Signor Cardinale Archinto, per assicurare ogni Luogo di quella Provincia di una sufficiente quantità di grano §.19. n.1. pag.16.

A tale effetto ordinò, che il Grano di sopravanzo di un Luogo fosse consegnato alla Comunità di quell' altro Luogo, che non ne aveva abbastanza §.19. numero 2. pag.16.

Se il lodato Eño Visitatore avesse eseguita l' accennata sua determinazione di fare effettivamente consegnare ai pubblici Rappresentanti delle Comunità bisognose il sopravanzo dei Luoghi più abbondanti, sarebbe stata osservata tale provvida determinazione; ma non avendo ciò fatto, non ebbe effetto, e le Comunità bisognose rimasero nel loro bisogno §. 20. num.1. pag.16.

Niuna delle Comunità della Provincia di Marittima, e Campagna rappresentò di avere bi-

- figno di grano ; e però non vi fu spedita alcuna Commissione §.21. num.1. pag.17.*
- Nella detta Provincia le famiglie anche più facoltose si nutriscono col Granturco per poter vendere quantità maggiore del loro grano §.21. n.2. pag.17.*
- Dalla Provincia di Marittima , e Campagna fu estratta quantità di grano , e di granturco , e trasportata al confinante Regno di Napoli §.21. num. 3. pag. 17.*
- La medesima Provincia per cagione di detta estrazione fu provveduta con li grani comprati a carissimo prezzo in Genova , Livorno , e in altri Dominj §.21. num.4. pag.17.*
- Le Comunità delle Provincie della Marca, dell' Umbria , e del Patrimonio dopo di avere esaurite tutte le casse dei loro rispettivi Monti di pietà , e di altri Depositi non sapevano più come fare per comprare li grani §.22. num.1. pag.18.*
- Compatimento dimostrato dalle Nobili Famiglie di Perugia , e di Spoleti sino ad avere mandati in Roma ad impegnare i loro argenti nel Sagro Monte di Pietà , e consegnato il denaro dell' impegno alle rispettive Comunità per erogarlo nella compra dei grani §.22. num.2. pag.18.*
- Concorse gran popolo alla Porta Flaminia per essere spettatore dell'ingresso dei carichi di detti argenti §.22. n.3. pag.18.*
- Limosine date ai poveri contadini rifugiati nella Città di Spoleti nei mesi d' Inverno §.23. numero 1. pag.18.*
- Lavoro del riattamento di una strada per impiegare i poveri contadini nel lavoro della medesima per dargli maniera di vivere §.23. n.2. pag.18.*
- Erezione di un nuovo Monte detto Abbondanza per dare la maniera alle Comunità coll' ammissione al detto Monte di aver denaro per la compra dei grani §.24. num.1. pag.19.*
- Obbligo delle Comunità di pagare i frutti dei detti Monti in mani dei Tesorieri delle Provincie §.24. num.2. pag.19.*
- Imposizione di una Tassa sopra tutti li Capitali posseduti in Roma , e nel distretto , come fu eseguito in vigore di Chirografo segnato dal Santo Pontefice li 30. Agosto 1764. e di Editto pubblicato il dì seguente dal Signor Cardinale Camerlengo §.25. n.1. pag.19.*
- Tenore del suddetto Editto dell' imposizione della tassa §.26. dal num.1. a tutto il num.14. dalla pagina 21. sino alla pagina 25. e 26.*
- Deputazione di una particolar Congregazione per decidere le controversie , che fossero insorte circa il pagamento di detta tassa §.27. n. unico pag.26.*

Detta Congregazione si adunò più volte per decidere alcune, per altro frivole difficoltà già prevenute nell' Editto dell' Imposizione di detta tassa §.27. in fine pag.26.

Molti poveri furono assoluti dal pagamento della tassa coll' oracolo del Santo Pontefice Clemente XIII. §.28. n.1. pag.26.

Le dette caritative condonazioni diminuirono la tassa per la rata di scudi 16707. 03. §.28. num.2. pag.27.

La somma totale ritratta dalla tassa sudd. fu di scudi 438267. §.28. num.3. pag.27.

Tutti i libri della tassa furono trasportati all' Archivio Camerale, che è nel Palazzo Apostolico Vaticano, con proibizione di darne alcun transunto di qualsisia partita §.29. per tot. pag. 27.

Adunato il Sagro Collegio nel dì 10. Aprile 1764. risolvette, che la richiesta fatta dall' Annona d' estrarre dall' Erario Sanctiore la somma di scudi 500000. dovesse ammettersi per soli scudi 250000. §.30. num.1. pag. 27.

L' estrazione delli detti scudi 250000. dal ridetto Erario Sanctiore si fece coll' assistenza delli soggetti destinati dalla Bolla della san: mem: di Sisto V. emanata li 22. Aprile 1586. §.30. n.2. pag.27.

Suss seguentemente furono fatte al-

tre estrazioni dal detto Erario fino alla somma di scudi 250000. consegnati alla cassa dell' Annona §.30. num.3. pag.28.

La Sagra Congregazione dell' Annona prima, che si proponesse al Sagro Collegio l' istanza per l' estrazione delle suddette somme, considerò, che fosse luogo a tale estrazione giusta il tenore dell' accennata Bolla §.31. num.1. pag.28.

Si ripete, che la cassa dell' Annona era del tutto esausta, e che il prezzo de' grani era cresciuto fino a scudi 19. il rubbio §.31. num.2. pag.28.

Il timore della guerra, e la prudenza di avere pronto il denaro prima che giunga il bisogno di dover si spendere, furono i motivi per li quali il detto Santo Pontefice Sisto V. ripose il denaro nella Fortezza di Castel S. Angelo §.32. numero 1. pag. 29.

In essa Bolla si dice coll' autorità di Salomone = Utilior est sapientia cum divitiis = sicut protegit Sapientia, sic prodest pecunia = §.32. num.1. pag. 29.

Si avverte inoltre, che il denaro equipollentemente è ogni cosa §.32. num.2. pag.29.

Il detto Erario Sanctiore fu denominato nella citata Bolla Sifina = Sacrum Ecclesiæ Romanæ præsidium = e si volle, che venisse riputato = ad instar

- bonorum immobilium = §. 32. num. 3. pag. 29.
- Proibì a se medesimo di potere fare alcuna estrazione dal detto Erario §. 32. n. 4. pag. 29.**
- Cominò pene spirituali, e temporali, quando si fosse fatta l'estrazione di qualche somma dal detto Erario, fuori che nei casi eccettuati della guerra, della fame, e del contagio §. 32. num. 5. pag. 29.**
- Si ordina la riportazione in detto Erario delle somme estratte §. 32. num. 6. pag. 29.**
- Per reintegrare il medesimo Erario delle somme estratte per la carestia del 1763., e 1764. si ordinò, e si continua un'annuo multiplico §. 32. numero 7. pag. 30.**
- Si riferiscono i provvedimenti ordinati dal Santo Pontefice Clemente XIII. §. 33. numero 1. pag. 30.**
- Provvedimenti ordinati dal Santo Pontefice Clemente XIII. per provvedere di Grano Roma, e le Province della Marca, dell' Umbria, del Patrimonio, di Marittima, Campagna, del Lazio, e Sabina §. 33. num. 2. pag. 30.**
- Indulgenza in forma di Giubileo pubblicata con Editto del Sig. Cardinal Vicario §. 33. n. 3. pag. 30.**
- Processione fatta la prima Domenica di Aprile 1764. dalla Chiesa di S. Maria in Trans-**
- pontina sino alla Chiesa di S. Pietro coll' intervento del Papa, dei Cardinali, del Clero, e della Prelatura §. 33. num. 4. pag. 30.**
- Nel giorno seguente il S. Pontefice Clemente XIII. celebrò la Santa Messa nell' Altare della Cappella ad Sancta Sanctorum §. 33. n. 5. pag. 30.**
- Indulgenza a chi avesse recitati 5. Pater, & Ave nel tempo, che ad un'ora, e mezza di notte suonavano tutte le campane di Roma §. 33. n. 6. pag. 30.**
- Accrescimento del prezzo della farina, che si vendeva in un Granajo situato alle Terme Diocleziane §. 34. numero 1. pag. 31.**
- Proibizione della vendita di detta farina, giacchè si tramandava fuori dello Stato Pontificio §. 34. num. 2. pag. 31.**
- Con Editto affisso li 13. Marzo 1764. su proibito il gettito dalle mura di Roma del pane, e farina §. 35. n. 1. pag. 31:**
- Si ordinò, che una Pattuglia di Corazze girasse in tempo di notte all'intorno delle mura di Roma §. 35. n. 2. pag. 31.**
- Si chiusero alcune Porte della Città §. 36. n. 3. pag. 31.**
- I Soldati ritenuti alle Porte aperte dovevano visitare tutti li Carri, Carretti, Strascini, e Some, che uscivano dalle Porte, e anche le Botti, ed i Barili per riconoscere se si facesse**

- estrazione di pane , o di farina*
 §.35. num.4. pag.31.
- Furono collocate Barche armate di Birri al di sopra del Porto di Ripetta, verso il Ponte Milvio , all' incontro alla Bocca della Verità, e altra più in giù verso la Basilica di S. Paolo , per impedire l' estrazione del grano , della farina , e del pane* §.35. num.5. pag.31.
- Si faceva la visita a tutte le Barche , che partivano dal Porto di Ripa grande per osservare se avevano quantità di pane maggiore di quella, che gli era stata assegnata per proseguire la navigazione* §.35. num.6. pag. 32.
- Nello stabilire la quantità del pane da darsi ad ogni Barca nel partirsi dalla Ripa grande di Roma si procedè con generosità , dando loro piuttosto più, che meno del bisogno* §.35. num.7. pag.32.
- Con Editto pubblicato li 4. Aprile 1764. fu ordinata l' assegna del grano , della farina , e del pane , che si ritrovava in Roma* §.36. num.1. pag.32.
- Si accenna , che il grano , farina, e pane dato in assegna, appena poteva bastare un mese soltanto , giacchè il consumo di Roma ascende ogni anno a cento trentacinquemila rubbia* §.36. num.2. pag.32.
- Quanto il Grano è più imperfetto nella granitura , tanto maggiore quantità se ne consuma* §.36. num.3. pag.32.
- Scandaglio del consumo del grano fatto in Roma da Luglio 1762. a tutto Giugno 1763.* §.36. num.4. pag.32.
- Agli 8. del mese di Maggio 1764. era svanito il timore della gran penuria de' Grani* §.37. n.1. pag. 35.
- Nel principio di Settembre 1763. Monsignor Prefetto dell' Annona con Lettera circolare avvertì tutti li Torrieri della spiaggia del Mediterraneo , che non avessero permesso l'imbarco di alcuna quantità di Grano , nè di altre vettovaglie* §.37. num.2. pag.35.
- Fu pregato il Signor Cardinal Crivelli Legato di Romagna , che avesse fatto impedire le estrazioni di Grano per fuori dello Stato Pontificio* §.37. num.3. pag.35.
- Fu ordinato ancora ai Governatori di Sarsina , e di Meldola , che avessero impedita l' estrazione per fuori dello Stato del Papa* §.37. num.4. pag.35.
- Fu risoluto , che l'Annona dovesse comprare il Grano dell' Alumiere , di Corneto , dell' Affittuario delle Dogane del Patrimonio , e quello dell' Affittuario di Castro* §.37. numero 5. pag.35.
- All' Ebreo Coen di Ferrara fu ordinata la provvista dei Grani , e l' imbarco delli medesimi*

- per Ancona diretti a Tommaso Ricotti §.37. num.6. pag.35.
- Al detto Ricotti fu ordinato di fare sollecitamente imbarcare per Civita vecchia i Grani, che gli averebbe inviati l' Ebreo Coen di Ferrara §.37. n.7. pag. 35.
- Li Deputati spediti fuori di Stato per la provvista aelli Grani furono li Signorì Melchior Cacciari, Marchese Giuseppe Lepri, ed Antonino Schiatti Computista dell' Annona §.37. numero 8. pag.36.
- La spedizione dei suddetti Deputati cagionò il rincarimento del prezzo delli Grani §. 38. num.1. pag.36.
- Li Negozianti di alcuni Porti fingevano fra di loro compre, e vendite per vieppiù crescere il prezzo delli grani in aggravio dell' Annona di Roma §.38. num.2. pag.36.
- Oltre le dette simulate compre, e vendite fingevano ancora li suddetti Negozianti la proibizione di qualche Sovrano per l' estrazione dei Grani, e qualche spesa per avere la permissione di farne l' estrazione §.38. num.3. pag.37.
- Si avverte, che in vece di spedire detti Deputati sarebbe stato più espediente dare la commissione alli Negozianti dello Stato di fare la provvista delli Grani §.38. num.4. pag.37.
- Per la compra delli grani in Sicilia è necessaria la spedizione delli Deputati §.38. num.5. pag. 37.
- La Maestà del Rè di Sardegna fece molte grazie al detto Marchese Lepri per facilitargli la compra delli Grani §.39. numero 1. pag.37.
- Il detto Marchese Lepri arrivato in Genova trovò, che quasi tutte le partite del Grano esistente in quel Porto erano impegnate con altri, che ne avevano fatta la richiesta, e delle partite non impegnate se ne domandava prezzo esorbitante §.39. num.2. pag.38.
- Il Signor Cardinale Camerlengo deputa con sue Patenti più persone per fare compre de' Grani nella Provincia della Marca, e nello Stato d' Urbino §.40. per tot. pag.38.
- Il Grano prossimo all' imbarco si apprezza qualche cosa più di quello più distante §.41. per tot. pag.38. e 39.
- Nelle dette Patenti date per le compre dei Grani si ordina, che non debba pagarsi per essi Grani alcun Dazio, Gabella, o Pedaggio, giusta la disposizione di Ragione, e secondo l' osservanza §.42. num.1. pag.39.
- La Bolla del libero Commercio proibisce l' imbarco delle vettovaglie senza licenza §.42. numero 2. pag.39.
- Fu avvertito il Deputato suddetto, che per il trasporto delli Grani

- dalla spiaggia dell' Adriatico a Civitavecchia prescegliesse Bastimenti Inglesi, e Olandesi, escludendo i Napolitani §.42. num.3. pag.39.
- Il Signor Raffaele Gnudi Tesoriere di Romagna fu incaricato di provvedere Grani in quella Provincia, escludendo però quelli, che si conservavano nelle fosse, o pozzi §.43. numero 1. pag.40.
- Il detto Gnudi poté provvedere solamente Rubbia 7323. vendutegli dalli Contrabandieri, che facevano l'estrazione delli grani di Romagna fuori dello Stato §.43. num.2. pag.40.
- Nel tempo della penuria deve aumentarsi piuttosto, che diminuirsi il prezzo delli grani §.43. num.3. pag.40.
- L' Eño Signor Cardinal Ghilini mentre era Nunzio in Bruselles provvide molto Grano con vantaggio dell' Annona §.44. num.1. pag.40.
- Fu dannosa l'ingerenza di più persone nella provvista delli grani §.44. n.2. pag.41.
- La Congregazione dell' Annona ordinò, che niuno fuori del Signor Marchese Mancinforte Capitano del Porto di Civita vecchia potesse comprare Grano, che capitasse in esso Porto §.44. num.3. pag.41.
- Non fu permesso ad un Mercante di Civita vecchia di sbarcare Grano a lui diretto, se non dopo di aver provato, che era stato da lui comprato molto prima dell' accennato divieto §.44. num.4. pag.41.
- Con dispendio delle Comunità si riteneva in Civita vecchia un Deputato per ricevere la consegna dei Grani §.44. n.5. pag.42.
- Le Comunità sono spesso volte soggette a dispendj, o inutili, o alterati §.44. n.6. pag.42.
- Fu ordinata l'apertura di più Forni, nei quali dovesse spianarsi il pane di tutta farina al peso di once otto la pagnotta §.45. num.1. pag.42.
- Fu ingiunto alli Signori Conservatori d'invigilare, che il pane fosse bene manipolato, e di giusto peso, ed a tal' effetto furono deputate più persone, che andassero in giro per li detti Forni §.45. n.2. pag.42.
- Il pane bianco del solito peso di once otto dovea pagarsi baj.2. la pagnotta, e il pane bianco a diecina dovea pagarsi baj.3. la pagnotta §.45. numero 3. pag.42.
- Li Forni doveano chiudersi ad una ora di notte §.45. numero 4. pag.42.
- Fu con Editto comminata la pena della Vita a chi avesse rubato il pane alli Forni, o lo avesse tolto quando dalli Forni si portava agli Spacci §.45. num.5. pag.42.
- Si proibì il fare Maccaroni, Ver-

- micelli, Pasticcì, Ciambelle, e Maritozzi* §.45. n.6. pag.43.
- Si proibì alli Fornari di vendere il grano datogli per farne pane* §.45. num.7. pag.43.
- Fu ordinata l'assegna della farina, del pane, delli biscotti, e ciambelle* §.45. numero 8. pag. 43.
- Proibizione dell'estrazione del tritello, e della semola* §.45. numero 8. pag.43.
- Si consuma meno del pane spianato da qualche giorno, che del pane spianato di fresco* §.45. num.10. pag.43.
- Li Forni più vicini alle porte erano destinati per provvedere di pane i Vignaroli suburbani, e li Vergari delle Massarie de' Bestiami* §.46. n.1. pag.43.
- La quantità del pane necessario doveva specificarsi con attestati delli padroni delle Vigne, e delli Vergari.* §.46. numero 2. pag.43.
- Dovevano i Custodi delle Porte riconoscere se il pane, che si estraeva, fosse di quella quantità, che era specificata negli attestati delli Vignaroli, e delli Vergari* §.46. num.3. pag. 43.
- Seria ammonizione fatta alli Vignaroli, e alli Vergari, acciò non prendessero più quantità di pane del loro bisogno* §.46. num.4. pag.43.
- Li Custodi delle Porte supplicarono per avere qualche rico-*

- gnizione per l'incomodo di riconoscere nelle ceste, e nelli sacchi il pane, che si estraeva; ma pretendendo la Camera, che ciò spettasse all'Annona, e all'incontro l'Annona pretendendo, che appartenesse alla Camera, non conseguirono cosa alcuna* §.46. n.5. pag.43.
- Notizia dei Forni di Roma, e e delle diverse qualità del pane, che in quelli si spiana* §.46. num.6. pag.44.
- Quantità de' Forni privilegiati, e perchè si chiamino privilegiati* §.47. num.1. pag.44.
- Altri Forni detti a foccio per cuocere il pane delle particolari famiglie* §.47. n.2. pag.44.
- Nelle Città, Terre, e Castelli delle Provincie sono gli stessi Forni a foccio, appellandosi ancora Panicocoli, e nei Luoghi Baronali appartengono alli Baroni con diritto della Privativa* §.48. num.1. pag.44.
- L'Autore è stato Governatore di Viterbo, dove sono simili Forni a foccio* §.48. numero 2. pag. 44.
- In Viterbo sono altri Forni, che si chiamano a diecina, e spianano il grano, che gli danno le Famiglie Religiose, e altri particolari, e il Fornaro diecinante corrisponde quarantaquattro diecine di pane per ogni Rubbio di grano* §.48. num.3. pag.45.
- Il Fornaro diecinante può fare le pagnotte*

- pagnotte di peso uguale a quello del pubblico Forno del pane venale §. 48. numero 4. pag. 45.
- E'** proibito alli Fornari diecinanti spianare il grano loro proprio §. 48. n. 5: pag. 45.
- Commo lo**, che ricevono le Famiglie Religiose, e secolari nel prevalersi dei Forni diecinanti §. 48. num. 6. pag. 45.
- Danno**, che apportano li Fornari diecinanti quando spianano il loro grano §. 48. numero 7. pag. 45.
- Privativa dei Forni diecinanti** introdotta in Viterbo nel 1716. coll' obbligo di pagare alla Comunità annui scudi trecento §. 49. num. 1. pag. 45.
- La Congregazione del Buon Governo** nell'anno 1779. rigettò l'istanza fatta dalla Comunità di Viterbo per l'abolizione di detta privativa §. 49. num. 2. pag. 46.
- L'Appaltatore della privativa del 1779.** fu punito a cagione della mala qualità del pane, che esso spianava §. 49. numero 3. pag. 46.
- Notizia della Gabella del Macinato**, che si paga in Roma dai Fornari diecinanti, dalli bajocanti, Vermicellari, ed altri §. 50. num. 1. pag. 46.
- Il Grano**, che s'introduce per le porte di Roma, paga la Gabella di baj. 10. per ogni Rubbio, e quello, che s'introduce per fiume, e si scarica a Ripa grande, paga la Gabella di baj. 16. il Rubbio §. 50. n. 2 pag. 47.
- Fra la Camera, e l'Annona** fu convenuto, che quella per la quantità di Rubbia 15000. dovesse essere esente dalla Gabella dell' introduzione; per questa esenzione però accadono delle Dispute §. 50. n. 3. pag. 47.
- Nel tempo della penuria dei Grani** fu aumentata la Gabella del Macinato §. 50. n. 4. pag. 47.
- Si passa al Capitolo Terzo delle caritative disposizioni per alimentare in Roma i poveri forastieri** §. 1. per tot. p. 47.
- L' E'ño Card. Vicario con Editto delli 4. Aprile 1764.** faceva ricóverare li poveri parte nelle vicinanze di S. Pietro, e parte nei Granaj vicino a S. Teodoro §. 1. num. 1. pag. 48.
- Nel dì 26. Aprile 1764.** i poveri con li Ragazzi maggiori di anni 7. furono ristretti alle Terme Diocleziane §. 1. num. 2. pag. 48.
- E le Donne con li Ragazzi minori di anni 7,** furono parimente ristrette vicino la Chiesa di S. Teodoro, di S. Anastasia, e di S. Giorgio in Velabro §. 1. num. 3. pag. 48.
- Si notarono li Nomi, Cognomi, e Patria, e il numero di tutti li poveri sudditi, e non sudditi** §. 1. num. 4. pag. 48.
- Alli Padri dell' Oratorio detto del Padre Gravita** fu data la cura

- di alimentare i poveri §.2. numero 1. pag.48.
- Dodici Sacerdoti del ristretto del detto Oratorio andarono questuando le limosine, e ne ebbero scudi 1764. 63. §.2. num.2. pag. 48.
- Il Santo Pontefice Clemente XIII. diede la limosina di scudi 2400. §.2. num.3. pag.49.
- Tutte le limosine unite a quel, che diede l'Annona, furono scudi 4144., che bastarono per alimentare i poveri delli due Recluserj §.2. n.4. pag.49.
- Grandissimi furono gl' incommodi sofferti dal Signor Card. Vicario, e dagli Ecclesiastici da lui deputati per assistere nello spirituale le povere Donne ristrette nel Reclusorio di S. Anastasia §.2. num.5. pag.49.
- La cura spirituale degli Uomini ristretti alle Terme fu assunta dai PP. della Compagnia di Gesù, e da questi medesimi furono alimentati con ordine maraviglioso espresso nella Relazione, che ne fece il Padre Alessio Pichi Prefetto di detto Oratorio §.3. n.1. pag.49.
- Gl' invalidi in numero di 450. furono collocati separatamente, e alimentati con cibi migliori §.3. num.2. pag.49.
- Si faceva ogni giorno spazzare, e e portar via le immondezze da tutto il vasto campo del Reclusorio §.3. num.3. pag.50.
- In detto Reclusorio non morì alcuno delli poveri, benchè tra questi vi fossero 450. invalidi §.3. num.4. pag.50.
- Molti Gesuiti soffrirono gravissime malattie, e alcuni ne inorirono per gl' incomodi sofferti per alimentare, e per istruire nello spirituale i detti poveri §.3. num.5. pag.50.
- Si enuncia per ordine ciò, che si faceva per istruire i detti poveri nello spirituale, e nel temporale nello spazio di quattro settimane con molta soddisfazione dei medesimi poveri §.4. per tot. pag.50. e 51.
- Si permetteva ai medesimi poveri di andare ai lavori delle Vigne suburbane con licenza del detto Padre Pichi §.5. numero 1. pag.51.
- Se detti poveri non fossero stati alimentati con cibi salubri, sarebbe accaduta la di loro morte, come disse Galeno, e la continuazione della carestia per mancanza dei coltivatori della campagna §.5. num.2. pag. 51.
- Tra i Ragazzi, che erano nel Reclusorio di S. Anastasia, accadde l'influenza del Vajolo, e parte di questi furono trasportati all' Archiospedale di S. Spirito, parte dentro i Granaj presso S. Teodoro §.6. n.1. pag. 52.
- Fu chiusa la Chiesa di S. Anastasia a cagione del mal' odore, che tramandavano li cadaveri

- quivi sepolti, ciocchè non sarebbe avvenuto, se si fosse data sepoltura ai detti cadaveri ripartitamente in più Chiese §.6. num.2. pag.52.
- Per disporre l'occorrente prima di obbligare li poveri a dovere ritornare alle loro Patrie, fu ordinato a tutti gli Appaltatori Camerali, che avessero aperti li Forni, che avevano chiusi per mancanza di grano §.7. num.1. pag.52.
- Lo stesso fu ingiunto ai Signori Baroni di aprire i Forni nei Feudi da loro posseduti nel distretto di Roma, come pure alle Comunità del detto distretto, che avevano il provento del Forno §.7. numero 2. pag. 53.
- Si riflette, che se l'Annona avesse avuto grano da poter somministrare nel principio della carestia alli detti Signori Baroni, agli Appaltatori Camerali, e alle Comunità, potevano subito discacciarsi da Roma tanti poveri, e obbligargli a dovere ritornare alle loro Patrie §.7. num.3. pag.53.
- Furono resortati tutti li Parochi dei luoghi dove ritornavano li poveri acciò avessero inculcata la limosina da farsi ai medesimi poveri §.7. n.4. pag.53.
- Li giorni ultimi di Maggio furono destinati per rimandare li poveri alle loro Patrie, dove al primo arrivo gli erano dati Paoli tre per ciascheduno §.8. num.5. pag.53.
- Quanto poi alli poveri non sudditi, oltre il detto pane, si davano a ciascheduno Paoli tre §.8. num.6. pag.53.
- Subito che furono partiti li poveri venne ingiunto a Monsig. Presidente delle strade, che avesse fatti ripulire i Reclusorj da tutte le immondezze, che vi avevano lasciate li medesimi poveri §.8. num.7. pag.54.
- L'Autore si scusa della sua insufficienza §.8. in fine pag.54.



RACCONTO STORICO
DELLA PENURIA DE' GRANI

*Accaduta in Italia, ed in più Provincie del Dominio
Temporale della Santa Sede.*

NEGLI ANNI MDCCLXIII. E MDCCLXIV.

RACCONTO STORICO ⁷¹

DELLA PENURIA DE' GRANI

Accaduta in Italia, ed in più Provincie del Dominio Temporale della Santa Sede negli anni 1763., e 1764.

SECONDA PARTE

Nella quale si contiene il racconto delle Legali Questioni specialmente rapporto alla prelazione nella compra dei Grani raccolti nelli rispettivi Territorj, e i suggerimenti più opportuni per aumentare l'agricoltura, e renderla più ubertosa in tutte le Provincie del Dominio Temporale dello Stato Pontificio.

I. **I**N adempimento della promessa, che feci al pubblico nel §.4. della prima Parte del mio Racconto Storico della penuria dei Grani accaduta in Italia negli anni 1763., e 1764. devo in questa seconda Parte proseguirne il racconto; onde implorando umilissimamente il Divino ajuto, dovrò narrare, che svanito in Roma per Divina misericordia il timore della carestia, e vedendosi, che la campagna, e li seminati facevano così bella, e buona comparsa, che v'era speranza della più ubertosa raccolta, come poi seguì, fu nel dì 19. Giugno 1764. ordinato dalla Sagra Congregazione dell'Annona, che fossero rimosse le barche armate, come dissi, in guardia, affine d'impedire l'estrazione pel Tevere del pane, della farina, del tritello, ed anche della semola; e fu data la libertà di potersi estrarre da Roma il tritello, e la semola, ma però con quella moderazione, che era spedito, affine che la Città non ne rimanesse totalmente sprovveduta, essendo necessario, che ve ne rimanesse tanta quantità, che bastasse per il bisogno delli cavalli, e dei pollami; ed a questo effetto fu ordinato a me, come Segretario della prelodata Sagra Congregazione, che dovessi regolare le estrazioni delli tritelli, e delle semole con Biglietti diretti alli Custodi delle Porte, avendo sempre in vista la quantità della semola, e delli tritelli, che giornalmente ammassavano li fornari di Roma, e ne rendevò conto ogni volta, che si adunava la ridetta sagra Congregazione dell'Annona, confer-

vando a tal' effetto la nota delli detti tritelli , e femole , che di giorno in giorno uscivano dalle Porte di Roma .

II. Quale , e quanto fosse nelli primi giorni il mio imbarazzo nel fare le spedizioni delli Biglietti al numeroso popolo , che si portava alla mia residenza per averli , lo dimostra la necessità , in cui mi trovai , di dovere ricorrere all' assistenza delli soldati del Quartiere di Piazza di Pietra , non perchè il popolo avesse contro di me qualche mal' animo , ma a solo fine , che facessero entrare da me poche persone alla volta , e così tolta la confusione del popolo , potessi più sollecitamente spedire i Biglietti dell' estrazione dalle prime ore della mattina , sino alle ore ventiquattro della sera , toltone il solo respiro di circa tre ore per prendere il pranzo , ed un breve riposo ; Protestandomi di avere accennate tali mie angustie , non già per esigere dal mio lettore lode , o compatimento , ma a solo , ed unico fine , che dovendosi in avvenire fare simili distribuzioni , si prevenga la confusione con quelle opportune provvidenze , che non furono da me praticate : giacchè , come più volte mi sono espresso , questo mio racconto ha per unico oggetto , di riferire i disordini accaduti , acciocchè servano di giovevole esempio i rimedj apprestati per rimuovere i medesimi disordini in avvenire .

III. Siccome la nota Bolla *detta del libero , e reciproco Commercio* emanata dal Santo Pontefice Benedetto XIV. di san: mem: nel dì 8. Luglio 1749. ebbe molta connessione colle dispute , e controversie insorte tanto nel tempo della detta penuria dei grani , quanto anche negli anni successivi , e servì di base , e di giuridico fondamento per la decisione delle medesime controversie ; così prima di fare di queste il racconto , mi sembra spedito riferire , e dilucidare la disposizione della medesima , e ciò , che fu ordinato dalla medesima Sagra Congregazione coerentemente alla stessa Bolla quanto alle Provincie di Ferrara , Romagna , Bologna , Marca , ed Umbria ; giacchè non fu per allora stabilito cosa alcuna quanto al distretto di Roma , alla Provincia di Sabina , al Governo di Viterbo , e all' altro di Civita vecchia , colle Città , e Luoghi ad essi sottoposti anche a titolo di Sopraintendenza , e generalmente in ordine a tutte quelle Città , Terre , e Luoghi , che servono all' Annona , o alla Grascia di Roma , e che sono soggetti alla Giurisdizione del Prefetto dell' Annona , e del Presidente della Grascia , *riservandosi di dare in appresso per il com-
modo ,*

modo, e vantaggio di questi Luoghi, e Provincie così eccettuati altro conveniente Provvedimento.

IV. Il non mai abastanza lodato Santo, e Sommo Pontefice Benedetto XIV. conoscendo colla sua inarrivabile perspicacia di quanto gran danno fossero al pubblico, ed al privato interesse gl'impedimenti, che si davano alla libertà del Commercio dalli Superiori Locali col pretesto di mantenere l'abbondanza delle vettovaglie nei Luoghi da essi governati, risolvè di prescrivere le più opportune provvidenze, con le quali non mancasse ad alcun luogo l'abbondanza di tutti li generi necessarj al vitto umano, ed insieme rimanesse illeso da tali impedimenti il Commercio tra Luogo, e Luogo, e tra Provincia, e Provincia; rinnovando, e confermando altresì le proibizioni opportune, affinchè la nominata libertà di commercio non aprisse la strada alle estrazioni per fuori di Stato Pontificio di ogni genere di vettovaglie. La congruenza, l'opportunità, e l'equità delli preaccennati provvedimenti si scorge con evidenza dalla lettura della cedola di motu proprio segnata dal lodato Sommo Pontefice nel dì 29. Giugno 1748., e confermata in forma specifica con Pontificia Costituzione del dì 8. Luglio 1749. impressa insieme con detta Cedola di motu proprio nel Bollario particolare del medesimo Sommo Pontefice *Tomo secondo la 53. in ordine pag.418.*

V. L'utilità, e l'opportunità di detta Bolla per mantenere provveduto lo Stato Pontificio delle vettovaglie senza lesione della libertà del reciproco commercio molto bene si riconobbe dalla Sagra Congregazione dell'Annona nel tempo della detta già sofferta carestia; onde dopo più maturo esame replicatamente fatto la medesima Sagra Congregazione risolvè di prorogare, ed estendere la tante volte additata Costituzione del *libero commercio* al distretto di Roma, alla Provincia di Sabina, ed a tutti gli altri Luoghi eccettuati nel §. *Che in questa Costituzione*, siccome fu eseguito in vigore di speciale Editto pubblicato dall' Emo Signor Cardinale Carlo Rezzonico Camerlengo di Santa Chiesa nel dì 11. Marzo 1766. con la preventiva approvazione del prelodato Sommo Pontefice Clemente XIII., che tante sollecitudini, ed agitazioni aveva sofferte negli anni 1763., e 1764. per mantenere provveduto il suo Stato del grano, di cui penuriava, come abbiamo riferito nella *prima Parte* di questo nostro racconto.

VI. Tralascio di rammentare, che il suddetto Editto dell'estensione della Bolla del libero commercio per la felicitàazione dei Luo-

ghi, che non erano compresi in detta Bolla fatto con tanta maturità dalla Congregazione dell' Annona composta delli più saggi Cardinali, e Prelati, fosse poscia senza consiglio da alcuno rivotato in grave danno delli popoli dei Luoghi, che avevano tutto il favore della Libertà del commercio, e in rilevantissimo discapito della cassa dell' Annona di Roma; giacchè essendo bastantemente noto ad ognuno, a nulla può giovare la rimembranza delli perniciosi regolamenti, e contegni giustamente riprovati nel dì 20. Gennaio 1778. da una particolare Congregazione composta di cinque rispettabilissimi, ed Eñi Signori Cardinali, e di Monsignor Livizani Prefetto in quel tempo dell' Annona, e Segretario insieme di essa particolare Congregazione, avendo io avuto in animo di narrare quelle cose solamente, che possono servire di esempio giovevole al pubblico, e privato bene, come è stata l' utilissima conferma, e la successiva esecuzione del precitato Editto delli 11. Marzo 1766. estensivo della Bolla del libero commercio.

VII. Dirò dunque in vantaggio della pubblica utilità, che la permissione accordata *NEL §. 2. CHE IL SUDDETTO LIBERO*, e *NEL §. 10. FINALMENTE* di detta Bolla di poterfi trasportare, anche per acqua, i generi necessarj al vitto umano da un luogo all' altro dello Stato Pontificio con la cautela di doverfi riportare il certificato, che veramente fossero stati trasportati in quel tale luogo dello Stato medesimo, a cui erano stati diretti, somministrò alle persone più inclinate alle frodi la maniera di contravvenire alla detta rigorosa proibizione; avendo quelle ad onta di tale divieto fatta l' estrazione per fuori di Stato di ogni specie di vettovaglie. Accadde, che dalla Provincia della Marca furono in più volte imbarcate nel Porto di Ancona delle partite di tali generi dirette al Ponte di Lago scuro situato nella Provincia, e sotto la Legazione di Ferrara: quelli, che avevano fatti detti imbarchi coll' obbligo, e sicurtà di dovere dentro il termine di un mese esibire alla Cancellaria del Governo di quel Luogo, dal quale erano stati estratti i suddetti generi, adempivano a tale loro obbligazione coll' esibizione degli attestati, quali certificavano il vero, e reale trasporto, e scarico di essi generi in detto Ponte di Lago scuro confinante con estero Dominio, e non è un Luogo, che faccia Comunità, e che abbia bisogno di fare compre di viveri; così li generi, che vi si scaricavano, venivano facilmente, e comodamente tramandati fuori dello Stato Pontificio. Essendosi dalla vigilanza del detto Eñno Signor Car

dinale Camerlengo discoperta la furriferita frode, stabilì l'Eminenza Sua la maniera d'impedire la continuazione per l'avvenire di tali frodi già commesse: Il provvedimento fu, che in avvenire non dovesse suffragare la prova del discarico al detto Ponte, ma che dovesse in luogo di quelle esibirsi la prova legale, e concludente, che li generi trasportati fossero stati consegnati all'abbondanza di Ferrara, o di qualche altra Comunità di quella Legazione, ovvero, che fossero venduti a minuto nelle Piazze rispettive.

VIII. La più volte citata Bolla del Libero Commercio al §.6. *ad effetto poi &c.* proibisce le incette, e monopolj di Grano, Formentone, Orzo, Fave, Legumi, e altre Biade di qualsivoglia sorte, Olio, Olive, e simili, volendo, che contro gl'Incettatori si proceda rigorosamente all'esecuzione delle pene comminate nelli Bandi, e Costituzioni proibitive di tali incette, e monopolj. Ognuno sà, che giusta la disposizione del Gius comune i monopolj si commettono da quelli, che fanno incetta delli generi necessarj al vitto umano, affine, dopo averli ristretti in poche mani, di poterli vendere a più caro prezzo; come pure si commettono dai Negozianti, che convengono fra di loro di non vendere i medesimi generi a prezzo minore del convenuto fra di loro. Questi dunque, che cospirano all'incarimento delle pubbliche Annone, appellati = *Dardanarj*, = vengono dalle Leggi con gravi pene puniti come leggesi nella *Leg. unica di Zenone Imperatore Cod. de Monopol. e nelle Leggi ne' Titoli ff. ad Leg. Juliam de Annon.* Ma perchè il mio assunto è quello solamente di riferire le contravvenzioni alle Leggi Pontificie espresse nelle Bolle Papali, e nelli Bandi pubblicati coll'Oracolo Pontificio, come pure di additare il modo tenuto per riparare tali contravvenzioni, perciò ristringendomi al medesimo mio assunto, additerò il tenore di dette Bolle, e delli medesimi Bandi accennati nella precitata Bolla del Libero Commercio, e sono tra gli altri la Bolla della sa: mem: di Gregorio XIII. emanata, e rispettivamente pubblicata nelli dì primo, e 12. Maggio 1578., e li Bandi pubblicati dalli Signori Cardinali Camerlenghi pro tempore, e specialmente nel dì 31. Maggio 1669., 19. Aprile 1687. 25. Giugno 1708., 14. Giugno 1711. e 19. Maggio 1714.; e quanto al riparo apprestato per impedirne la continuazione, accennerò solamente la comminazione delle pene più rigorose contro qualsivoglia persona di qualunque stato,

grado, e dignità temporale, o ecclesiastica quantosivoglia grande, sublime, ed eminente, come se fossero rei di lesa Maestà.

IX. La indicata Bolla del Libero commercio nel detto §.6. *Ad effetto &c.* specificando i generi compresi nella proibizione delle Incette, e Monopolj, enuncia, come dissi, *oltre il Grano, Formentone, Orzo, Fave, Legumi, e altre Biade di qualsivoglia sorte, anche l'Olio, e l'Olive*; devo però avvertire, che quanto alle Incette dell'Olio, e delle Olive, sono queste dissimulate a riflesso di quelli molti, che raccogliendo tenue quantità di tale genere, non possono ammassarne tampoco un carico per venderlo alle Annone; giacchè detratta la porzione necessaria al loro proprio consumo, ad essi ne sopravvanzano solamente pochi Boccali, quali devono vendere per ricavarne qualche danaro necessario al bisogno delle loro case, e famiglie, le quali sarebbero prive di questo sì necessario sussidio, se non fosse tollerato, e dissimulato, che alcuni, e specialmente i Molinari comprassero le dette piccole partite di Olio, come le comprano, per unirle a quell'Olio, che si dà ad essi Molinari per mercede della Molitura. Essendo io Spoletino, sono molto bene informato del medesimo contegno, e posso asserire con tutta verità, che non è altrimenti di aggravio alli poveri, come regolarmente sono le incette, e i monopolj. ma apporta sollievo, e foccorso, succedendo bene spesso d'avere dagl' Incettatori qualche danaro anticipato prima della consegna, e della raccolta delle Olive, e alle volte accade, che succedendo qualche maligno influsso nelle Olive sono costretti gl' Incettatori aspettare il loro rimborso sino alla nuova raccolta, e intanto i poveri godono il beneficio del danaro somministrato loro da tali Incettatori; altrimenti si toglierebbe il modo di esitare onestamente il detto genere, che ricavano colla propria industria, e dalli proprj terreni, e in conseguenza di provvedersi di danaro per pagare i pesi pubblici, e supplire alle altre cose, che sono necessarie per il proprio mantenimento, come con altrettante parole disse la medesima *Bolla del Libero Commercio in fine del primo paragrafo*: lo che ci dimostra, che non può mai stabilirsi per il pubblico bene una Legge così generale, che non venga bene spesso limitarla a riflesso parimente del medesimo pubblico bene, come disse il Mansi *nella Consultazione 102. riportando il Testo nella L. Non possumus ff. de Legibus*

X. La preaccennata tolleranza sembra uniforme anche alla stessa Bolla del Libero Commercio; sebbene questa nel §.10. *verso =*

ma però = proibisca col maggiore rigore l'estrazione per fuori dello Stato Pontificio di ogni specie di vettovaglie, avvertendo nel §. 3., e nel §. 10. *verso* = *Ma però* = di detta Bolla, che niun'altro fuori che il Supremo Principe ha facoltà di concedere le estrazioni per fuori del suo Stato di qualsivoglia specie di vettovaglie; tuttavolta nel §. 11. di questa permette, che possa impunemente trasportarsi fuori del medesimo Stato il grano, che i poveri ricavano dalla raccolta della spiga, come pure il grano, formenzone, ed anche il pane, che li contadini, o giornalieri ricevono in pagamento della mercede dovutagli. La stessa permissione si concede alli Religiosi Mendicanti per tutti li generi, che ricevono in limosina, e a tutti quelli, che ricevono Grano, Formenzone, e Marzatelli in pagamento delli Pollami, Ovi, Frutta, e altri simili comestibili, che trasportano dentro lo Stato.

XI. Fu motivato, se in qualche circostanza potesse utilmente permettersi ad ognuno d'incettare liberamente il Grano, Granturco, Fave, Fagioli, e altre simili vettovaglie; e fu avvertito alli pregiudizj, e rispettivamente agli utili, che da tale permissione fossero per risultarne. Sopra i pregiudizj fu rilevato quello del maggior rincarimento delli suddetti generi a danno delli poveri, giacchè tra li molti Incettatori farebbe inforta tra loro la gara, e l'emulazione di volerne ognuno ad esclusione dell'altro acquistare la tale, e tale altra partita degli enunciati generi, offerendo per quelli prezzi sempre maggiori. Quanto al pregiudizio delli poveri si avvertì, che questo farebbe compensato dalla generosità delli ricchi, quali vendendo a prezzo vantaggioso i loro raccolti avrebbero date più larghe limosine, avrebbero altresì ordinati li tali, e tali altri lavori, che non avrebbero potuti fare, se avessero venduti a vil prezzo i detti loro prodotti. Rapporto poi all'utilità, farebbe stata quella delli ricchi, accennata di sopra, procedente dalla vendita vantaggiosa di detti generi, e anche degl'Incettatori, che nel rivendere i generi incettati, un qualche lucro ne avrebbero sicuramente ritratto, e inoltre della introduzione nello Stato di maggiore quantità di danaro. A quest'effetto però conviene avvertire, che le incette si facciano solamente dalli sudditi, e non mai si permettano alli forastieri; giacchè incettando i forastieri, tanto meno danaro entrerebbe nello Stato, quanto essi pagarebbero di meno le dette vettovaglie. Sopra di che non intendo io di dare alcun giudizio, ma senza uscire dai limiti del mio assunto, non altro faccio, che ri-

ferire ciò, che accadde, e fu avvertito e ragionato nel tempo della Carestia, e della penuria sofferta nello Stato Pontificio.

XII. Finalmente quanto alla tante volte citata Bolla del libero commercio, soggiungo, che disponendo nel §.8. *Inoltre*, che ogni agricoltore debba dare alla pubblica Annona una porzione del grano, che raccoglie; pretesero gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii di non essere obbligati a dover essi ancora al pari dei Laici somministrare detta quota di grano. Questa pretesione fu giustamente rigettata con Editto del Signor Cardinale Camerlengo pubblicato li 22. Settembre 1750. dichiarando, che essi Ecclesiastici, e Luoghi Pii fossero tenuti alla somministrazione di dette quote al prezzo del Calmiere, come molto chiaramente si spiega da tutto il tenore della Bolla del Libero commercio, e specialmente al §.9. *Oltre a ciò*, dove proibisce anche agli Ecclesiastici, e altre persone più privilegiate il trasporto da una Provincia all' altra del grano, e del formentone, affine, che le Annone abbiano tempo bastevole a potersi provvedere. Fu altresì disputato, se la somministrazione delle quote dovesse farsi solamente per lo spiano del pane, oppure anche per mantenere l'abbondanza nelli giorni di Mercato, acciò i poveri abbiano la maniera di farne la compra di settimana in settimana a misura del proprio loro bisogno. Questa disputa fu decisa colla sola avvertenza alle parole della Bolla, la quale, oltre al Grano, specifica il Formentone, e altri minuti, che non possono servire per lo spiano del pane, come si legge nel §. *Nono di detta Bolla = ivi = ad effetto che in ciascheduna delle suddette Provincie le pubbliche abbondanze, li Monti frumentarj, li Forni venali, e ciaschedun particolare, e privato cittadino abbiano un congruo, e discreto tempo per provvedersi del bisognevole rispetto al grano, formentone, e ogni altro genere di biade, e marzatelli.*

XIII. La Santa Casa di Loreto era molestata ad istanza di alcune Comunità per la somministrazione delle quote del grano, che raccoglieva nelli terreni esistenti nelli Territorj di esse Comunità; all'incontro la medesima Santa Casa vedeva di non essere a ciò tenuta in vigore di una Bolla di Giulio II., che incomincia *In sublimia comitantibus Angelis*, colla data di Roma Anno Incarnationis Dominice 1507. *Duodecimo Kalendas Novembris* = inserita intieramente nella Bolla grande della san: mem: di Pio IV. che incomincia = *Apostolicæ Sedis Nobis injunctum Officium* con la data di Roma Anno Incarnationis Dominice 1559. *Octavo Idus Januarii*

rit = conservata nell' Archivio della medesima Santa Casa, concedendosi dalle dette Bolle l' esenzione da quali si siano Gabelle e tutti li generi delle vettovaglie, che si trasportano alla Città di Loreto. In comprova di tale esenzione, aggiungeva il difensore della Santa Casa la copia di una Lettera scritta dal Cardinale di S. Sisto Visconti Legato della Provincia della Marca nel dì 8. Settembre 1607., in cui si dichiarava, che sebbene avesse con Editto proibito il trasporto da un luogo, all' altro senza sua licenza di qualsiviano vettovaglie, tuttavolta disse, che *non era stata sua intenzione di derogare con detto Editto alli privilegj della Santa Casa di Loreto, volendo anzi, che restassero illesi, e in fatti sopra il potere portare liberamente senza alcuna altra licenza Grani, Vini, Biade, e tutt' altre sorti di grascie alla detta Città.* Aggiunse ancora una Lettera della Sagra Consulta scritta li 15. Giugno 1611., con la quale fu ordinato, che non si molestasse alcuno, che portava il Vino in Loreto, come pure un Editto del Governatore di Macerata in data delli 30. Agosto 1611., dichiarando, che *non era stata sua intenzione di ledere i privilegj della Santa Casa con l' Editto da esso pubblicato per impedire l' estrazione da luogo a luogo delli Grani, Biade, e Legumi.* Di più fu data la copia di una Lettera scritta li 28. Novembre 1671. dalla ch. mem. del Cardinale Paluzzo Altieri Camerlengo di S. Chiesa, dicendo di aver ordinato al Governatore di Macerata, *che preservi dal Bando da lui pubblicato il trasporto delli Grani alla piazza di Loreto.* Finalmente esibì copia autentica d'altra lettera scritta nel dì 19. Novembre 1671. dallo stesso Cardinal Altieri, dicendo = *Resto altrettanto persuaso, quanto informato delle ragioni della Santa Casa, circa il libero trasporto dei Grani in questa Piazza, e V.S. dovrà prevalersene, non solo perchè goda così detto Popolo il beneficio dell'abbondanza, ma ancora perchè i privilegj del Santuario, confermati colle Bolle di tanti Sommi Pontefici, restino nella piena osservanza.* Le Comunità, che pretendevauo le quote del grano, replicavano, che i suddetti privilegj allegati dalla Santa Casa, essendo ristretti alla libertà delli trasporti, non potevano estendersi al caso presente molto diverso, quale è quello della somministrazione delle quote, giusta le note regole additate dal *Graziano disceptazione forense cap.397. num.20.* Fu poi soggiunto per parte della Santa Casa, che dovendo essa mantenere tutto il Popolo di Loreto, e tutti quelli, che giornalmente si portano alla visita del Santuario, non solo non avea alcun sopran-

zo di grano da dare alle dette Comunità, ma doveva anzi bene spesso comprarne dell'altro per supplire al detto proprio bisogno, e al peso di alimentare il Popolo permanente in Loreto, e li forastieri. La notoria verità di questa replica diede fondamento alla Sagra Congregazione dell'Annona di non aderire alle istanze delle dette Comunità, per la ragione, che *Prima charitas incipit a se ipso*, addotta nelli noti precisi termini dal *Corradini de jure praelationis quæst. 49. n. 20., e 21.*

XIV. La Bolla del libero commercio emanata nel 1748., ed estesa nel 1776. alle Provincie soggette all'Annona di Roma, non poteva allegarsi rapporto a dette Provincie per la Decisione delle controversie insorte nel tempo della carestia, che succedè negli anni 1763., e 1765.; Onde indipendentemente da detta Bolla furono decise alcune controversie, e specialmente quelle della prelazione nella compra dei grani, e di altri generi raccolti nel Territorio di altre Comunità bisognose di tali vettovaglie. Alcuni di quelli, che in dette Provincie presedevano alla pubblica Annona, e che pretendevano di essere preferiti nella compra delli grani, indagavano per sapere chi ne avesse fatta la compra, ed a qual prezzo: se le compre fossero state fatte a minor prezzo di quello correva nel tempo, che premeditavano di richiedere la prelazione, allora pretendevano di farne la compra coattiva a quel minor prezzo, che era stato pagato dal possessore del grano, ed esageravano, per conseguirne l'intento della prelazione, i maggiori bisogni delle Annone a fine d' approfittarsi dell' utile, che si farebbe ricavato dall'aumento del prezzo; giacchè, regolando lo spiano del pane a proporzione del prezzo corrente del grano, ne risultava un lucro di qualche rilievo; ma perchè la Sagra Congregazione dell'Annona giudicò, che li detti provveditori dovessero pagare il prezzo corrente nel tempo della richiesta prelazione; così li fece rimanere delusi, togliendo loro giustamente la maniera di tale premeditato illecito guadagno: Onde succedeva, che non più si esagerava il bisogno delle Annone, a cui presedevano, e si scoprì col fatto, che era un vero mendicato pretesto il supposto bisogno delle Annone. Ed in vero il giudizio della lodata Sagra Congregazione non poteva essere più giusto, nè più conforme all'equità, riflettendo, che essendo il grano in dominio del primo compratore, a vantaggio di questi doveva cedere l'utile del successivo aumento del prezzo; siccome a di lui danno farebbe accaduta non solo la minorazione del me-

medesimo prezzo , ma ben'anche la corruzione del grano , quando fosse succeduta , giusta la deposizione delle *LL. tot. tit. ff. & c. de periculo , & commod. rei vendit. l. si ex toto ff. de Legat. 1. l. 5. §. 2. & l. 44. ff. de rei vendit. l. 10. ff. de regul. jur.*

XV. Il dottissimo Cardinal Corradini nella citata questione 49. esamina , e col suo profondo sapere risolve tutte le controversie , che possono insorgere nella provvista delli grani per le pubbliche Annone in tempo delle carestie , cioè d'obbligare in detto tempo le persone anche più privilegiate al trasporto delli grani , e d'ogni altra vettovaglia , come altresì d'obbligarle alla vendita delli medesimi generi , *quia experientia docuit graves tumultus in arctiori Annona exortos esse , atque ob deficientiam victualium .*

XVI. Qual sia l'obbligo delli Rettori , Presidi , e Governatori dei luoghi nel tempo delle carestie ; se quelli abbiano il diritto di tassare il prezzo delli grani ; se le Comunità debbano preferirsi nella compra delli grani medesimi , e di altre vettovaglie raccolte nel loro territorio , e se a quest'effetto si richieda il positivo bisogno , e la causa della pubblica utilità ; se possono in tale tempo obbligarfi i ricchi a dover dare delle limosine , e quale riguardo debba averfi agli Agricoltori nell'obbligarli alla vendita dei loro grani , oltre l'esame , che fa in detta questione 49. di tante altre diverse ispezioni . Io dunque giudicando , che sia per essere molto comodo al mio lettore l'averne in qualunque circostanza prontamente , e sotto gli occhi la ridetta elegantissima questione , ne scrivo qui l'intiero tenore , quale è il seguente . „ *Quia experientia docuit graves tumultus in arctiori*
 „ *Annona exortos esse , atque ob deficientiam victualium non*
 „ *raro Principes angustia pressos , & a plebe etiam in foris pu-*
 „ *blicè detentos fuisse , ut legimus apud Svetonium in August.*
 „ *cap. 25. , & in Claud. cap. 18. , & apud Livium Decad. prima*
 „ *lib. 2. ; Ideo non est mirandum si Imperatores penuriæ tempo-*
 „ *re publicæ necessitati & Magistratuum incolumitati reparan-*
 „ *dum disposuerunt , quod quilibet , nullo , & si privilegiatissi-*
 „ *mo excepto , quamvis sit de intrinseca ipsius Augustæ , aut*
 „ *Augusti familia , cogi possit ad victualia , & frumentum venden-*
 „ *dum , ut in l. unica ubi DD. C. ut nemini liceat in empt. spec.*
 „ *se excusare lib. 10. Bart. , & alii in l. prima cod. de Episcopali*
 „ *audientia , Covar. var. lib. 3. cap. 14. num. 3. , pulchre Menoch.*

„ *conf. 137. num. 18. & seqq.*, ubi de quodam Episcopo, qui
 „ eum consuluit de hac materia, *Surd. de aliment. tit. primo*
 „ *quæst. 77. num. 2. cum seqq.* *Mastrill. decis. 18. num. 1.* *Frاند.*
 „ *decis. 9. eodem num.* *Bonden. collect. legal. 50. num. 157.* ubi in-
 „ numeros allegat, ac plenissime *Massin. de confiscat. quæst. 18.*
 „ *num. 127.*, & *seqq.* ubi hoc extendit etiam contra Ecclesiasti-
 „ cos, & habentes privilegium duodecim filiorum, quod etiam
 „ late defendit *Ripolt. de Regal. cap. 46. num. 25. & seqq.*, &
 „ *var. resol. cap. 11. num. 91.* ubi tamen, quod sæcularis pote-
 „ stas teneatur accedere ad Episcopum, ut Clericos cogat ad
 „ vendendum in subsidium, de quo etiam plenè *Ursel. verbo*
 „ *Annona conclus. 111. num. 5. ubi num. 7.* ait, quod nemo potest
 „ se excusare sub prætextu quod non indigeat.

„ Et circa hoc est advertendum, quod non solum Præses
 „ Provinciæ, & alii quos enumerat *Sola ad consuet. Sabaud.*
 „ *tit. de Edicto Annonæ glos. 6. sub nu. 13. fol. mihi 6. 39.* pos-
 „ sunt cogere subjectos, sed etiam Judex, sive Potestas illius
 „ loci, cui quoque tributa est facultas pretium taxandi *Abbas*
 „ *in cap. 1. num. 6. de empt. & vend. Ripa de remed. conservat. con-*
 „ *tra pestem num. 196. fol. mihi 51. Surd. de Aliment. d. q. 77. num.*
 „ *3. Massin. de confiscat. d. q. 18. num. 159. & seqq. Gutier. pract.*
 „ *quæst. lib. 1. quæst. 13. per tot. Cohel. ad Bullam Bon. regin.*
 „ *cap. 21. num. 16. Surd. decis. 275. n. 4. Franc. Marc. decis. Del-*
 „ *fin 539. nu. 25. part. 1. part. Cabed. decis. lusit 92. num. 5.*
 „ *part. 2. Sola dicta Glos 6. nu. 13. Avendan. de exequ. Mandat.*
 „ *reg. part. 1. cap. 19. num. 37.* ubi ampliatur, & si sit demandata
 „ cura istius Taxæ a statuto Rectori Civitatis, & ait quod ad-
 „ huc Judex ordinarius possit taxare, quidquid dicat *Ripol. de*
 „ *regalibus dicto cap. 56. num. 12 & seqq.* quatenus, quod hoc jus
 „ cogendi sit tantum Regale.

„ Imo hæc coactio, atque taxatio potest etiam ab Episco-
 „ po ordinari per *Text. in l. final. post princ. versic. item Episco-*
 „ *pi qui præsumt panis ff. de muner. & honor. Surd. dicta quæst. 77.*
 „ *num. 3. Gratian. discept. forens. 149. num. 47. & 48.* ubi etiam
 „ quod valeret consuetudo generalis, quæ curam istam deferret
 „ tantum iudicibus Sæcularibus, & non solum Clerici possunt
 „ ad id per Episcopos compelli, verum etiam Laici, data ta-
 „ men negligentia Iudicis Sæcularis, *Massin. quæst. 18. n. 133.*
 „ *vers. ubi subdit. Mexia de Taxa panis conc. 1. num. 60.*

„ Quæ etiam statuta sunt ut Civitas abundet, propter quod
 „ potest quis cogi ad victualia vendendum. Bart. *in leg. prim.*
 „ §. *cura carnis ff. de Offic. Præfect. Urb.* Fabian de Monte de
 „ *Empt. & vendit. 3. quæst. princ. num. 39. inter Tractatus Tom. 6.*
 „ *fol. 43. Afflict. ad confit. Regni rub. 20. de violent. Meretric.*
 „ *num. 7. ad finem, & seqq. lib. 1.*

„ His positis, clarissimum redditur, quod tempore penuriæ
 „ potest Communitas, sive homines loci petere prælationem in
 „ emptione frumenti recollecti in eodem loco, ut eleganter pro-
 „ bat Covar. *var. resol. lib. 3. cap. 14. num. 6. vers. 4. mihi probatissimum*,
 „ *ubi improbat eos, qui pro hac conclusione firmanda*
 „ *magnam vim faciunt in doctrina Bart. in l. 1. c. de Metal. lib. 10.*
 „ *qui nec pro hoc potest allegari, alia enim ratio vera istius*
 „ *prælationis non potest assignari nisi ista coactio, quia si Ci-*
 „ *vitas penuriæ tempore potest ipsos cives cogere ad venden-*
 „ *dum frumentum, quod est fortius, poterit etiam prælatio-*
 „ *nem petere, ac obtinere vendito frumento exteris, atque*
 „ *cives ipsos compellere Oppidanis potius quam extraneis ven-*
 „ *dere, quod est minus, & ista est fundamentalis ratio, quam*
 „ *exponit Covar. ubi supra, atque hanc conclusionem tenent*
 „ *etiam Vinc. de Anna Allegat. 57. num. 7. 8. & 16. Valenzuel*
 „ *Consil. 105. num. 86. & seqq. Sebastian. Medices decis. num. 3.*
 „ *Capiblanco de Baron. tom. 1. Pragmat. 1. num. 304. & seqq. ubi*
 „ *etiam hoc extendit non solum existente necessitate, sed pro*
 „ *publica utilitate, ut scilicet Civitas sit abundans Surd. de Ali-*
 „ *ment tit. 1. quæst. 93. num. 14. Avendan de exeq. mandat. reg.*
 „ *part. 1. cap. 16. num. 35. Cancer var. part. 1. cap. 11. tit. de Em-*
 „ *phyt. n. 57. fol. mihi 55. ubi quod ita consuluit Massin de con-*
 „ *fiscat. de quæst. 18. num. 156. Gratian. discept. 149. nu. 39. ubi*
 „ *prætendit ad id extendere doctrinam Bartoli in l. final. c. de*
 „ *Annon. civil. lib. 11. qui dicit, quod officiales positi pro facien-*
 „ *da eleemosina publica, non debeant eam dare extraneis pau-*
 „ *peribus.*

„ Cessante tamen publica utilitate, nempe ratione abun-
 „ dantiæ, ac necessitate, nullo modo credo quod sit iste novus
 „ laqueus civium fructibus injiciendus: sicuti enim ipsi, tunc
 „ nullo modo res suas vendere tenentur, Cabed. *de decis. 92.*
 „ *num. 2. part. 2.*, ita nec homines illius loci, in quo fuit re-
 „ collectum frumentum prælationem petere possunt, si aliis exte-
 „ ris frumentum fuit venditum, & hoc quia id nullo jure ca-

„ vetur , nec æquitas ulla suadet , imo nec sub palliatæ æqui-
 „ tatis prætextu restringi ullo modo posset facultas rem suam
 „ cuilibet vendendi de Marin. *quotid. resol. lib. 2. cap. 161. n. 16.*
 „ Rot. *decif. 547. num. 3. part. 2. recent.* , & quia maximum ef-
 „ set incommodum , & gravamen civibus si cæteri homines præ-
 „ ter causam necessitatis , & utilitatis publicæ haberent hoc
 „ jus prælationis in fructibus , quos perceperunt ex propriis
 „ prædiis , non enim comode invenirent emptores extraneos
 „ (quibus quandoque res pluris venditur) , qui scientes alios
 „ posse ab ipsis frumentum sub titulo prælationis avocare diffi-
 „ cilime emerent , ut ponderat Lanar. *in addit. ad patrum in §.*
 „ *sed etiam res per quos fiat investit. fol. mihi 328. num. 37. cir-*
 „ *ca medium .*

„ Et quamvis aliqui exrelatis Doctoribus indistincte loquan-
 „ tur suam opinionem firmantes cum Doctrina Bart. *in d. l. 1.*
 „ *num. 1* ubi etiam Lucas de Penna *eodem num. c. de Metall.*
 „ *lib. 11.* tamen eorum opinio sic indistincte concepta est falsissi-
 „ ma. Bart. enim dicit , quod Coloni teneantur potius vendere
 „ fructus prædii Domino ipsius fundi , quam aliis , idemque
 „ dicit Lucas de Penna , qui hoc etiam ad vassallos extendit ,
 „ nunquam autem verbum faciunt de Civibus , ut scilicet ipsi
 „ potius universitati , quam exteris cessante necessitate , &
 „ publica utilitate vendere fructus suos teneantur , & maxima
 „ adest differentia inter Dominum , ac Principem , & inter co-
 „ munitatem , quia si illi habent prælationem , evenire potest
 „ ex Dominio directo , quod habent super prædio Coloni , &
 „ Vassalli , sed hoc non verificatur in comunitate , quæ nullum
 „ Dominium habet in bonis singulorum Civium cum ea quæ
 „ sunt Universitatis non sint Civium , & e contra , *l. in tantum*
 „ *6. §. Universitatis ff. de rer. divis. l. sicut mancipium 7. §. siquid*
 „ *Universitati ff. quod cujuscumque Univers. nomine &c. Peguer*
 „ *decif. 71. num. 1. & seqq. Cohel ad Bull. bon. regim. cap. 13. nu.*
 „ *14. & seqq.* plene Rot. *decif. 300. num. 1. & seqq. part. 9. tom. 1.*
 „ *recent.* Ideoque *in quæst. 43.* dictum fuit doctrinam Bartoli ,
 „ & sequacium non habere locum , quando agitur de fructibus
 „ collectis a Colono , & Vassallis in propriis prædiis , quinimo
 „ minus veram Bart. aliorumque doctrinam , durum nulla lege ca-
 „ vetur , quod Colonus fructus ad se libere spectantes potius
 „ Domino , quam aliis vendere teneatur , nec valet argui *ex*
 „ *d. l. 1. c. de Metall.* quæ loquitur in Fisco , & dat hoc privile-

„ gium peculiare Principi, ejusque Fisco, proinde nimis du-
 „ rum est, atque ab omni ratione alienum eam extendere ad
 „ Colonum Privati, præsertim cum prohibeatur in hac materie
 „ extensio de casu ad casum, ut agnovit doctissimus Covarr.
 „ *var. res. d. cap. 14. sub num. 6. vers. cæterum quo rem istam, &*
 „ *latius dixi in d. q. 43.*

„ Neque ista prælatio posset cæteris Civibus aut communi-
 „ tati competere, quando venditio frumenti facta esset alteris
 „ Civibus, ut in simili dixi *in quæst. 48. num. 15. & seqq.* nisi
 „ tamen aliquis ex Civibus ultra propriam necessitatem, & in-
 „ digentiam frumentum emere vellet: quia sicuti stante penu-
 „ ria posset iste Civis prohiberi ne cæteri totaliter careant Sa-
 „ licet. *in l. 1. in fin. col. c. de Episcop. aud. Gomez. part. 2. ca. 2.*
 „ *de empt. & vendit. numer. 5. vers. 2. infero in fin. Col. Nicol. in §.*
 „ *final. num. 20. vers. tertio metu Caristie instit. de empt. & vend.;*
 „ ita etiam vendens cogi ad vendendum Universitatis, aut aliis
 „ Civibus congrua distributione servata, & in istis casibus pos-
 „ set quoque peti prælatio.

„ Istis sic absolutis, difficilius est aliam quæstionem multum
 „ in hac materia a Doctoribus agitatum solvere, an scilicet isto
 „ casu quo Universitas habet prælationem in frumento vendito
 „ extraneis, teneatur solvere pretium, quod alii extranei sol-
 „ verunt, an vero pretium justum, & commune; In qua quæ-
 „ stione licet prima facie resolvendum videatur, quod Univer-
 „ sitas solvere teneatur pretium, quod alius emptor extraneus
 „ exposuit, tum quia regulare, idest in petente prælationem,
 „ qui pretium ab alio oblatum, & solutum exbursare tenetur,
 „ ut dixi *in quæst. 22. num. 1. & seqq.*, tum etiam quia ita tenuit
 „ Gratian *discept. for. 149. num. 19.* ubi quod quando quis tene-
 „ tur vendere frumentum potius uni, quam alteri, est ei dan-
 „ dum pretium ab alio oblatum, & in hanc sententiam vide-
 „ tur inclinasse Covarr. *d. cap. 14. num. 6. vers. quarto præmissa,*
 „ ut ex lectura.

„ Tamen communis sententia DD. est quod Universitas sol-
 „ vere teneatur tantum pretium commune, & justum, non enim
 „ sumus in terminis prælationis provenientiis ex aliquo jure spe-
 „ ciali, quod mandet potius Universitati quam exteris venden-
 „ dum esse frumentum, quo casu a relata opinione non rece-
 „ derem, sed versamur in terminis prælationis provenientiis ab
 „ ipsa necessitate, & publica utilitate ex ea ratione, quod

„ sicuti Universitas possit cogere detinentes victualia ad ea ven-
 „ dendum , ita etiam possit obtinere se præferri in venditione ,
 „ quo casu sicuti ipsa Universitas ac Judex possit certum pre-
 „ tium taxare , quod tamen sit justum , ut dixi , ita etiam
 „ quando vult præferri non nisi justum pretium consignare tene-
 „ tur , non autem illud , quo frumentum illud vendi possit ex-
 „ tra Civitatem ipsam Menoch. *conf.* 137. *per tot.* Sola *ad consuet.*
 „ *Sabaud. tit. de censuum solut gloss. unica in n. & 3. par. per to-*
 „ *tam fol. mihi 80. , & 81.* Capiblanco. *de Baron. tom. 1. pragm. 1.*
 „ *num. 10. vers. hanc contrarietatem .* Gratian. *d. cap. 149. nu. 35.*
 „ *& seqq.* Molin. *de contract. disput. 364. num. 14. circa med.*
 „ Ripolt. *var. res. cap. 11. de empt. , & vend. num. 89. & seqq.*
 „ late Mastrill. *decis. sicil. 17. a n. 8. ad 17. fol. mihi 25.* licet in
 „ casu suo sit contrarium decisum , eo quia agebatur de frumen-
 „ to alibi nato , & viabblato , ac reperto casu in Faro , quod de-
 „ stinatum erat pro alia Provincia , & Civitate , quo casu dicit
 „ attendendum esse pretium loci destinati , plene etiam Massin-
 „ de *confiscat. quæst. 18. a num. 156. usque ad finem* , ubi ad
 „ saturitatem .

„ Adversum tamen est , quod si fuerit petita prælatio ex
 „ intervallo , & interim auctum sit pretium frumenti , tunc
 „ non est solvendum pretium , quanti scilicet valebat frumen-
 „ tum de tempore factæ venditionis , sed quanti communiter
 „ venditur de tempore petitiæ prælationis , unde Universitas præ-
 „ lationem petens pretium sic auctum solvere tenetur , ita Covar.
 „ *res. lib. 3. d. cap. 14. numer. 6. vers. 4. præmissa in fin. , & vers.*
 „ *quod si ex intervallo .* Mexia *de taxa panis col. 5. num. 113. , &*
 „ ita audiui iudicatum ab Illustriss. Annonæ Præfecto anno 1672.
 „ contra Communitatem Gallicani , & servatum fuit in Sac. Con-
 „ greg. Bon. reg. contra Communitatem Scarpe anno 1676.

„ Notandum primo est ad ornamentum materiæ , quod
 „ etiam seposita necessitate , & publica utilitate potest quis co-
 „ gi ad vendendum frumentum aliaque victualia a Judice justo
 „ pretio , si ea publice exposuit venalia ad Text. *in l. 1. §. cura*
 „ *carnis ff. de Offic. Præfecti urbis* , DD. *in cap. 1. , ubi signan-*
 „ *ter Abb. num. 6. de empt. , & vend.* Capell. Tolos. *decis. 447.*
 „ *ubi Aufrer in Addit. num. 2. & seqq.* Mastrillus *d. decis. 17. n. 4.*
 „ *quidquid teneant multi quos refert Cabed deic. lusit. 92. 2. n. 2. p. 2.*

„ Notandum secundo , quod tempore præcisæ necessitatis
 „ potest Judex vi sui officii cogere divites ad faciendum eleemo-

„ *fynam*, & mutuandum pauperibus, nec non ad communican-
 „ dum victualia *gloss. in canone sicuti dist. 47. Ripa de remediis*
 „ *conservativis contra pest. num. 196. Cabed. decis Lusitana 92.n.5.*
 „ *vers. resolventem* Add. ad Cappellam Tolosanam *d. decis. 447.*
 „ *num. 1. Incip. compelli Menoch. conf. 137. num. 15. & ex Theolo-*
 „ *gis Enriguez in summa lib. 13. cap. 17. §. 5. in fin. Less. de just.*
 „ *& jur. lib. 2. cap. 12. dubitatione 12. num. 75.*

„ Notandum tertio, quod non potest Judex cogere in casu
 „ penuriæ ad vendendum frumentum illos, qui illud haberent
 „ pro suo usu tantum, quia prima charitas incipit a seipso,
 „ plene *Surdus de aliment. d. quæst. 77. num. 11. Gratian d. dis-*
 „ *cept. 149. num. 42.*, neque poterit Judex, vel Civitas cogere
 „ unum tantum hominem ad vendendum, nam omnes exube-
 „ rantes sunt cogendi, *Lucas de Penna in d. l. 1. c. quibus muner.*
 „ *vel præstat. Afflict. in constit. Neapol. in præm. quæst. 3.* additio
 „ ad Cappell. Tolosan. *dicta decis. 447. sub num. 3. vers. dum tamen*
 „ *hoc fieret generaliter Sola ad consuet. Sabaud. dicta gloss. 6.*
 „ *num. 22. Advendan. de exeq. Mand. reg. part. 1. cap. 19. n. 34.*
 „ *vers. & compulsio d. cap. 149. num. 17.*

„ Notandum quarto, quod Universitas non potest cogi ad
 „ emendum frumentum distribuendum per focularia in aliqua
 „ Provincia, ubi sit maxima frumenti abundantia, ut decisum
 „ refert Thor. quem refert Joseph de Mele in Addit ad Gazzarell.
 „ *decis. 71. num. 10.* bene tamen Cives ipsi penuriæ tempore
 „ cogi possunt ad proficiscendum in longinquas regiones pro
 „ frumento emendo Thor. *in compend. decis. part. 1. fol. 85. Didac.*
 „ de Mari in Add. ad Gazzarellum *ubi supra num. 14.* ubi etiam
 „ *num. 11.* notat homines alicujus villæ prohiberi posse per Civi-
 „ tatem, ne ducant panem in ipsam Civitatem ex quo nolunt acci-
 „ pere granum partiti Civitatis. Potest etiam Præses Provinciæ
 „ hoc penuriæ tempore cogere divites ad pecunias mutuandum,
 „ ut frumentum ematur sub pœna standi in carcere, ut postea
 „ empto frumento, & vendito pane pecuniæ reddantur, Pla-
 „ tea in *l. 1. c. de omni agro deserto lib. 11. Avendan. de exeq.*
 „ *mandat. reg. part. 1. cap. 19. num. 34.* ubi etiam si isti divites sint
 „ Nobiles, plene Joseph de Mel. in Addit. ad Gazzarell. *decis. 71.*
 „ *num. 9. Ripolt. de regal. cap. 46. num. 21. & seqq.* & si pecu-
 „ nias non habent possunt tam divites, quam pauperes etiam
 „ exempti, & privilegiati cogi ad pecunias mutuo capiendas pro
 „ dicto effectu *Roland. conf. 1. num. 69. l. 2. Menoch. d. conf. 137.*

„ num. 13. Sola ad consuetudines Sabaudicæ tit. de Edict. Annonæ
 „ dict. gloss. 6. num. 1. & seq. præsertim n. 4. & seqq.

„ Notandum quinto, quod potest Civitas Cives ipsos co-
 „ gere ad reemendum frumentum pretio empto licet majori
 „ æstimatione currenti si marcescat, vel sit superfluum, ac misce-
 „ re vetus frumentum cum novo, & per Cives distribuere, ut
 „ plene notat Gizzarell. *decis. Neapol. 71. num. 4.* ubi quod hoc
 „ casu concurrere etiam debent castra, & Casalìa sub Civitate
 „ existentia, Joseph de Mele *in add. ad eundem num. 5. & seqq.*
 „ Didac. de Mari *num. 12. ubi concordantes* eosque etiam cogere
 „ ad præstandum Animalia aliaque Instrumenta necessaria pro
 „ asportando frumento, ut concludunt præcitati DD., & ad
 „ revelandum præcedentibus bannis pœnalibus frumenta, quæ
 „ collegerunt, ut videatur an ea sufficiant. Didac. de Mari *ubi*
 „ *supra num. 13.* quod practicum vidimus sub hoc iustissimo
 „ Principatu non multis elapsis annis.

„ Notandum sexto, quod si tempore necessitatis Agricoltæ
 „ compellantur ad vendendum frumentum, hoc fieri debet cum
 „ magno moderamine, scilicet, quod eis remanere debeant gra-
 „ na pro eorum propria sustentatione, & ad seminandum pro
 „ sequenti anno ita Bobadill. *in sua politic. tom. 2. lib. 3. cap. 3.*
 „ *num. 12. & seqq.* Ripolt. *d. cap. 46. num. 24.* consonat verè le-
 „ gendus locus Livii *decad. 1. l. 2.* & elegantior Cassiodori *lib. 1.*
 „ *epist. 34.* sic dicentis *Copia frumentorum Provinciæ debet pri-*
 „ *imum prodesse cui nascitur, quia iustius est ut Incolis propria fœ-*
 „ *cunditas serviat, quam Peregrinis commerciis studiosè cupidita-*
 „ *tis ex hauriat, a lienis siquidem partibus debet impendi quod super*
 „ *est, & tunc de exteris cogitandum, cum se ratio propriæ neces-*
 „ *sitatis expleverit.*

XVII. Non pochi furono quelli, che gravati dall' eccessivo
 prezzo del grano, e di altre vettovaglie concordato nel tempo
 della carestia con li proprietarj di tali generi, fecero ricorso per
 essere assoluti dall' obbligo di pagare un prezzo tanto rigoroso.
 In seguito di tali ricorsi fu con Editto dell' Emo Cardinale Ca-
 merlengo pubblicato nel dì 10. Luglio 1767. così disposto „ Ci è
 „ stato rappresentato, che taluni approfittandosi degli estremi
 „ bisogni, e gravi miserie, che soffrivano i poveri, special-
 „ mente negli anni penuriosi, abbiano introdotto il detestabile
 „ abuso di somministrare ad essi denari con patti, ed obblighi
 „ molto gravosi, lesivi, ed illeciti, ed usuraj, e specialmente

con

„ con quello , che in luogo del denaro dovesse darfi al credito-
 „ re dopo fatta la raccolta un' eccedente quantità di grano , for-
 „ mentone , e di altri minuti , come anche di mosto , o di vi-
 „ no , con avere valutati li medefimi generi a viliffimo prezzo ,
 „ non oftante che tali patti fiano ftati più volte proibiti , e ri-
 „ provati con bandi , ed editti penali in diverfi tempi pubblica-
 „ ti &c. Pertanto volendo noi provvedere all' indennità delli me-
 „ defimi poveri , e follevarli dal gravoso , ed ingiusto peso di
 „ detti loro obblighi , ed a tal' effetto ordinare l' efecuzione del-
 „ li fopracitati bandi , ed editti , d' ordine efpresso datoci dalla
 „ Santità di Nostro Signore Papa Clemente XIII. felicemente
 „ Regnante &c. vogliamo , ordiniamo , comandiamo , che tut-
 „ ti gli obblighi , convenzioni , e contratti fatti col patto di ef-
 „ fer pagati con grano , biade , orzi , legumi , ed altri minuti ,
 „ come anche con mosto , o vino a prezzo fiffio , e convenuto
 „ prima delle rifpettive raccolte , benchè giurati &c. debbano
 „ intenderfi , e fiano nulli , e resciffi , e difobbligati i debitori a
 „ dover consegnare il grano , biade , orzo , legumi , ed ogni
 „ altro minuto , mosto , o vino ; volendo , e dichiarando , che
 „ i debitori fiano tenuti folamente alla refituzione del denaro ,
 „ come fe fosse mero mutuo , ed impreffito , ancorchè l' obbligo
 „ fuddetto fosse contratto a favore di Duchi , Marchesi , Baro-
 „ ni &c. Vogliamo di più , ed ordiniamo , che i fuddetti debi-
 „ tori non poffino essere affretti al pagamento di detti loro de-
 „ biti prima che termini il proffimo mese di Agosto , conceden-
 „ do ad effi tempo , e dilazione a tutto l' anzidetto mese &c.

XVIII. Non tutti quelli , che vorranno perdere qualche ora di tempo nel leggere questo mio racconto , avranno alla mano il Bollario per ivi rincontrare , e leggere stesamente la bolla del libero commercio da me tante volte allegata per base della decisio-
 „ ne di quasi tutte le controverfie di sopra narrate ; pertanto cre-
 „ do fpediente unirla tutta intieramente al presente racconto , cioè
 „ la cedola di moto proprio segnata dalla Sa. Mem. di Benedet-
 „ to XIV. li 29. Giugno 1748. , ed in forma specifica confermata
 „ dallo stesso Sommo Pontefice con bolla in data delli 8. Luglio 1749.
 „ (lasciando il tenore di detta bolla confermativa , che contiene
 „ folamente claufole , e formole folite apporfi nelle costituzioni
 „ confermativie) leggendofi folamente nel detto moto proprio le
 „ ordinazioni effenziali della libertà del commercio , e sono le fe-
 „ guenti .

Motu Proprio &c.

„ Pensando Noi continuamente al comodo , e vantaggio de'
 „ nostri amatissimi sudditi , e sopra tutto a liberarli , per quanto
 „ ci è possibile nelle angustie de' tempi correnti , da quegl' im-
 „ pedimenti , ed aggravj , che recano loro danno considerabile;
 „ degna sopra ogni altra cosa della nostra provvidenza ci pare la
 „ proibizione del libero commercio , sotto la quale da gran tem-
 „ po gemono le Province del nostro Stato , e specialmente le più
 „ floride , ed abbondanti di Ferrara , e di Romagna ; essendo-
 „ ci stato più volte rappresentato , ed avendo noi stessi in tempo
 „ della nostra residenza nella Chiesa Metropolitana di Bologna
 „ per isperienza riconosciuto , che la suddetta proibizione ,
 „ benchè si rivesta e colori coll' apparente e specioso timore ,
 „ che le dette due Province per supplire al bisogno altrui , non
 „ rimanghino spogliate del grano , ed altri generi , che in esse
 „ si producono , è stata però sempre riconosciuta per dannosa e
 „ nociva non solo alle altre Province meno abbondanti , quali in
 „ tal guisa restano costrette a provvedersi del necessario supple-
 „ mento o fuori di Stato con danno pubblico , e privato , o se
 „ anche dentro lo Stato , sempre però fuori di tempo , ed anche
 „ talvolta valendosi dell' opera , ed ajuto di alcuni uomini pro-
 „ scritti , volgarmente chiamati contrabandieri , con evidente of-
 „ fesa della Maestà del Principe ; ma di più ugualmente dannosa
 „ alle medesime Province di Ferrara , e di Romagna , mentre a
 „ queste si toglie il modo di esitare onestamente li generi , che ri-
 „ cavano dalle proprie industrie , e dai proprj terreni , e in
 „ conseguenza di provvedersi del denaro , del quale abbisognano
 „ per pagare i pesi pubblici , e supplire alle altre cose , che sò-
 „ no necessarie per il proprio mantenimento .

„ E sebbene i nostri predecessori , e talvolta anche in tem-
 „ po di Sede vacante il Sagro Collegio de' Cardinali , attesi i cla-
 „ mori e ricorsi delle comunità dello Stato hanno procurato
 „ rimediare al disordine , facendo rinovare quasi ogni anno dalli
 „ Cardinali Camerlenghi pro tempore di S. Chiesa gli editti di
 „ libero , e reciproco commercio ; questi però rade volte han-
 „ no avuto l' effetto desiderato , atteso che li Cardinali Legati 2

„ Prefidi , e Governatori di Provincie sedotti , ed ingannati , co-
 „ me si vuol credere , dagli Uffiziali , e Ministri subalterni , in
 „ profitto de' quali per la spedizione delle tratte , e licenze cer-
 „ tamente ridonda la suddetta proibizione , o non mai , o trop-
 „ po tardi , e fuor di tempo , gli hanno fatti pubblicare nelle lo-
 „ ro rispettive Legazioni e Provincie , cosicchè è rimasta per lo
 „ più in piedi la suddetta proibizione , e quello , ch'è molto più
 „ odioso , non solo tra Provincia e Provincia , Legazione e Le-
 „ gazione , ma eziandio tra Luogo e Luogo della medesima Pro-
 „ vincia e Legazione : anzi la suddetta proibizione è stata ese-
 „ guita con tale asprezza , che buona parte de' possidenti , colo-
 „ ni , e contadini sono stati anche per via d' inquisizione sotto-
 „ posti alle processure , e pene gravissime con totale rovina delle
 „ loro povere famiglie .

„ Volendo pertanto noi in affare di tanta importanza pren-
 „ dere uno stabile perpetuo, ed efficace provvedimento, ordinam-
 „ mo , che il medesimo affare fosse con tutta serietà e maturità
 „ esaminato nella Congregazione poco prima da noi specialmen-
 „ te deputata sopra le materie economiche della Camera Aposto-
 „ lica , e Stato Ecclesiastico nella nostra costituzione , che inco-
 „ mincia = *Apostolicæ Sedis Ærarium* = data sotto il giorno 18.
 „ Aprile 1746. ; anzi per maggior cautela e sicurezza non isde-
 „ gnammo di scrivere noi stessi , e consultare , e fare che dal Se-
 „ gretario di essa congregazione s' interrogassero e consultassero
 „ a nome nostro li Reverendissimi Cardinali di Bologna , Ferr-
 „ ra , e Romagna , Monsignor Presidente d' Urbino , e Monsignor
 „ Governatore Generale della Marca , ed inoltre alcuni de' più
 „ savj , ed accreditati gentiluomini di ciascuna di dette Provin-
 „ cie . Raccolti poi li sentimenti e voti di ciascheduno , avendo
 „ noi veduto , che eccettuato un solo , o al più due , gli altri
 „ tutti sono convenuti nel sentimento , che il libero , scambie-
 „ vole , e reciproco commercio tra tutti li sudditi , e luoghi del
 „ nostro Stato sia cosa non solo connaturale , e coerente all' ob-
 „ bligo di quella civile Società , che tutti unisce in una sola Re-
 „ pubblica , ed in un sol Principato , ma anche necessaria , e uti-
 „ lissima non meno ai Luoghi , e Provincie più abbondanti , ma
 „ anche all'altre meno abbondanti .

„ Perciò inerendo a detto comune sentimento , e seguendo,
 „ ed approvando le risoluzioni prese in detta Congregazione sot-
 „ to li 3. Gennaro, 7. Febbraro, e 4. Luglio dello scaduto anno 1747.,

„ in virtù della presente nostra Cedola , nella quale vogliamo ,
 „ che si abbia per espresso , e di parola in parola inserito l'inte-
 „ ro tenore di tutti i Chirografi , Brevi , Costituzioni , Bandi ,
 „ ed Editti , e di ogni altra cosa , che facesse in contrario , e
 „ che fosse in qualunque modo necessaria ad esprimersi ; di no-
 „ stro moto proprio , certa scienza , e pienezza della nostra Apo-
 „ stolica Autorità , diamo e concediamo in perpetuo a tutti e
 „ singoli abitanti e commoranti nel nostro Stato Ecclesiastico , o
 „ sieno , o non sieno sudditi per origine , di qualunque stato ,
 „ grado , e condizione , ampla , ed amplissima libertà di poter
 „ ciascuno a suo arbitrio e piacimento contrattare , ed estrarre ,
 „ non solo da Luogo a Luogo , ma ancora da Provincia a Pro-
 „ vincia , e da Legazione a Legazione di detto nostro Stato
 „ Ecclesiastico (purchè però non si estragga , o trasporti fuori di
 „ esso Stato) grano , biade , formentone , marzatelli , animali ,
 „ legna da lavoro , e da fuoco , ed ogni altro genere di cosa
 „ mobile , semovente , e vendibile in qualunque modo chiama-
 „ ta , e denominata , ancorchè serva all'Annona , o Grascia , o
 „ ad altro qualsivoglia uso umano con le seguenti dichiarazioni , e
 „ provvisioni .

Primo „ Che in questa concessione di libero e scambievole
 „ commercio sieno , e s'intendano comprese le Provincie , e Le-
 „ gazioni di Bologna , Ferrara , Romagna , ed Urbino , Gover-
 „ no della Marca , e dell' Umbria , ed ogni altro Governo ,
 „ Città , Terra , e Luogo , ancorchè Baronale dello Stato Ec-
 „ clesiastico , eccettuati solamente lo Stato , e Legazione d' Avi-
 „ gnone , il Governo , e Ducato di Benevento , come pure il
 „ Distretto di Roma , la Provincia di Sabina , il Governo di Vi-
 „ terbo , l'altro di Civitavecchia , con le Città , e Luoghi ad essi
 „ sottoposti anche a titolo di soprintendenza , e generalmente
 „ tutte quelle Città , Terre , e Luoghi , che servono all' Anno-
 „ na , e alla Grascia di Roma , e che sono soggetti alla Giurisd-
 „ zione del Prefetto dell' Annona , e del Presidente della Gra-
 „ scia ; riservando a noi di dare in appresso per il comodo , e
 „ vantaggio di questi Luoghi , e Provincie così eccettuati altro
 „ conveniente provvedimento .

2. „ Che il suddetto libero , e reciproco commercio tra Provin-
 „ cia , e Provincia , e tra Luogo , e Luogo di una medesima Pro-
 „ vincia , s'intenda , e debba intendersi , come noi lo diamo , e
 „ concediamo , tanto per terra , quanto per acqua , ed eziandio

„ per mare : con questa differenza però , che volendosi estrarre,
 „ e trasportare da Luogo a Luogo , o pur anco da Provincia a
 „ Provincia , o da una Legazione all' altra qualunque genere
 „ (come sopra) di cosa vendibile per via di Terra ; sia lecito a
 „ ciascheduno di farlo senza domandarne licenza alcuna , nè dar-
 „ ne assegna , denunzia , o notizia nè in voce , nè in iscritto ai
 „ Cardinali pro tempore Legati , o Vicelegati , Governatori ,
 „ Presidenti , Magistrati , loro Cancellieri , o altri Uffiziali , e
 „ Ministri : ma volendosi estrarre , e trasportare da Luogo a
 „ Luogo , oppure da Provincia a Provincia gl' infra scritti gene-
 „ ri , o grano , o biade , o formentone , o marzatelli , o fari-
 „ na , o oglio per via d'acqua , cioè fiumi , canali , o mare , non
 „ possa ciò farsi senza averne presa l' espressa licenza in scriptis ,
 „ quale vogliamo , che non possa negarsi , ma si dia gratis , e
 „ senza verun pagamento , con esprimere però in essa la preci-
 „ sa quantità del grano , biade , formentone , o Marzatelli , fa-
 „ rina , ed oglio , che si vorranno trasportare , e purchè l' estra-
 „ ente si obblighi , e dia sicurtà idonea , sotto pena del duplo ,
 „ di esibire e rilasciare dentro il termine di un mese nella Can-
 „ cellaria del luogo , da cui si farà l' estrazione , documento au-
 „ tentico di averlo con effetto trasportato , e scaricato in quell'
 „ altro tal luogo del nostro Stato , ove avrà assegnato di volerlo
 „ trasportare . Qual termine di un mese non possa essergli proro-
 „ gato , se non che ad un' altro sol mese , e non più , quando
 „ giustifichi , e provi essere stato forzosamente impedito o dai ge-
 „ li , rispetto ai fiumi , valli , e canali ; o da fortuna , e borasca ,
 „ rispetto al mare .

3. „ Che per tale effetto , e perchè il suddetto reciproco , e
 „ scambievole commercio resti veramente libero da qualunque
 „ impedimento , siano , e s' intendano rivate , cassate , ed an-
 „ nullate tutte , e singole prerogative di vendere , o comprare
 „ concesse in qualunque tempo da' Cardinali Legati , Presidi ,
 „ e Governatori di Provincie , come in fatti noi le cassiamo , an-
 „ nulliamo , aboliamo , e rivochiamo , preservando solamente e
 „ lasciando nel suo vigore le private del sale , macinato , e qua-
 „ lunque altra privata conceduta in favore degli Appaltatori
 „ Camerali , o anche delle Comunità , o di altri particolari
 „ con Chirografi , o Brevi speciali o nostri , o de' nostri Prede-
 „ cessori : Non essendovi alcuno , che abbia facoltà di conceder-
 „ le , fuori del Principe Supremo .

4. „ Così pure vogliamo , e comandiamo , che s'intenda „ espressamente derogato , come in virtù della presente ampla- „ mente , ed espressamente deroghiamo a tutti , e singoli Statu- „ ti , e Consuetudini , Bandi , e Tariffe , e a qualunque altra di- „ sposizione , ed ordinazione, per la quale si vieti , e proibisca , „ che non possa venderfi , e comprarsi , darfi , e riceverfi in solu- „ tum , o trasportarsi da Provincia in Provincia , ovvero da Luo- „ go a Luogo di una stessa Provincia senza licenza de' Cardinali „ Legati , Vicelegati , Presidi , Governatori , o Magistrati Lo- „ cali grano , biade , formentone , marzatelli , animali , ed ogni „ altra qualunque cosa mobile , o ferovente , e specialmente „ vogliamo che sia , e s'intenda derogato , ed abolito , come „ noi aboliamo , annulliamo , e rivochiamo per lo Stato , e Le- „ gazione di Ferrara il Bando , e Tariffa del Cardinale di S. Su- „ fanna impressa li 15. Dicembre 1656. , o altro più vero tempo , „ non ostante qualunque conferma o de' Cardinali Legati Succes- „ sori , o anche della Sede Apostolica : Volendo , e decretando , „ che li suddetti Statuti , e Consuetudini , Bandi , e Tariffe nelle „ parti contrarie a questa nostra Cedola , e che possono essere di- „ retttamente , o indirettamente di qualsivoglia ancorchè minimo „ impedimento al libero , e scambievole Commercio tra una Pro- „ vincia , o sia Legazione , e l'altra , e molto più tra un Luogo , „ e l'altro d'una medesima Provincia , e Legazione si abbiano , e „ debbano avere per nulli , ed irriti , e come se mai fossero stati „ fatti , pubblicati , e confermati .

5. „ Di più vogliamo , e comandiamo , che sieno , e s'abbia- „ no per nulle , ed irrite tutte le inquisizioni , e processure cri- „ minali , e tutte le condanne o ancora pendenti , o in altro qual- „ sisia modo finora eseguite contro qualunque de' nostri sudditi , „ e specialmente contro i poveri contadini per avere estratto , „ o tentato di estrarre alcun genere di cosa vendibile da luogo a „ luogo , oppur anche da una Provincia all'altra di quelle , co- „ me sopra , comprese nella presente nostra cedola . Dichiaran- „ doli fin d'adesso tutti , e singoli con generale assoluzione pie- „ namente , e totalmente assoluti da ogni processura , inquisi- „ zione , e pena , che possono avere , o pretendersi incorsa per „ causa di dette estrazioni , ancorchè più volte replicate ; pur- „ chè però non si tratti d'estrazione fuori di stato , nè di cose „ soggette alle privative degli Appaltatori Camerali , Città , Co- „ munità , ed altri poc' anzi eccettuate , e preservate .

6. „ Ad effetto poi , che non si faccia abuso di questa nostra
 „ così ampia concessione di libero , e scambievole commercio
 „ di ogni cosa vendibile , e che la medesima per malizia degli
 „ uomini non torni in danno , e pregiudizio nè di tutto , nè di
 „ alcuna parte di detto nostro stato Ecclesiastico , rinoviamo in
 „ primo luogo tutte le Bolle , e Costituzioni de' nostri Predecessori ,
 „ e tutti i bandi generali , e particolari contro quelli , che
 „ in avvenire faranno incetta , e monopolj di grano , formen-
 „ tone , orzo , fave , legumi , ed altre biade di qualsivoglia
 „ sorta , oglio , olive , e simili : Volendo , che contro questi
 „ si proceda rigorosamente alle pene comminate in essi Bandi , e
 „ Costituzioni , e in tutto , e per tutto secondo la forma delle
 „ medesime . Non intendiamo però con la presente di proibire
 „ sotto nome d'incetta la mercatura lecita , ed onesta delli ge-
 „ neri suddetti ; dovendo anzi esser libero ad ognuno in sequela
 „ di questa nostra concessione comprarli in un luogo , e Provin-
 „ cia , e trasportarli , e venderli in altro luogo , ed in altra
 „ Provincia del nostro stato : ma solo vogliamo , che non sia
 „ lecito ai Mercanti , o ad altri chiunque sia comprare li generi
 „ suddetti prima che siano separati dal suolo ; e quando ne vo-
 „ gliano comprare in maggior quantità del proprio consumo ,
 „ che non sia loro lecito comprare detti generi , se non che nei
 „ Mercati , o Piazze pubbliche , e quelli così comprati , senz'
 „ altro indugio di tempo , che quanto sia comodamente neces-
 „ sario per il trasporto , esporre similmente venali nelli Mercati ,
 „ o Piazze pubbliche di qualunque altro luogo , ove gli piacerà
 „ trasportarli .

7. „ Di più vogliamo , e dichiariamo , che per la presente
 „ concessione di libero , e reciproco commercio , non sia , e
 „ non s'intenda in alcuna , benchè minima parte , derogato , o
 „ pregiudicato al pagamento di qualsivoglia gabella , specialmente di
 „ transito , introduzione , o estrazione , legitimamente impo-
 „ sta in favore della nostra camera , o anche delle Comunità , o
 „ persone particolari del nostro stato : Volendo , che queste
 „ debbano esigersi , e pagarsi da chiunque è tenuto alle medesi-
 „ me senz'alcuna innovazione , e nell'istesso modo , e forma , e
 „ quantità come sono state pagate , ed esatte fin' ora , e prima
 „ della presente concessione ; purchè però siano state legitima-
 „ mente imposte , e non altrimenti : Poichè noi non intendiamo
 „ approvare con la presente alcuna di esse gabelle , quando non
 „ sia lecita , e non sia stata imposta con legitima autorità .

8. „ Inoltre vogliamo , e dichiariamo , che per questa no-
 „ fra generale concessione di libero , e reciproco commercio
 „ non s'intenda punto derogato , o pregiudicato all'obbligo
 „ d'introdurre o la porzione Domenicale , o altra qualunque
 „ parte del raccolto in quelle Città , Terre , e Luoghi , ove
 „ l'obbligo suddetto o per legge statutaria, ovvero per lunga , ed
 „ inveterata consuetudine trovasi in attuale osservanza ; anzi
 „ vogliamo , ed ordiniamo , che in quelle Città , Terre , e luo-
 „ ghi del nostro stato , ove non vi è questa provvida legge , li
 „ Reverendissimi Cardinali Legati , e li Prelati Presidi , e Go-
 „ vernatori di Provincie , oppur anche locali facciano quanto
 „ prima adunare i pubblici consigli , e quivi stabilire la detta
 „ legge , ed obbligo d'introdurre ogni anno , o almeno di tenere
 „ a disposizione di chi presiede all'Annona una porzione del rac-
 „ colto più , o meno a proporzione della maggiore , o minore
 „ Popolazione . In quelle Città poi , terre , e luoghi , ove già
 „ si trova la legge, ed obbligo suddetto , vogliamo , che si adem-
 „ pia , ed osservi puntualmente ; togliendo ai Cardinali pro
 „ tempore Legati , Vicelegati , Presidi , e Governatori , tanto
 „ di Provincie, come Locali , Magistrati , Cancellieri , Uffiziali,
 „ e Ministri la facoltà di dispensare la detta introduzione , o
 „ quella differire oltre il termine prescritto dalla legge , e con-
 „ suetudine , qualora quello , o quelli , che chiederanno somi-
 „ gliante dispensa , o dilazione , non abbiano precedentemente
 „ nella Cancellaria della Comunità data sigurtà idonea di rite-
 „ nere , e conservare in campagna la loro tangente ad ogni ri-
 „ chiesta , e disposizione di chi presiede all'Annona , e del pub-
 „ blico consiglio . E se mai accadesse in più anni consecutivi
 „ tale abbondanza , che la porzione soggetta all'obbligo della
 „ introduzione non potesse consumarsi in un anno , ed in altri
 „ sei mesi dell'altro anno susseguente ; In tal caso solamente
 „ permettiamo ai Cardinali Legati pro tempore , ed alli Gover-
 „ natori suddetti di dispensare dall'obbligo d'introdurre tutto ciò,
 „ che sarà soprabbondante senz'alcuna sigurtà : purchè però la
 „ supposta soprabbondanza resti prima verificata , ed approva-
 „ ta con risoluzione del pubblico consiglio delle rispettive Co-
 „ munità , e non altrimenti , e purchè la dispensa suddetta si con-
 „ ceda senza verun pagamento , e in tutto gratis .

„ E perchè non farebbe cosa giusta , che il grano , o altro
 „ genere soggetto in virtù di tal legge all'obbligo , e vincolo
 „ dell'

„ dell'introduzione restasse poi senza esito, e smaltimento, o
 „ in altra maniera posposto al grano, o altro genere non sog-
 „ getto a detto vincolo; Perciò vogliamo, ed ordiniamo, che
 „ li medesimi Legati, Vicelegati, Presidi, Governatori, ed
 „ ogni altro a cui appartiene la cura dell'Annona, ed abbon-
 „ za, vegli, ed insista, che il grano, o altro genere vincola-
 „ to come sopra, abbia onninamente dentro l'anno l'esito, e
 „ smaltimento conveniente per il prezzo del calmiero, e sia
 „ per lo stesso prezzo preferito ad ogni altro grano, e rispetti-
 „ vamente genere non soggetto all'obbligo della introduzione.
 „ 9. „ Oltre a ciò ad effetto, che in ciascuna delle suddette
 „ Provincie, alle quali si concede la grazia di detto libero e
 „ scambievole commercio, le pubbliche abbondanze, li Monti
 „ frumentarj, li forni venali, e ciascun particolare, e pri-
 „ vato cittadino delle medesime abbiano un congruo, e discre-
 „ to tempo per provvedersi del bisognevole rispetto al grano,
 „ formentone, ed ogni altro genere di biade, e marzatelli,
 „ prima che in virtù di esso libero commercio escano dalla pro-
 „ pria Provincia, o Legazione; vogliamo, ordiniamo, e di-
 „ chiariamo, che il suddetto libero commercio, quanto al grano,
 „ ed altre biade, che sogliono raccogliersi nel fine di Giugno,
 „ o nel mese seguente di Luglio, s'intenda, e resti ogni an-
 „ no sospeso per li tre mesi di Giugno, Luglio, e Agosto: E
 „ quanto al formentone, ed altri minuti, che sogliono racco-
 „ gliersi più tardi del grano, s'intenda, e resti similmente so-
 „ speso ogni anno per li tre mesi di Luglio, Agosto, e Settem-
 „ bre. Intendendo però trà Provincia, e Provincia, Legazio-
 „ ne, e Legazione; non mai trà una Città, e l'altra, trà
 „ una Terra, e l'altra, trà un Luogo, e l'altro di una mede-
 „ sima Legazione, e Provincia. Qual sospensione durante, non
 „ solo vogliamo, ed ordiniamo, che non sia lecito a veruna
 „ persona, e comunità di qualunque stato, grado, e condi-
 „ zione, che sia, ancorchè Cardinali, Arcivescovi, Vescovi,
 „ Baroni, Università, Collegi anche della Compagnia di Gesù,
 „ Undici Congregazioni, Cavalieri di Malta, e di qualunque
 „ altr'Ordine militare, Santa Casa di Loreto, S. Ufficio, e lo-
 „ ro Ministri, o Patentati, Chierici della nostra Camera, Ca-
 „ merali, Palatini, e Familiari nostri, o de' Romani Pontefici
 „ pro tempore nostri Successori, ed altri qualsivoglia ancorchè

,, privilegiati, e privilegiatissimi, per comprendere i quali vi
 ,, fosse bisogno di specifica, ed individua menzione, estrarre
 ,, per terra, o per acqua grano, biade, formentone, o mar-
 ,, zatelli da una Provincia all'altra, o da una Legazione all'altra;
 ,, ma vogliamo, ed ordiniamo, che neppur sia lecito alli Cardi-
 ,, nali pro tempore Legati, Vicelegati, Prefidi, e Governatori
 ,, di esse Provincie, e molto meno a qualunque altro Magistrato, e
 ,, Governo estrarre grano, o formentone, o altro de' generi sud-
 ,, detti. Volendo noi, che questi in tempo di detta rispettiva
 ,, sospensione non possano, e non debbano in conto alcuno
 ,, uscire da quella Provincia, o Legazione ove nascono, e che
 ,, il grano, ed altro come sopra, dal primo di Settembre sola-
 ,, mente fino all'ultimo giorno di Maggio inclusivè, e rispetti-
 ,, vamente il formentone, e marzatelli, dal primo giorno di Ot-
 ,, tobre solamente fino all'ultimo giorno di Giugno in ciascun'
 ,, anno possano liberamente, e senza licenza, assegna, e denun-
 ,, zia alcuna estrarfi da una all'altra delle Legazioni, e Provincie
 ,, comprese in questa nostra Concessione, nel modo, e forma,
 ,, che si è stabilito di sopra.

10. ,, Finalmente affinchè questa nostra Grazia del libero, e
 ,, scambievole commercio, quale noi facciamo ai nostri sudditi
 ,, per beneficio loro, e del nostro Stato, non faciliti l'estra-
 ,, zioni, già per lo passato tante volte proibite sotto pene rigoro-
 ,, sissime, fuori di Stato; Vogliamo bensì, che non possano mo-
 ,, lestarfi quelli, che trasporteranno da Legazione a Legazione,
 ,, o da Provincia a Provincia, grano, biade, formentone, e
 ,, marzatelli nelli nove mesi, per li quali concediamo anche per
 ,, questi generi libero, e scambievole commercio, ancorchè si
 ,, trovino dentro cinque miglia vicino al mare, o vicino alli
 ,, confini del nostro Stato Ecclesiastico.

,, Ma però nello stesso tempo confermiamo, e rinnoviamo
 ,, tutte le proibizioni di estrarre fuori di Stato sotto qualunque
 ,, pretesto, o colore più volte fatte, e rinnovate, e confermate
 ,, da' nostri Predecessori, e specialmente Pio IV. nella sua Costi-
 ,, tuzione 98., Pio V. Costituzione 198., Gregorio XIII. Costitu-
 ,, zione 50. Bullar. nov. Tom. 2., Clemente VIII. Costituzione
 ,, 49., Paolo V. Costituzione 12., Gregorio XIV. Costituzione 30.
 ,, Bullar. nov. Tomo 3., Urbano VIII. Costituzione 30. §. 16.,
 ,, ed Innocenzo X. Costituzione 13. §. 20. Bullar. nov. Tom. 5.,



„ come pure tutte , e singole pene dalli medesimi comminate , e
 „ stabilite contro li trasgressori ; Reftringendo , e limitando per
 „ ora le suddette proibizioni , e pene alla sola estrazione fuori
 „ di Stato di grano , biade , formentone , legumi , ed altri mar-
 „ zatelli , farina di ogni sorta , ed oglio , e lasciando all' arbitrio
 „ de' Cardinali pro tempore Legati , Prefidi , e Governatori di
 „ Provincie il dare licenza di estrarre fuori di Stato gli altri
 „ generi di cose mobili , o femoventi , secondo la prudenza lo-
 „ ro , fino a tanto che anche rispetto a questi si prendano da
 „ noi quelli provvedimenti , che stimeremo più utili per il
 „ vantaggio de' nostri sudditi . Vogliamo pertanto , e stretta-
 „ mente ordiniamo , che a niuna delle persone espresse , e no-
 „ minate in dette Costituzioni de' nostri Predecessori , e special-
 „ mente ai Cardinali pro tempore Legati di Bologna , Ferrara ,
 „ Romagna , ed Urbino , e molto meno ai Vicelegati , Prefidi ,
 „ o Governatori , sieno di Provincie , oppur Locali , sia lecito di
 „ estrarre , o dare a chicchessia licenza , e facoltà di estrarre fuo-
 „ ri di Stato senza nostro special Chirografo firmato di nostra
 „ propria mano , o de' nostri Successori pro tempore , anche a
 „ titolo di passo comodo , e sotto qualunque altro titolo , co-
 „ lore , e pretesto , grano , biade , formentone , e marzatelli ,
 „ farina d'ogni sorta , ed oglio sotto le pene contenute in dette
 „ Costituzioni . Volendo noi , che l'estrazioni , che mai per
 „ l'avvenire si concedessero per mare , o per acqua a titolo di
 „ passo comodo , s' intendano , o siano giudicate per vere
 „ estrazioni fuori di Stato ; e qualora l' estrazione non si faccia
 „ con la cautela di sopra espressa , cioè , che l'estraente notifichi
 „ al Governatore , Comissario , Podestà , o altro simile Uffizia-
 „ le residente nel luogo di essa estrazione , la quantità del grano ,
 „ formentone , farina , ed altro genere , come sopra proibito ,
 „ quale intende trasportare per acqua , o per mare , come passo
 „ più comodo da un luogo all'altro dello Stato Ecclesiastico ;
 „ come pure il luogo , ove intende così trasportarlo ; e si ob-
 „ blighi con sigurtà idonea , non solo di non portarlo altrove ,
 „ ma ancora di esibire dentro un mese , e rilasciare nella Cancel-
 „ laria documento autentico di averlo realmente trasportato , e
 „ scaricato nel luogo indicato , come si è detto più diffusamente
 „ di sopra .

II. „ Da questa proibizione di estrarre fuori di Stato , co-

„ me pure dall'altra di estrarre da Provincia a Provincia del no-
 „ stro Stato nei mesi, nei quali deve, come sopra, restar sospeso
 „ il libero commercio del grano, formentone, ed altri generi
 „ di sopra espressi, seguendo le vestigia di Gregorio XV. altro
 „ nostro Predecessore nella sua Costituzione 30. *Bollar. nov.*
 „ *Tom.3.*, vogliamo, che sieno eccettuati parimente li poveri,
 „ che raccolgono la spiga caduta ai mietitori per quella poca
 „ quantità, che possono adunare con detta loro opera, e fatic-
 „ ca; in secondo luogo i contadini, e poveri operarj, quali
 „ per loro mercede diurna, o in conto, e parte della medesima
 „ ricevono pane, o qualche piccola quantità di grano, formen-
 „ tone, o di altri generi suddetti; In terzo luogo i Religiosi
 „ mendicanti, quali similmente cercano, e raccolgono per ele-
 „ mosina, e per il vitto comune de' loro Conventi, o grano, o
 „ altro de' suddetti generi, purchè sieno nella solita, e moderata
 „ quantità; E finalmente que', che portano ai mercati dentro lo
 „ Stato polli, ova, frutta, ed altre somiglianti cose in poca
 „ quantità, e queste cambiano con grano, formentone, marza-
 „ telli, pane, farina, e simili per uso proprio, e necessità delle
 „ famiglie loro: Dichiarando, che a questi casi non si estende
 „ alcuna delle suddette proibizioni.

„ Così pure inerendo alla Costituzione di Pio IV. la 99.
 „ *Bollar. nov. tom.2.*, e di Paolo V. la 12. *Bollar. nov. tom.3.*
 „ vogliamo, e dichiariamo, che sieno, e restino eccettuati
 „ dalla suddetta proibizione di estrarre fuori di Stato quelli, che
 „ godono, o per titolo veramente oneroso di effettivo pagamen-
 „ to, o di Appalto, e contratto Camerale, oppure per Privi-
 „ legio confermato *in actu devolutionis*, la facoltà di estrarre
 „ fuori di esso Stato Grano, o Formentone, o altro genere com-
 „ preso in detta proibizione, purchè però prima di Giugno del
 „ seguente anno 1749. abbiano esibiti, e verificati nella nostra
 „ Congregazione Camerale, citato, e contradicente il Com-
 „ missario Generale della nostra Camera, e inoltre anche gli
 „ Agenti, e Procuratori delle rispettive Città, e Provincie, le
 „ pretese loro facoltà, indulti, e privilegj: volendo, e decretan-
 „ do, che il possesso, nel quale si trovano, di estrarre liberamente
 „ fuori di Stato suffraghi loro, e a ciascheduno di loro per la cor-
 „ rente stagione solamente, di modo che, passato questo tempo, e
 „ non fatta la suddetta esibizione, e verificazione, tutti, e singoli

„ Privilegi , indulti , e facultà suddette , ancorchè munite di clau-
 „ sole efficaci , ed efficacissime , e derogatorie di qualunque futura
 „ derogatoria (eccettuati li soli Appaltatori Camerali per la
 „ quantità convenuta ne' loro Appalti) s' intendano , e sieno
 „ *ipso facto* , & *ipso jure* senz' altra dichiarazione , e sentenza , e
 „ senza speranza d' ulteriore dilazione , o purgazione di mora ,
 „ nulli , cassi , revocati , e irriti , come se non fossero stati mai
 „ conceduti , non ostante qualunque possesso , benchè centena-
 „ rio , e immemorabile in contrario , quale vogliamo , che nep-
 „ pure suffraghi per iscusarli dalle pene , come sopra , ordinate
 „ contro quelli , che trasgrediranno la suddetta proibizione di
 „ estrarre fuori di Stato con grave pregiudicio de' nostri sudditi ,
 „ e delli diritti della nostra Camera . Vogliamo inoltre , che an-
 „ cora gli Appaltatori Camerali , e ogni altro , che sia veramen-
 „ te privilegiato debbano denunciare volta per volta la giusta
 „ quantità del grano , o altro de' suddetti generi proibiti , che
 „ vorranno estrarre ; e a tenore di essa denuncia debbano ripor-
 „ tare dai Cardinali *pro tempore* Legati , Vice-Legati , Prefidi , e
 „ Governatori delle Provincie la Bolletta , e documento di essa
 „ denuncia , quale vogliamo , che si conceda del tutto *gratis* , e
 „ prima si registri nella pubblica Cancellaria : Cosicchè facendosi
 „ l' estrazione , e trasporto senza tal Bolletta , anche gli Appalta-
 „ tori , e Privilegiati suddetti incorrano nelle pene di dette Co-
 „ stituzioni .

12. „ Confidati nel zelo , diligenza , e attenzione a noi
 „ ben cognita di quelli , che in oggi presiedono al governo delle
 „ Città , e Provincie del nostro Stato , e specialmente dei Re-
 „ verendissimi Cardinali Legati delle più volte nominate Lega-
 „ zioni di Bologna , Ferrara , e Romagna , speriamo , che ese-
 „ guiranno , e faranno rispettivamente eseguire con tutta pun-
 „ tualità quanto abbiamo finora disposto in questa Cedola di No-
 „ stro moto proprio ; ma se mai per avventura , o alcuno di
 „ essi , che non vogliamo credere , o de' loro successori in qua-
 „ lunque tempo ardirà contravvenire a questa Nostra Conces-
 „ sione di perpetuo , libero , e scambievole commercio , am-
 „ pliata , e limitata , come sopra , sotto qualsivoglia titolo , co-
 „ lore o pretesto , e specialmente sotto il pretesto delle facultà
 „ dategli da Noi , o da altro Romano Pontefice *pro tempore* ,
 „ eziandio per Bolla , o Breve sopra le cose , che appartengono

„ all'Annona, e alla Grascia; vogliamo, e ordiniamo, che in
 „ tal caso tanto essi Cardinali Legati, Vice-Legati, Presidi, e
 „ Governatori, quanto i loro Uditori, Luogotenenti, Cancel-
 „ lieri, Segretarj, Ministri, e Uffiziali, che avranno alcuna
 „ benchè minima parte in detta contravvenzione, o trasgressio-
 „ ne, e molto più se fossero Baroni, e Feudatarj, o Magistrati
 „ di alcuna Città, o Comunità, cadino, e s'intendano incorfi
 „ nelle pene stabilite da Pio IV., Pio V., Gregorio XIII., Cle-
 „ mente VIII., Gregorio XIV., Urbano VIII., e Innocenzo X.
 „ Nostri predecessori nelle poco anzi riferite Costituzioni pub-
 „ blicate contro quelli, che estraggono grano, o altro genere
 „ in esse proibito fuori di Stato: Volendo noi, che tutte, e
 „ singole persone, o anche Comunità nominate, e comprese in
 „ dette Costituzioni si abbiano ancora per nominate, e comprese
 „ in questa Nostra Cedola di moto proprio; e che tutte, e singole
 „ pene ivi imposte contro quelli, che estraggono fuori di Stato o
 „ grano, o altro genere vietato, fieno, e s'intendano similmente
 „ imposte contro quelli, che in qualunque modo trasgrediranno, o
 „ contravverranno a quanto abbiamo finora disposto in favore del
 „ libero, reciproco, e generale commercio dentro il Nostro Stato.
 „ E inoltre (senza pregiudizio però delle riferite pene) vogliamo,
 „ e comandiamo, che quante volte trasgrediranno, o contravverran-
 „ no, o in qualunque modo impediranno direttamente, o indiretta-
 „ mente il libero Commercio nel tempo, e nel modo di sopra
 „ da Noi concesso; Tante volte cadano, e ciascuno di essi cada
 „ nella pena di scudi 500. d'oro, quale vogliamo, che in ogni,
 „ e qualunque tempo, e anche dopo dieci, venti, o trenta an-
 „ ni, ed eziandio dopo la morte del trasgressore, possa, e debba
 „ eseguirsi contro gli eredi, e così esatta applicarsi per una quarta
 „ parte in favore dell'accusatore, e per le altre tre parti alla No-
 „ stra Camera, dichiarando, che dal giorno della contraven-
 „ zione, e trasgressione fieno, e s'intendano specialmente af-
 „ fetti, ed ipotecati per tal'effetto tutti i Beni liberi dei tra-
 „ sgressori &c.

„ Dato dal Nostro Palazzo di Monte Cavallo questo dì
 „ 29. Giugno 1748.

„ Benedictus Papa XIV.

XIX. Oltre alle regole prescritte dal Santo, e Sommo Pon-
 tefice Benedetto XIV. nella poco anzi trascritta Bolla del libero

Commercio, affine di liberare i suoi sudditi dalle continue oppref-
 sioni, ed aggravj, da' quali erano oppressi colle frequenti Procef-
 sure, ed inquisizioni, e ad effetto altresì di provvedere tutte le
 Annone del suo Stato temporale senza lesione della libertà del
 commercio, stabili ancora altre utilissime provvidenze per man-
 tenere li poveri nel dritto, che hanno *de jure Divino* di raccorre
 le spighe del grano disperse nelli campi mietuti, o tralasciate dalli
 mietitori, e cadute dalle loro mani, avendo a tal' effetto con
 speciali Costituzioni emanate nel dì 22. Maggio 1742. che inco-
 mincia = *Acerbi plane doloris argumentum* = impressa nel Bollario
 particolare di detto Sommo Pontefice = *la 56. in ordine Tom. 1.*
pag. 165. = e rispettivamente nel giorno 16. Maggio 1751. che
 incomincia = *Ex commisso nobis Apostolicæ sollicitudinis munere* =
 impressa nel Bollario particolare di esso Sommo Pontefice *la 12.*
in ordine Tom. 3. pag. 370.

XX. E l' E^{mo} Signor Cardinale Carlo Rezzonico Camerlen-
 go di S. Chiesa con suo Editto pubblicato nel dì 15. Giugno 1767.
 inculcando l' efecuzione di detta Bolla Benedettina ordinò, che
 subito che fosse mietuto il grano, e fossero altresì uniti insieme, am-
 mucchiati, o come suol dirsi, abbarconati li manipoli, dovesse
 onninamente permettersi ai poveri la raccolta delle spighe cadu-
 te, e disperse in terra, e tralasciate dai mietitori. Di più coe-
 rentemente alla disposizione di detta prima Bolla ordinò, che
 per lo spazio di giorni dieci da decorrere dal dì, che erano stati
 ammucchiati, o abbarconati li manipoli, nessuno ardisse introdurre
 ne' campi mietuti Bovi, nè qualsiviano altri bestiami, acciò non
 fossero da quelli divorate le spighe. Dal tenore della detta prima
 Costituzione, e dal suddetto Editto per se stessi commendabilif-
 simi, avendo per oggetto l' utile, e il sollievo delli poveri, ne
 avvenne qualche inconveniente, come fu quello, che gli ucel-
 lami consumarono molta spiga nel tempo, che s'impiega per
 unire insieme, e abbarconare li manipoli; che li poveri nel rac-
 cogliere le spighe dopo partiti li mietitori si avvicinano alli bar-
 conati delli manipoli, e da quelli carpiscono qualche quantità di
 spighe; che essendo nelli campi mietuti alberi di frutta o mature,
 o prossime a maturarsi li poveri unitamente colle spighe prende-
 vano ancora delle medesime frutta o mature, o immature che fos-
 sero; che nell' intervallo delli giorni dieci prefisso nell' accennata
 prima Costituzione, e nel lodato Editto, si disseccava quell' erba
 fresca, che suol' essere tra le stoppie sommamente utile, e neces-

faria al pascolo specialmente delli Bovi aratori, onde li Padroni delli femminati, e delli campi a scanso di tali incovenienti si appigliarono al partito di permettere alli poveri la raccolta delle spighe nel tempo stesso che si mieteva il grano, in maniera che, terminata la mietitura, era finita ancora la raccolta della spiga, e li poveri partivano dal campo mietuto unitamente con li mietitori. Ciò però non ostante li Giudicenti Locali, avidi di partecipare della pena comminata nell' Editto, facevano continue Processure, e Inquisizioni contro i Padroni delli campi mietuti, se questi prima, che spirato il detto termine di giorni dieci avessero introdotto in detti campi del Bestiame a pascere le erbe fresche che erano tra le stoppie.

XXI. Per rimuovere l' inconveniente delle accennate processure ne fu fatto ricorso al Santissimo Pontefice Clemente XIII. dalli popoli di Monte Fiascone, e di Sutri, e volendo la Santità Sua, che tale ricorso fosse maturamente esaminato, e deciso insieme se alla Bolla Benedettina ostasse la consuetudine introdotta di permettere all' effetto suddetto la raccolta della spiga nel tempo della mietitura delli grani, si degnò deputare una Congregazione particolare; e disputatosi avanti di questa nel dì 26. Marzo 1761. il dubio = *an consuetudo admittendi pauperes ad colligendas spicas penes messoros, & introducendi animalia ad pasendum illico post quam fuerint prædia a pauperibus derelicta sit servanda, vel potius obstet Constitutio S. M. Benedicti XIV.* = ne emanò la risoluzione = *affirmative quoad primam partem, & negative quoad secundam* = Questa risoluzione fu tanto più applaudita, e lodata, quanto era più conforme alla preallegata seconda Costituzione Benedettina emanata nel dì 16. Maggio 1751., dove erano state prescritte più, e diverse Regole per indennità tanto delli poveri, quanto anche delli padroni delli femminati.

XXII. Eccomi all'ultimo capo, in cui dovrò narrare ciò che fu ordinato dalla Sagra Congregazione dell' Annona per l' aumento dell' agricoltura, ed altresì quel tanto, che fu eseguito in adempimento di un ordine tanto importante, quanto è quello di accrescere l' agricoltura, che più di ogni altra cosa felicità i popoli: Non ho io talento da sapere riportare quelle belle erudizioni, che allettano li Lettori colla rimembranza di ciò che facevano gl' Isdraeliti, e specialmente Saule, che, come si legge nel primo Libro de' Regi, sebbene fosse unto, ed acclamato Monarca del popolo Ebreo, tuttavia non isdegnava arare li campi con li
suoi

suoi Bovi , e colle sue mani , e col ricordo altresì delle espressioni di Plinio , quale diceva , che nel tempo delli Romani antichi i loro terreni erano fertilissimi per essere lavorati dalle mani dei Consoli , e perchè la terra si rallegrava *del vomero laureato , e del Bifolco trionfale* . Lasciando però in disparte queste , e altre molte erudizioni , come farebbero le notizie di quei Luoghi nei quali si fa il pane di molto buon nutrimento colla farina cavata dalla corteccia , o rispettivamente dalle radiche di alcuni alberi additati dal Tanara nella sua Operetta , intitolata *il Cittadino in Villa Libro 1. pag. 31. e 32. verso = Bisogna però = e verso Parerà a quel da poco =*; potendosi anche aggiugnere lo sperimento fatto nel 1766. in una Città dell' Umbria da un molto dotto Professore di Medicina , e di Botanica , quale colla farina cavata dalla radica di Felce ne fece pane mangiato da lui medesimo , e da altre persone di ambedue i sessi senza nausea , e senza il menomo incomodo di stomaco , nè di testa ; e in una sua Dissertazione pubblicata nel dì 20. Ottobre 1766. oltre a ciò disse , che ugualmente buona per far pane salubre sarebbe stata la farina levata dalla radica di Malva , e di Gramiccia . Lasciando diffi in disparte tali , ed altre erudizioni , e ristringendo il mio discorso all' assunto propositomi di narrare gli ordini dati dalla Sagra Congregazione dell' Annona per aumentare , e promuovere l'agricoltura , dirò che

XXIII. Il Santo Pontefice Clemente XIII. avendo negli anni 1763. e 1764. sperimentato quanto fosse grande l'agitazione dell' animo suo pietosissimo cagionatagli dal timore di non potere bastantemente provvedere i suoi sudditi del grano necessario al di loro sostentamento , e volendo prevenire altre simili angustie , che pur troppo o Egli stesso , o i suoi Successori avrebbero dovuto soffrire in altre luttuose circostanze unite al timore dell' insufficienza del grano ; si appigliò providamente al saggio consiglio suggeritogli dalla fervida brama di felicitare i suoi sudditi , quale fu d' ingiungere alla S. Congregazione dell' Annona da esso Sommo Pontefice deputata , che avesse incaricati i Signori Conservatori del Popolo Romano , i Consoli dell' Agricoltura , i maggiori possessori delle Tenute , che sono nell' Agro , e Campagna Romana * , gli Agricoltori , ed Affittuarj delle medesime Tenute , come altresì i

O

* *Maggiori Possidenti nell' Agro Romano*

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Capitolo S. Giovanni Laterano . | 4. Duca Sforza Cesarini . |
| 2. Capitolo Santa Maria Maggiore . | 5. Principe Barberini . |
| 3. Principe Borghese . | 6. Principe Chigi . |

Campieri, e gli Agricoltori delli Territorj di Corneto, Toscanella, ed altri luoghi della Provincia del Patrimonio, di dovere ognuno di essi presentare alla medesima S. Congregazione quelli progetti, che avesse giudicati più opportuni affine di promuovere, ed aumentare nelle dette Campagne, e Territorj l' Agricoltura: considerando il SSmo Padre, che quando fosse stata coltivata la Campagna, e l' Agro Romano, e gli altri suddetti Territorj, si farebbe da questi raccolta una quantità di grano soprabbondante al bisogno di Roma, e dei luoghi sopraccennati. Nel dì 17. Novembre 1765. la prelodata S. Congregazione eseguì prontamente l'ordine suddetto, ed in ulteriore adempimento delli Pontificj comandi ricevè, e nel dì 2. Dicembre 1766. esaminò tutti li progetti presentati dalli Consoli dell' Agricoltura, dalli sopra notati maggiori Possidenti delle Tenute esistenti nell' Agro, e Campagne di Roma, dagli Agricoltori, ed Affittuarj delle medesime Tenute; come pure quelli, che in voce ed in scritto furono suggeriti, e proposti dalle Comunirà di Corneto, e Toscanella. Dalli Signori Conservatori di Roma non ebbe alcun suggerimento; essendosi questi riportati alli progetti già dati dalli detti Possessori delle Tenute, e dagli Affittuarj, ed Agricoltori delle medesime.

XXIV. Esaminò in primo luogo la lodata S. Congregazione adunata nel dì 2. Dicembre 1766. li suggerimenti, e pareri delli maggiori Possessori di dette Tenute, quali dissero, che „ volendo „ per la parte loro cooperare nei modi possibili alle lodevoli zelanti intenzioni di questa veneratissima Congregazione, in varie „ conferenze tra loro fatte hanno pensato di proporre, e di „ buon concerto pigliare delle misure, per cui accrescere lo stato „ presente dell'annua semenza della maggiore quantità, che sarà „ possibile; anzi si è già cominciato in parte a porle utilmente „ in pratica, sperando, come è necessario, che Nostro Signore „ si degnerà rescindere quegli affitti correnti, che sono di ostacolo all'augumento della semenza, in quelli Terreni però, che „ i rispettivi Padroni perciò scieglieranno non ostante ancora, „ che si tratti di vendite di erbe colla permissione data alli compratori di rompere una qualche quantità di Terreno sull'idea „ di dare a rottura l'intiera Tenuta.

„ Credevano d' avere in tal guisa adempito alla loro incombenza, giacchè se negli anni antecedenti con la semenza inferiore alle rubbia diecimila, che come si è dimostrato di so-

„ pra si sono coltivate nell'Agro Romano negli anni 1764. e
 „ 1765 , l'esperienza ci ha fatto vedere in un florido stato l'Agricoltura , molto più puole sperarsi , quando la lavorazione si accresca sulla certezza dello smercio , e libertà del commercio ,
 „ che è stata promessa nel citato editto .

„ „ Averebbero in vero desiderato di fare una più ricca esibizione ; ma per quanto il Territorio dell'Agro Romano sia più steso , e vasto , non bisogna però credere , che tutto quello , che si vede , sia atto alla semenza de' grani . Vi è un'infinità di terreni macchiosi , un'altra infinità di terreni , che se si feminassero , si seminarebbero a dispendio sicuro , un'altra pure necessaria per li pascoli , e per altri bisogni . Ed il vedere , che in lunghissimo spazio di tempo mai , e poi mai la semenza ha trasceso le 10000. , o 11000. Rubbia di terreno , questo stesso è una prova di quella stessa verità , che si asserisce , senza bisogno di appurarla colla visita de' pubblici Periti , e Agrimenfori , la quale forse non porterebbe , che un gran dispendio , ed inquietudine , e contraddizione dei rispettivi Possidenti .

XXV. Aveva ordinato la Sagra Congregazione , che oltre alli progetti risguardanti l'aumento dell'Agricoltura , si dassero ancora i suggerimenti più opportuni per diminuire le spese della feminazione dei grani ; pertanto i detti maggiori Possidenti nel fine del detto loro progetto soggiunsero .

„ „ Passando ora ad adempire l'altro veneratissimo comando dell'EE.VV. ; Li Possidenti non possono assicurare qual somma precisamente occorra per la semenza di un Rubbio di Terreno , perchè la diversità , tanto de' Terreni , quanto delle stagioni accresce , e diminuisce la spesa anche in una stessa Tenuta . Possono solamente accennare , che regolarmente la spesa è di scudi 35. in 36. in circa , compresi il Terratico . La spesa poi occorrente rispettivamente non può diminuirsi , salvo i lavori ad uso di arte , se non perciò , che può fare di diversità , come si è detto , la qualità del Terreno , e la varietà delle stagioni , ed anche il caso , che venga maggior numero di lavoratori , cosicchè cessi l'inconveniente , che in oggi pur troppo vi è , di doverli l'un l'altro levare gli uomini a forza di danaro . Che &c.

XXVI. La medesima Sagra Congregazione dell'Annona dopo di avere esaminato il poc'anzi riferito progetto delli maggiori Possidenti nell'Agro Romano , esaminò ancora quello dato dagli

Agricoltori di esso Agro Romano , quali nelli primi paragrafi delli loro fogli invece di proporre la maniera di aumentare l'Agricoltura , come avea ordinato detta S. Congregazione , esagerano il loro impoverimento per le disgrazie da essi sofferte in alcuni anni antecedenti , ed in quello corrente del 1766. , a cagione delle scarse raccolte ; e dove li lodati Possessori dissero nel detto loro progetto , che la spesa necessaria per seminare un Rubbio di grano non eccede regolarmente la somma di scudi 35. ovvero di scudi 36. compresi il Terratico , all'incontro gli Agricoltori la calcolarono fino a scudi 58. 56. come pretesero di mostrare con uno scandaglio , nel quale aumentavano la spesa fino alla somma di scudi 58. 50. il Rubbio , e calcolavano l'utile nella somma di scudi 48. ; onde , contrapposto questo alla spesa , ne risultava la remissione di scudi 10. 50. per ogni Rubbio: dimostrazione , che prova troppo , cioè che mai non potrà l'Agricoltore lucrare cosa alcuna , ed in conseguenza nulla prova , giusta la regola desunta dal Testo .

XXVII. Concludono i nominati Agricoltori , che = Torna
 „ dunque evidentemente ad essi più conto abbandonare affatto il
 „ pensiero delle nuove semente , non recando ciò ad essi tanto
 „ danno , quanto ne risentiranno dalla propizia raccolta , che
 „ possono sperare nell'anno venturo , o almeno restringerla in
 „ picciolissima quantità &c. = di poi per fare risorgere l'Agricoltura
 „ propongono , che si compri dagli Agricoltori = al prezzo
 „ corrente di scudi dodici , e mezzo per Rubbio quattro rubbia
 „ di grano per ogni rubbio di Maggese , due rubbia per ogni
 „ rubbio di colti , che faranno state seminate nell' Agro Romano ,
 „ e permetta , che se ne differisca la consegna all'Annona
 „ nella futura raccolta : anzi per esprimere ciò con maggior
 „ chiarezza , compri adesso al prezzo corrente dagli Agricoltori
 „ l'espressa quantità di grano , glie ne faccia un'impresanza per
 „ seme , e sfamo , e si contenti di averla in specie nella ventura
 „ messe = Passando più oltre coraggiosamente gli agricoltori ad un
 „ altra dimanda quale è , che = per quest'anno siano assoluti dal pagamento
 „ di una terza parte delli rispettivi affitti = e di più =
 „ siano alleggeriti di un venti per cento negli anni venturi fino
 „ che l'Agricoltura dallo stato di depressione in cui giace , con
 „ questi due temperamenti conformi alla giusta ragione di
 „ Stato , ed alla pubblica utilità si farà ristabilita = Finalmente
 „ niente di più proponendo per aumentare l'Agricoltura , si

sforzano con lungo ragionamento di persuadere, che le dette loro domande siano plausibili, e conformi all'equità, ed al pubblico bene.

XXVIII. Tralascio di riferire i suggerimenti delli Consoli dell' Agricoltura, presentati anche questi alla più volte detta Sagra Congregazione, per essere in sostanza uniformi a quelli rilevati dalli nominati maggiori Possidenti, quali inoltre soggiungono, che la minorazione della raccolta del grano non proceda dall' Agro Romano, = ma bensì *del Distretto, e della Maremma, ove, certamente la coltivazione delli Terreni è mancata* = Essa S. Congregazione essendo informatissima di questa verità, senza farne altra ricerca diede ordini pressantissimi per fare risorgere la coltivazione quasi affatto abbandonata nel Distretto di Roma, e nella Maremma; avendo a tal'effetto primieramente chiamati in Roma alla sua udienza li pubblici Rappresentanti, e li Segretarij delle rispettive Comunità, specialmente di Toscanella, e di Corneto, affine di concertare con essi la maniera stabile, e sicura per la coltivazione di quelli fertillissimi Territorj da tanti anni abbandonati, avendo altresì richiesto intorno a ciò il parere anche di Monsignor Giustiniani in quel tempo Vescovo degnissimo di Montefiascone, e di Corneto. Dalli lunghi ragionamenti, dalle più serie considerazioni, e dalli confronti degli antichi contegni, e regolamenti, che producevano le Raccolte più abbondanti, con li moderni, che avevano annientate le coltivazioni delli Terreni, ed in conseguenza le Raccolte delli grani, alla fine la più volte lodata Sagra Congregazione riconobbe, che la decadenza in quelli Territorj dell' Agricoltura era proceduta dal fallimento degli Agricoltori, che non facevano più quelli ragguardevoli guadagni, che li costituivano in istato florido, e dovizioso, come era avvenuto ancora nella Campagna, e nell'Agro Romano.

XXIX. Onde il provvedimento creduto da essa S. Congregazione più sicuro fu quello di dare agli agricoltori tutti gli ajuti possibili, affine che dalla loro industria potessero ritrarre lucro, e guadagno; considerando, che quell' agricoltore, quale colla sementa di cento Rubbia di Terreno aveva in quell' anno lucrata a cagione di esempio la somma di scudi mille, avrebbe nell' anno seguente accresciuta la sua sementa per il doppio, ad oggetto di duplicare il suo guadagno, e così, senza alcuna cura del Principato, farebbe andata sempre in aumento l'agricoltura, e la raccolta del grano; e a questo riflesso molti furono gli ajuti dati agli

agricoltori tanto dal Signor Cardinale Camerlengo, quanto anche da Monsignor Prefetto dell'Annona, e specialmente quello, che in tutti gli anni di abbondanti raccolte, nei quali si farebbero concesse le tratte agli agricoltori, e possessori de' grani della Campagna, ed agro Romano, e delle Provincie di Marittima, Campagna, Patrimonio, Lazio, e Sabina, non avrebbero quelli in avvenire per la consecuzione delle dette Tratte, e Licenze pagato cosa alcuna alla Camera Apostolica, sopprimendo ogni altro dazio, peso, e gravame solito pagarli alla medesima Camera Apostolica, ed all'Annona di Roma, e anche ai Signori di Camera per la spedizione, e registro dei Chirografi, e delle Cartelle, ossia Licenze; volendo, che a questi si paghi solamente la mercede dovuta per la sola scrittura, e copia delle Licenze, o Cartelle, e del registro dei Chirografi alla ragione di bajocco uno per ogni facciata di Scrittura. Per viepiù favorire gli agricoltori fu abolito, e rimosso l'abuso di concedere le Tratte a quelli, che non avendo del proprio tampoco un vaco di grano, le cedevano agli agricoltori per esigere da questi qualche somma per ogni Rubbio di grano contenuto nella Tratta, essendosi stabilito, e ordinato, che le Tratte dovessero concedersi solamente a quelli, che avevano grano del proprio, e per la quantità corrispondente alla misura di quello. Avendo promesso di riferire ogni cosa esattamente, e il tutto narrare con sincerità; Pertanto devo soggiungere, che la suddetta ordinazione più di ogni altra giovevole, e utile all'accennato fine di sollevare gli agricoltori, e di fare risorgere l'agricoltura, non fu per lungo tempo osservata, essendo stata con sommo dispiacere di Monsig. Prefetto dell'Annona di quel tempo conculcata, e abolita dall'anno 1770. in circa, sino all'Autunno del 1774.; dipoi rimessa in vigore, e in esecuzione la medesima ordinazione, ne seguì il nuovo risorgimento dell'agricoltura. Per vie più incoraggiare gli agricoltori furono questi dalla cassa dell'Annona ogni anno ajutati, e sovvenuti con più generose imprestanze di danaro, ripartite in diversi tempi dell'anno secondo, che dovevano farsi le spese della coltivazione, cioè delle magesi, delle sementi, della mondarella, terranera, e della mietitura, e tritatura delli Grani in conformità degli ordini, che in esecuzione delle provvide risoluzioni della Sagra Congregazione dell'Annona ne davano i Monsignori Prefetti pro tempore, invigilando col loro comendabilissimo zelo all'importante fine, che gli agricoltori non fossero defraudati,

DELLA PENURIA DE' GRANI APR. II.

112

come alle volte succedeva , dalli Commissarj ritenuti nelle Città, e Luoghi della Provincia del Patrimonio , e all' altro similmente importante fine di assicurare la cassa dell' Annona della restituzione delle imprestanze .

Essendo giunto al fine della seconda , e ultima Parte del suddetto mio Racconto Storico, debbo ora supplicare, come faccio, il benigno Lettore, acciocchè voglia degnarsi compatire, e scusare tutti gli errori da me commessi , sperando , che il di lui compatimento lo renderà al Pubblico più scusabile, e meno imperfetto .

INDICE

Della Seconda Parte del Racconto Storico della
Penuria dei Grani accaduta in Italia
negli anni 1763. 1764.

- I**n Giugno 1764. si sperò svanita la penuria delli grani §.1. pag. 71.
- La Sagra Congregazione dell' Annona ordinò, che fossero rimosse le Barche armate in guardia, affine d' impedire l' estrazione per il Tevere del pane, della farina, del tritello, e della semola §.1. pag. 71.
- Fu data la libertà di potere estrarre da Roma il tritello, e la semola §.1. pag. 71.
- Roma mai non deve rimanere sprovveduta di tritello, e di semola, dovendo averne tanta, che basti pel governo delli cavalli, e delli pollami §.1. pag. 71.
- E il Segretario dell' Annona ne dava conto alla Sagra Congregazione di essa Annona §.1. pag. 71.
- Fu necessaria al detto Segretario della detta Congregazione l' assistenza delli soldati per impedire l' eccessiva folla del popolo, che si portava alla di lui Residenza per avere la Licenza dell' estrazione da Roma del tritello, e della semola §.2. pag. 72.
- Si addita la Bolla del libero commercio emanata nel dì 8. Luglio 1749. ristretta per allora alle Provincie di Ferrara, Romagna, Bologna, Marca, e Umbria §.3. pag. 72. e 73.
- Il Santo Pontefice Bened. XIV. con detta Bolla provvide alla libertà del commercio in maniera, che ogni luogo godesse di tale libertà, e avesse l' abbondanza di ogni vettavaglia §.4. pag. 73.
- La Sagra Congregazione dell' Annona avendo conosciuta l' utilità di detta Bolla insinuò al Santo Pontefice Clemente XIII. l' estensione della medesima Bolla anche alle Provincie in quella eccettuate, come eseguì il Signor Cardinale Camerlengo con Editto pubblicato li 11. Marzo 1766. §.5. pag. 73.
- Il suddetto Editto estensivo della libertà del commercio fu poi rievocato in grave danno delli popoli, e discapito della cassa dell' Annona §.6. p. 73. e 74.
- La licenza accordata in detta Bolla di potersi trasportare le vettovaglie anche per acqua da un luogo all' altro, e da una Provincia all' altra, fu cagione di più fraudi pel trasporto di detti generi fuori dello Stato

- Pontificio ; ma poi fu provveduto a tale inconveniente §.7. pag. 74. e 75.
- Si accennano le Incette , e Monopolj , e si additano le Bolle Pontificie , e li Bandi proibitivi di dette Incette , e Monopolj , e le pene comminate contro gl' Incettatori §.8. pagina 75.
- Si specificano li generi delli quali è proibita l' Incetta , e si comprendono anche l' Olio , e le Olive §.9. pag.76.
- Si dissimulano però le Incette delle Olive , e dell' Olio in certi casi additati nel §.9. pag.76.
- Si eccettuano i casi nei quali si permette l' estrazione per fuori dello Stato Pontificio del Grano , ed altri Generi §.9. 10. pag. 76. e 77.
- Si fanno delle considerazioni , se fosse spediante la permissione indefinita delle Incette delle vettovaglie §.10. p.76. e 77.
- Anche gli Ecclesiastici sono soggetti all' obbligo di dovere somministrare alle pubbliche Annone una quota dei loro grani §.12. pag.78.
- La somministrazione delle quote deve farsi non solo del grano , ma anche degli altri generi per mantenere l' abbondanza nelli giorni di Mercato §.12. pag. 78.
- Si esamina il punto se la Santa Casa di Loreto sia obbligata a dovere somministrare le quote del grano alle pubbliche Annone §.13. pag.78. 79. e 80.
- Fu deputato , e deciso a qual prezzo dovessero le Annone pagare li grani nella di cui compra pretendevano d' essere preferite §.14. pag.80. e 81.
- Il Corradini de jure prælationis quest.49. esamina , e risolve le controversie , che insorgono circa la provvista delli Grani per le Annone §. 15. pagina 81.
- Quali siano gli obblighi delli Rettori , Presidi , e Governatori delli Luoghi nel tempo delle carestie , sono riportate dal Corradini de jure prælationis nella detta questione 49 §.16. pag. 81.
- Si riporta stesamente tutta la detta questione del Corradini dopo il detto §. 16. dalla pag.81. alla pagina 88.
- In seguito delli ricorsi fatti da quelli , che nel tempo della carestia erano stati gravati nel prezzo eccessivo delli grani , e di altri generi fu provveduto all' indennità delli ricorrenti con Editto del Signor Cardinale Camerlengo pubblicato li 10. Luglio 1767. §.17. pagina 88. e 89.
- Il tenore della Bolla del libero commercio §.18. dalla pag.89. alla pagina 102.
- Si indicano le Bolle , o Chirografi della sa:me: di Benedetto XIV. per mantenere i poveri nel pos-

- sesto di raccorre la spiga delli grani §.19. pag.102. e 103.*
 Con Editto del Signor Cardinale Camerlengo fu inculcata l'esecuzione delli detti ordini concernenti la Raccolta della spiga §.20. pag.103. e 104.
- Deputazione di una Congregazione particolare per decidere se facesse ostacolo agli ordini prescritti da Benedetto XIV. circa la raccolta della spiga la consuetudine introdotta di permettere, che subito mietuto s'introducano li Bestiami nelle stoppie §.21. pag.104.*
- Erudizioni concernenti l'agricoltura, colla notizia di alcune cose, colle quali si spiana il pane senza la farina del Grano come sono le cortecce degli alberi §.22. pag.104. e 105.*
- Ordine dato dalla Sagra Congregazione dell'Annona di doverli a quella presentare li progetti opportuni per aumentare l'agricoltura §.23. pagina 105. e 106.*
- Si riferisce il tenore del progetto dato per aumento dell'agricoltura dalli maggiori possidenti nell'Agro Romano §.24. pagina 106. e 107.*
- Quali spese siano necessarie per la sementa delli grani ragguagliate sopra ogni Rubbio di grano, e di terreno §.25. pagina 107.*
- Si riporta il progetto dato dagli agricoltori dell'Agro Romano §§.26. e 27. pag.107. e seg.*
- Quanto alla coltivazione del distretto di Roma, e delli Territorj di Toscanella, e Corneto si ragiona nel §.28. pagina 109.*
- Li provvedimenti creduti più sicuri per l'aumento dell'agricoltura sono riferiti nel §.29. pag. 109. e seg.*

SI COMPÌ L'IMPRESSIONE
DEL RACCONTO STORICO
DELLA PENURIA DEI GRANI
NELLA STAMPERIA SALOMONI
IL GIORNO DELLA CATTEDRA ROMANA
L'ANNO SETTIMO DEL PONTIFICATO
DI N. S. PIO SESTO
FELICEMENTE REGNANTE

57240

SI CONTE L'IMPRESSIONE
DEL RACCONTO STORICO
DELLA PENURIA DEI GRANAI
NELLA STAMBERIA SALOMONI
IL GIORNO DELLA CATTEDRA ROMANA
L'ANNO SEPTIMO DEL PONTIFICATO
DI N. S. PIO SESTO
FELICEMENTE REGNANTE

04872



